

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**



**COMPENDIO NORMATIVO IN MATERIA  
DI CONGEDI, LICENZE E PERMESSI**

**n. C-14**

**2004**

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina frontespizio.



***Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri***  
***SM – Ufficio Legislazione***

Approvo la presente pubblicazione n. **C-14** “*Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi*”, edizione 2004.

*Roma, 25 giugno 2004*

**IL COMANDANTE GENERALE**  
**(Gen. C.A. Luciano Gottardo)**

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Approvazione.

## **A V V E R T E N Z E**

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE E' STATA DIRAMATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LISTA N. 5 DELLA PUB. N. N-21 "NORME PER L'APPONTAMENTO, STAMPA, DISTRIBUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI MILITARI DELL'ARMA" Ed. 2003.**

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Avvertenze.

## REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

<b>Pag.</b>	<b>Varianti apportate</b>	<b>Data</b>
<b>14</b>	Modifica del paragrafo 6, sottopara. a e b. Modifica del paragrafo 7 e della nota 32.	22/03/05
<b>29</b>	Modifica del paragrafo 6, sottopara b. Cancellazione della nota 84.	22/03/05
<b>31</b>	Modifica del paragrafo 9.	22/03/05
<b>48</b>	Modifica del paragrafo 2 e della nota 123.	22/03/05
<b>49</b>	Modifica del paragrafo 4, sottopara. a.	22/03/05
<b>55</b>	Modifica del paragrafo 3, sottopara. a., e della nota 134.	22/03/05
<b>57</b>	Modifica del paragrafo 1, sottopara. d.	22/03/05
<b>72</b>	Modifica del sottoparagrafo h e della nota 156.	22/03/05
<b>77</b>	Sostituzione della pagina.	22/03/05
<b>78</b>	Sostituzione della pagina.	22/03/05
<b>81</b>	Sostituzione della pagina.	22/03/05
<b>82</b>	Sostituzione della pagina.	22/03/05
<b>111</b>	Modifica del paragrafo 9, sottopara. a comma 1. Cancellazione della nota 205.	22/03/05
<b>29</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>30</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>31</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>55</b>	Modifica della nota 135	11/11/05
<b>65</b>	Modifica del paragrafo 8 sottopara. a. Inserimento della nota 147 <i>bis</i> .	11/11/05
<b>68</b>	Modifica del paragrafo 8 sottopara. b. Inserimento della nota 150 <i>bis</i> .	11/11/05

<b>69</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>76</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>81</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>82</b>	Sostituzione della pagina.	11/11/05
<b>63</b>	Modifica del paragrafo 6 sottopara. a.	06/12/05
<b>33</b>	Introduzione della nota 89 bis	14/12/05
<b>36</b>	Introduzione del sottopara. e al paragrafo 5	02/01/06
<b>21</b>	Inserire nota 65 bis	14/04/06
<b>25</b>	Modifica sottoparagrafo “c”	14/04/06
<b>30</b>	Sostituzione della pagina.	08/05/06
<b>24</b>	Modifica del sottoparagrafo “b” e inserimento della nota 75 bis.	13/07/06
<b>39</b>	Sostituire pagina	18/08/06
<b>40</b>	Sostituire pagina	18/08/06
<b>70</b>	Sostituire pagina	05/09/06
<b>72</b>	Sostituire pagina	05/09/06
<b>62</b>	Sostituire pagina	11/09/06
<b>63</b>	Sostituire pagina	11/09/06
<b>68</b>	Sostituire pagina	11/09/06
<b>30</b>	Sostituire pagina	16/01/07
<b>34</b>	Sostituire pagina	09/02/07
<b>31</b>	Sostituire pagina	05/03/07
<b>17</b>	Sostituire pagina	19/03/07
<b>28</b>	Sostituire pagina	16/05/07
<b>XIV</b>	Sostituire pagina	28/06/07



<b>65</b>	Sostituire pagina	28/06/07
<b>35</b>	Sostituire pagina	03/08/07
<b>36</b>	Sostituire pagina	03/08/07
<b>29</b>	Sostituire pagina	18/09/07
<b>30</b>	Sostituire pagina	18/09/07
<b>16</b>	Sostituire pagina	20/06/08
<b>10</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>11</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>14</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>17</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>38</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>44</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>46</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>59</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>66</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>69</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>73</b>	Sostituire pagina	06/12/08
<b>124</b>	Inserire pagina	06/12/08
<b>22</b>	Sostituire pagina	04/03/09
<b>XV</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>XVI</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>36</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>49</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>54</b>	Sostituire pagina	15/05/09

<b>58</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>65</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>66</b>	Sostituire pagina	15/05/09
<b>16</b>	Sostituire pagina	17/06/10
<b>16</b>	Sostituire pagina	08/04/11
<b>34</b>	Sostituire pagina	29/08/11
<b>70-71</b>	Sostituire pagina	30/08/11
<b>73</b>	Sostituire pagina	26/09/11
<b>84</b>	Sostituire pagina	10/10/11
<b>20</b>	Sostituire pagina	06/12/11
<b>22 - 23-85</b>	Sostituire pagina	03/03/12
<b>125</b>	Inserire pagina	03/03/12
<b>70</b>	Sostituire pagina	28/03/12
<b>16-17</b>	Sostituire pagina	02/10/12
<b>XI</b>	Sostituire intero capitolo	10/12/12
<b>16-17; 32-33; 39-40.</b>	Sostituire pagina	19/12/12
<b>17</b>	Sostituire pagina	05/03/2013
<b>126</b>	Inserire pagina	05/03/2013
<b>9</b>	Sostituire pagina	19/03/2013
<b>17</b>	Sostituire pagina	17/04/2013
<b>86</b>	Sostituire pagina	28/05/2013
<b>71, 74</b>	Sostituire pagine	19/08/2013
<b>47</b>	Sostituire pagina	26/11/2013

73	Sostituire pagina	03/12/2013
11, 36	Sostituire pagina	18/03/2014
68	Sostituire pagina	26/03/2014
125	Sostituire pagina	08/04/2014
125	Sostituire pagina	29/04/2014
86,87	Sostituire pagina	06/05/2014
22, 85, 125	Sostituire pagina	23/05/2014
24	Sostituire pagina	07/06/2014
22	Sostituire pagina	10/06/2014
127/128	Aggiungere pagina	10/06/2014
61-63	Sostituire pagina	04/08/2014
65-66	Sostituire pagina	06/10/2014
64-80	Sostituire pagina	30/10/2014
29-30	Sostituire pagina	27/03/2015
17	Sostituire pagina	05/05/2015
VI	Sostituire intero capitolo	26/01/2016
45	Sostituire pagina	26/01/2016
VIII	Sostituire intero capitolo	26/01/2016
62-63	Sostituire pagine	26/01/2016
88	Sostituire pagina	22/03/2016
86-87	Sostituire pagine	21/04/2016
68	Sostituire pagina	16/10/2017
61-62- 63-64	Sostituire pagine	02/02/2018
127-128	Sostituire pagine	12/03/2018
57-64	Sostituire pagine	21/03/2018
14-17-31- 48-49-85- 125	Sostituire pagine	14/06/2018
49, 55, 58- 59, 66- 67,72	Sostituire pagine	31/07/2018
33	Sostituire pagine	13/09/2018
II	Sostituire intero capitolo	11/04/2019
64	Sostituire pagina	11/04/2019
64	Sostituire pagina	04/06/2019
65	Sostituire pagina	10/06/2019
65	Sostituire pagina	14/01/2020

13,14, 16, 20, 31, 44, 48, 49, 54,55, 58, 59, 66, 67, 69, 72, 73, 124, 125	Sostituire pagine	30/04/2020
16	Sostituire pagina	29/07/2021

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Aggiunte e Varianti.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	pag.	1
<b>PARTE PRIMA</b>		
<b>DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE, AD ESCLUSIONE DEI CARABINIERI AUSILIARI IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE</b> .....	“	3
<b>TITOLO I</b>		
<b>LICENZE</b> .....	“	5
<b>CAPITOLO I</b>		
<b>NORME GENERALI SULLA LICENZA</b> .....	“	5
1. Natura del beneficio.....	“	5
2. Lettera di licenza.....	“	6
3. Principali doveri del militare in licenza.....	“	6
4. Comunicazioni con i militari in licenza.....	“	7
5. Concessione della licenza per l'estero.....	“	7
6. Proroga alla licenza.....	“	8
<b>CAPITOLO II</b>		
<b>LICENZA ORDINARIA</b> .....	“	9
1. Generalità.....	“	9
2. Giorni di licenza spettanti.....	“	10
3. Individuazione dei giorni festivi non computabili.....	“	12
4. Giornate di riposo per recupero festività soppresse.....	“	13
5. Autorità competente a concedere la licenza.....	“	14
6. Licenza non fruita nel corso dell'anno.....	“	14
7. Revoca della licenza concessa.....	“	14
8. Richiamo in servizio dalla licenza.....	“	15
9. Pianificazione e fruizione della licenza.....	“	15
10. Sospensione della licenza.....	“	15
11. Assenze per infermità.....	“	16

12. Licenza per il personale in servizio all'estero.....	pag.	16
13. Pagamento sostitutivo della licenza .....	“	17
14. Riposo settimanale.....	“	17
15. Assenza dal servizio del personale facente parte dei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area.....	“	17

### **CAPITOLO III**

<b>LICENZA STRAORDINARIA.....</b>	“	18
1. Generalità.....	“	18
2. Autorità competente a concedere la licenza .....	“	18
3. Sospensione della licenza.....	“	19
4. Tipologie.....	“	19

### **CAPITOLO IV**

<b>LICENZE STRAORDINARIE COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI.....</b>	“	21
1. Generalità.....	“	21
2. Licenza per gravi motivi .....	“	21
3. Licenza di convalida.....	“	23
4. Licenza per matrimonio.....	“	27
5. Licenza per esami.....	“	27
6. Licenza per cure termali.....	“	29
7. Licenza per aggiornamento scientifico .....	“	30
8. Licenza per concorsi banditi dalla pubblica amministrazione per l'accesso ad altre carriere.....	“	30
9. Licenza per congedo parentale.....	“	31

### **CAPITOLO V**

<b>LICENZE STRAORDINARIE NON COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI.....</b>	“	32
1. Generalità.....	“	32
2. Licenza speciale di trasferimento.....	“	32
3. Licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.....	“	34
4. Licenza per campagna elettorale.....	“	35
5. Licenza per motivi di studio.....	“	35

6. Licenza per frequenza corsi per scuola di specializzazione per ufficiali medici.....	pag.	36
7. Licenza per donazione di organi.....	“	36
8. Licenza per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali.....	“	37
9. Licenza per congedo parentale.....	“	38
10. Licenza per adozione o affidamento preadottivo.....	“	38
11. Licenza per malattia del figlio.....	“	38
12. Licenza per terapie salvavita.....	“	38

## **TITOLO II**

<b>TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ.....</b>	“	39
---	---	----

### **CAPITOLO VI**

<b>CONGEDO DI MATERNITÀ.....</b>	“	39
1. Stato di gravidanza.....	“	39
2. Natura del beneficio.....	“	41
3. Modalità procedurali.....	“	42
4. Permessi retribuiti.....	“	42
5. Congedo di maternità per adozione e affidamento preadottivo.....	“	43
6. Licenza straordinaria per adozione e affidamento preadottivo.....	“	43
7. Trattamento economico.....	“	43
8. Altre agevolazioni ai fini del servizio.....	“	44

### **CAPITOLO VII**

<b>CONGEDO DI PATERNITÀ.....</b>	“	45
1. Natura del beneficio.....	“	45
2. Congedo di paternità per adozione ed affidamento preadottivo.....	“	45
3. Licenza straordinaria per adozione o affidamento preadottivo.....	“	46
4. Trattamento economico.....	“	46

### **CAPITOLO VIII**

<b>LICENZA PER CONGEDO PARENTALE.....</b>	“	47
1. Natura del beneficio.....	“	47
2. Modalità procedurali.....	“	48
3. Documentazione.....	“	49
4. Trattamento economico.....	“	49



## CAPITOLO IX

<b>LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO</b> .....	pag.	53
1. Natura del beneficio.....	“	53
2. Modalità procedurali e documentazione .....	“	54
3. Trattamento economico.....	“	55

## CAPITOLO X

<b>RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE E DEL PADRE</b> .....	“	57
1. Natura del beneficio.....	“	57
2. Modalità procedurali e documentazione .....	“	58
3. Trattamento economico.....	“	59

## CAPITOLO XI

<b>PERMESSI E CONGEDI PER ASSISTERE SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP</b> .....	“	60
1. Soggetti portatori di handicap in situazione di gravità.....	“	60
2. Accertamento della situazione di gravità.....	“	60
3. Genitori ed affidatari di minore di età inferiore a tre anni portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	60
4. Genitori ed affidatari di minore di età compresa tra tre e otto anni portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	62
5. Genitori ed affidatari di figli di età superiore a otto anni portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	63
6. Permesso mensile per parenti o affini di portatori di handicap in situazione di gravità.....	“	64
7. Permesso mensile per lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità.....	“	64
8. Congedo per coniuge, genitori, fratelli, sorelle e figlio di diversamente abile in situazione di gravità .....	“	64
9. Modalità procedurali e documentazione.....	“	65
10. Trattamento economico.....	“	67
11. Esonero dal servizio notturno.....	“	69

## TITOLO III

<b>ELEVAZIONE CULTURALE</b> .....	“	70
-----------------------------------	---	----

## CAPITOLO XII

<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b> .....	pag.	70
1. Natura del beneficio.....	“	70
2. Modalità di concessione e di fruizione.....	“	71
3. Sede dei corsi.....	“	73
 <b>CAPITOLO XIII</b>		
<b>CONGEDO PER LA FORMAZIONE</b> .....	“	74
1. Natura del beneficio .....	“	74
2. Modalità di concessione .....	“	74
3. Interruzione del congedo.....	“	75
4. Posizione del militare.....	“	75
5. Procedure amministrative.....	“	76
 <b>TITOLO IV</b>		
<b>PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI</b> .....	“	77
 <b>CAPITOLO XIV</b>		
<b>PERMESSI RETRIBUITI</b> .....	“	77
1. Natura del beneficio.....	“	77
2. Modalità procedurali e documentazione.....	“	78
 <b>CAPITOLO XV</b>		
<b>CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI</b> .....	“	79
1. Natura del beneficio.....	“	79
2. Modalità procedurali.....	“	80
3. Documentazione.....	“	81
 <b>TITOLO V</b>		
<b>PERMESSI VARI</b> .....	“	83
 <b>CAPITOLO XVI</b>		
<b>ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI</b> .....	“	83
1. Permessi per esercizio del mandato elettorale .....	“	83
2. Permessi brevi.....	“	85
3. Riposo per donatori di sangue ed emocomponenti.....	“	85

4. Partecipazione ai riti religiosi.....	pag.	87
5. Benefici per il personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica.....	“	87

**PARTE SECONDA**

<b>DISPOSIZIONI PER I CARABINIERI AUSILIARI IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RICHIAMATI</b> .....	“	89
--	---	----

**TITOLO VI**

<b>LICENZE</b> .....	“	91
----------------------	---	----

**CAPITOLO XVII**

<b>NORME GENERALI SULLA LICENZA</b> .....	“	91
1. Natura del beneficio.....	“	91
2. Lettera di licenza.....	“	91
3. Principali doveri del militare in licenza.....	“	92
4. Comunicazioni con i militari in licenza.....	“	93
5. Concessione della licenza per l'estero.....	“	93
6. Proroga alla licenza.....	“	93
7. Spese di viaggio per recarsi in licenza.....	“	94

**CAPITOLO XVIII**

<b>LICENZA ORDINARIA</b> .....	“	95
1. Generalità.....	“	95
2. Individuazione dei giorni festivi non computabili.....	“	96
3. Attribuzione e computo dei giorni di viaggio.....	“	97
4. Interruzione della licenza ordinaria.....	“	98
5. Riposo medico domiciliare.....	“	98
6. Pianificazione della fruizione della licenza ordinaria.....	“	98
7. Riposo settimanale.....	“	99

**CAPITOLO XIX**

<b>LICENZA BREVE</b> .....	“	100
1. Generalità.....	“	100

## CAPITOLO XX

<b>LICENZA STRAORDINARIA</b> .....	pag.	102
1. Generalità.....	“	102
2. Autorità competente a concedere la licenza .....	“	102
3. Licenza per eccezionali motivi di carattere privato .....	“	103
4. Licenza per imminente pericolo di vita o per morte di un familiare.....	“	103
5. Licenza per matrimonio.....	“	103
6. Licenza di convalescenza.....	“	104
7. Licenza per esami .....	“	108
8. Licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.....	“	110
9. Licenza per cure termali.....	“	111

## CAPITOLO XXI

<b>LICENZA SPECIALE</b> .....	“	113
1. Generalità.....	“	113
2. Autorità competente a concedere la licenza .....	“	113
3. Licenza di trasferimento.....	“	113
4. Licenza per campagna elettorale.....	“	115
5. Licenza per recupero festività soppresse.....	“	116
6. Licenza per pellegrinaggio a Lourdes.....	“	116
7. Licenza agonistica.....	“	117
8. Licenza illimitata in attesa di congedo.....	“	117
9. Licenza di determinazione ministeriale.....	“	118

## TITOLO VII

<b>PERMESSI VARI</b> .....	“	119
----------------------------	---	-----

## CAPITOLO XXII

<b>ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI</b> .....	“	119
1. Permessi per esercizio del mandato elettorale.....	“	119
2. Riposo per donatori di sangue ed emocomponenti.....	“	120
3. Partecipazione ai riti religiosi.....	“	122
4. Benefici per il personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica.....	“	122

<b>ANNESSO A</b> .....	pag.	124
<b>ANNESSO B</b> .....	“	125
<b>ANNESSO C</b> .....	“	126
<b>ANNESSO D</b> .....	“	127

## **PREMESSA**

La presente pubblicazione ha lo scopo di riunire ed armonizzare, in un unico ed agile strumento di consultazione, tutte le disposizioni normative ed applicative in materia di congedi, licenze e permessi del personale, perseguendo l'obiettivo di rendere agevole la lettura ed esauriente la trattazione, attraverso un quadro sistematico, completo ed aggiornato delle tematiche esposte.

In tale ottica, sono state raccolte le norme che disciplinano in modo specifico le seguenti materie: licenze, congedi di maternità, di paternità e parentali, permessi e congedi per assistenza a portatori di handicap, permessi per il diritto allo studio, congedo per la formazione, permessi e congedi per eventi e cause particolari, permessi per esercizio del mandato elettorale, permessi brevi, riposo per donatori di sangue, permessi per la partecipazione ai riti religiosi.

Al riguardo, per agevolare la consultazione degli argomenti, suddivisi per aree tematiche, e per semplificare l'applicazione delle disposizioni, il compendio è articolato in due parti, di cui la:

- prima riguarda tutto il personale in servizio permanente, in congedo ed in ferma volontaria;
- seconda interessa solo i carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria e biennale, ad esclusione di quelli richiamati, ai quali si estendono le disposizioni della prima parte.

---

Nota: questa pagina è il retro della pagina Premessa.

**PARTE PRIMA**

**DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE,  
AD ESCLUSIONE DEI CARABINIERI AUSILIARI  
IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE**



---

Nota: questa pagina è il retro del titolo della PARTE PRIMA.

# TITOLO I

## LICENZE

### CAPITOLO I

#### NORME GENERALI SULLA LICENZA

##### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

La licenza<sup>1</sup>:

- a. è la facoltà riconosciuta al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Reparto cui appartiene;
- b. lascia il militare libero da ogni servizio;
- c. è sospesa o interrotta:
  - (1) all'ordine di mobilitazione;
  - (2) per eccezionali motivi di servizio;
  - (3) per ordine del Ministero della Difesa;
  - (4) per diffuse malattie infettive, limitatamente alle zone colpite;
- d. è subordinata alle esigenze del servizio, ad eccezione di quella di convalescenza e per gravi motivi, riconducibili ad infermità o malattia e ad imminente pericolo di vita o morte:
  - (1) del coniuge<sup>2</sup>;
  - (2) dei genitori;
  - (3) dei figli;
  - (4) dei fratelli e delle sorelle;
  - (5) dei suoceri;
  - (6) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (7) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi.

---

<sup>1</sup> Articoli 1, 3 e 4, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>2</sup> Vedasi circolare n. 201/1-1 di prot. in data 27 luglio 2005 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM – Ufficio Legislazione "Effetti giuridici della convivenza".

## **2. LETTERA DI LICENZA**

- a. L'autorità che concede il beneficio:
  - (1) rilascia al militare la lettera di licenza<sup>3</sup>, che ne comprova la regolare posizione;
  - (2) dà corso ai provvedimenti amministrativi ad esso connessi.
- b. Il Reparto di appartenenza del militare trasferito deve segnalare a quello di nuova assegnazione:
  - (1) tutte le licenze fruita dal militare durante l'anno in corso;
  - (2) la licenza ordinaria non fruita durante l'anno precedente, per motivi di servizio o di natura personale<sup>4</sup> o perché in aspettativa o in licenza straordinaria di convalida per infermità.
- c. Il militare ha l'obbligo di esibire, su richiesta, la lettera di licenza:
  - (1) alle Superiori Autorità militari;
  - (2) alle ronde, quando il capo ronda sia di grado uguale o superiore;
  - (3) in viaggio al personale delle ferrovie.
- d. In caso di smarrimento della lettera di licenza, il militare deve denunciarne l'accaduto al locale Comando Stazione Carabinieri, che fornirà un duplicato del documento, dandone avviso al Comando che ha rilasciato l'originale. Qualora lo smarrimento avvenga durante il viaggio, il militare deve informare anche gli agenti di pubblica sicurezza in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

## **3. PRINCIPALI DOVERI DEL MILITARE IN LICENZA**

Il militare in licenza:

- a. in territorio nazionale<sup>5</sup>:
  - (1) può indossare l'abito civile. Se indossa l'uniforme deve attenersi alle norme vigenti per i militari di sede nella località ove fruisce della licenza;
  - (2) anche se in abito civile, ed in specie all'estero, deve serbare sempre contegno esemplare;

---

<sup>3</sup> Articolo 6 e allegato 4, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>4</sup> Articolo 55, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>5</sup> Capo III, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- (3) può recarsi in località diversa da quella indicata sulla lettera di licenza, purché si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile;
  - (4) che, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, non rientra dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni disciplinari, amministrative e penali, previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
  - (5) quando si siano determinate nella Nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare l'ordine pubblico, ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio Reparto;
  - (6) all'ordine di mobilitazione, ha l'obbligo di rientrare immediatamente al proprio Reparto, senza speciali ordini;
- b. all'estero non può, di massima, indossare l'uniforme. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'Autorità che concede la licenza, sentita la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato, qualora il militare sia invitato a partecipare a raduni, manifestazioni o cerimonie per i quali l'Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme<sup>6</sup>.

#### **4. COMUNICAZIONI CON I MILITARI IN LICENZA**

- a. L'Autorità militare deve inviare le comunicazioni di servizio al proprio dipendente in licenza nel territorio nazionale, tramite il Comando Stazione Carabinieri della località in cui il militare fruisce della licenza<sup>7</sup>.
- b. Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con l'Autorità militare dalla quale dipende.

#### **5. CONCESSIONE DELLA LICENZA PER L'ESTERO**

- a. Le modalità procedurali sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>8</sup>.
- b. Con il militare in licenza all'estero l'Autorità militare corrisponde tramite l'Addetto militare o, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica o consolare<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Articolo 21, Regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010).

<sup>7</sup> Vedasi nota 4.

<sup>8</sup> Vedasi circolari n. 15/2-Sic. "R" in data 16 marzo 1999, n. 15/6- Sic. in data 29 aprile 1999 e n. 15/2-2-1999-Sic. "R" in data 29 marzo 2001 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Segreteria NATO - UEO.

<sup>9</sup> Articolo 23, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

- c. Il militare in licenza all'estero corrisponde con l'Autorità militare dalla quale dipende, tramite l'Addetto militare ed, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica e consolare.

## **6. PROROGA ALLA LICENZA**

- a. La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da particolari importanti motivi di carattere privato<sup>10</sup>.
- b. La richiesta di proroga deve essere documentata ed inoltrata direttamente al Reparto di appartenenza, anche tramite il locale Comando Stazione Carabinieri.
- c. La proroga deve essere sempre autorizzata dall'Autorità che ha concesso la licenza.

---

<sup>10</sup> Capo XII, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

## **CAPITOLO II**

### **LICENZA ORDINARIA**

#### **1. GENERALITÀ**

- a. Il personale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuita.
- b. La licenza ordinaria<sup>11</sup>:
  - (1) è un diritto irrinunciabile;
  - (2) è rilasciata per consentire un adeguato periodo di riposo, nell'interesse del militare e dell'Amministrazione;
  - (3) è riferita all'anno solare;
  - (4) va computata dal 1° gennaio di ogni anno;
  - (5) decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio. Tuttavia, per comprovate esigenze del militare connesse con la prenotazione di viaggi, il Comandante del Reparto la rilascia fino a 15 giorni prima della data di decorrenza;
  - (6) è calcolata in giorni interi;
  - (7) è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni<sup>12</sup>;
  - (8) è cumulabile, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, con:
    - (a) tutti gli altri tipi di licenza, ad eccezione di quella straordinaria:
      - di convalescenza;
      - per cure termali, nei casi espressamente previsti<sup>13</sup>;
    - (b) il riposo compensativo, fruibile per un massimo complessivo di 3 giorni<sup>14</sup>;
  - (9) è subordinata alle esigenze del servizio.
- c. La licenza ordinaria deve essere fruita entro l'anno solare di riferimento, sulla base di una pianificazione che garantisca, con regolarità, il pieno recupero psico-fisico di ciascun militare. Il rinvio sistematico della relativa fruizione e l'accumulo di periodi non fruiti costituisce "patologia di sistema".
- d. E' precipuo compito dei Comandanti di Reparto garantire la puntuale osservanza della normativa di settore.

#### **2. GIORNI DI LICENZA SPETTANTI**

- a. La durata del periodo di licenza varia individualmente a seconda dell'anzianità di servizio e del numero di giorni su cui è distribuito l'orario settimanale di lavoro.
- b. In caso di orario settimanale di lavoro articolato su<sup>15</sup>:

---

<sup>11</sup> Articoli 2-bis, 3, 5, 28 e 30, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>12</sup> Articolo 55, comma 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>13</sup> Vedasi capitolo IV, paragrafo 6., sottoparagrafo d..

<sup>14</sup> Vedasi circolari n. 113/21-2-1991 in data 29 luglio 1994 e n. 113/21-10-3-1991 in data 23 aprile 1999 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>15</sup> Articolo 47, comma 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

- (1) 6 giorni, il personale ha diritto alla seguente licenza ordinaria annua:
  - (a) fino a 3 anni di servizio: giorni 30 lavorativi;
  - (b) da 3 a 15 anni di servizio: giorni 32 lavorativi;
  - (c) da 15 a 25 anni di servizio: giorni 37 lavorativi;
  - (d) oltre 25 anni di servizio: giorni 45 lavorativi;
  - (e) oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: giorni 47 lavorativi;
- (2) 5 giorni, il personale ha diritto alla seguente licenza ordinaria annua:
  - (a) fino a 3 anni di servizio: giorni 26 lavorativi;
  - (b) da 3 a 15 anni di servizio: giorni 28 lavorativi;
  - (c) da 15 a 25 anni di servizio: giorni 32 lavorativi;
  - (d) oltre 25 anni di servizio: giorni 39 lavorativi;
  - (e) oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: giorni 41 lavorativi.

Tali periodi sono comprensivi delle 2 giornate di riposo per recupero festività sopresse, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937<sup>16</sup>.

- c. La durata del periodo di licenza è comprensiva del viaggio.
- d. Per il computo dell'anzianità di servizio:
  - (1) deve tenersi conto del periodo di servizio militare, svolto a qualsiasi titolo, con o senza soluzione di continuità, nelle Forze di polizia e nelle Forze armate<sup>17</sup>;
  - (2) vanno considerati gli anni di servizio prestati<sup>18</sup>, ad esclusione dei periodi di:
    - (a) aspettativa per motivi privati;
    - (b) sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni del grado.
- e. Nell'anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, il personale ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista.
- f. Qualora nell'anno solare non si compiano dodici mesi di servizio, la licenza ordinaria compete per tanti dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio prestati o che si presume siano da prestare nell'anno.
- g. In caso di trasferimento presso un Reparto con orario di lavoro articolato su giorni diversi, il periodo di licenza spettante è calcolato in proporzione ai dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio svolti nel Reparto di provenienza ed in proporzione ai dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio da svolgere in quello di nuova assegnazione.
- h. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio

<sup>16</sup> Articolo 47, comma 3, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>17</sup> Articolo 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958, articolo 29, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

<sup>18</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero<sup>19</sup>.

- i. Non danno diritto a maturazione del beneficio i periodi di:
  - (1) sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni del grado;
  - (2) licenza straordinaria per congedo parentale, non computabile nel tetto massimo dei 45 giorni calendariali<sup>20</sup>;
  - (3) licenza straordinaria per malattia del figlio<sup>21</sup>;
  - (4) congedo per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità<sup>22</sup>;
  - (5) congedo per la formazione<sup>23</sup>;
  - (6) aspettativa per mandato elettorale;
  - (7) aspettativa per dottorato di ricerca.
- j. Per quanto riguarda la durata della licenza ordinaria del personale che frequenta i corsi di formazione, le citate disposizioni si applicano anche agli allievi, con le modifiche imposte dalle esigenze didattiche e da quelle inerenti alla vita ed al funzionamento dell'Istituto di istruzione<sup>24</sup>. Il militare che frequenta un corso formativo usufruisce, di massima, della licenza ordinaria durante le vacanze e nei periodi di interruzione del corso stesso<sup>25</sup>.
- k. La licenza degli Ufficiali in ferma prefissata decorre dalla data di nomina ad Ufficiale. Pertanto, il periodo di servizio svolto in qualità di allievi non deve essere computato per il calcolo della misura del beneficio spettante.
- l. Al personale richiamato o trattenuto in servizio la licenza deve essere concessa nella misura proporzionale al periodo di servizio prestato. All'atto del collocamento in congedo, il militare deve avere usufruito dei periodi di licenza comunque spettantigli<sup>26</sup>.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI FESTIVI NON COMPUTABILI**

- a. La durata della licenza ordinaria è calcolata in giorni lavorativi. A tal fine:
  - (1) sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale<sup>27</sup>;

---

<sup>19</sup> Articolo 47, comma 6, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>20</sup> Vedasi titolo II, capitolo VIII, paragrafo 4., sottoparagrafo e..

<sup>21</sup> Vedasi titolo II, capitolo IX, paragrafo 3., sottoparagrafo b..

<sup>22</sup> Vedasi titolo II, capitolo XI, paragrafo 10., sottoparagrafo b..

<sup>23</sup> Vedasi titolo III, capitolo XIII, paragrafo 4..

<sup>24</sup> Vedasi Regolamenti delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>25</sup> Articolo 28, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>26</sup> Allegati 1 e 2, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>27</sup> Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo V, capitolo XVI, paragrafo 5..



- (2) in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.
- b. Sebbene il computo della durata della licenza ordinaria spettante venga effettuato in giorni lavorativi, il personale deve essere considerato legittimamente assente anche:
- (1) nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di licenza;
- (2) nella domenica immediatamente:
- (a) precedente, a condizione che non abbia già usufruito di riposo settimanale in altro giorno della settimana;
- (b) successiva a tale licenza;
- (3) nei giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di licenza immediatamente precedenti o successivi.
- Per immediatamente precedente e successivo si intende la domenica o il giorno festivo antecedente o seguente, senza soluzione di continuità, alla licenza.

#### **4. GIORNATE DI RIPOSO PER RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE**

- a. Ai periodi di licenza ordinaria vanno aggiunte 4 giornate di riposo<sup>28</sup>:
- (1) fruibili soltanto nell'anno solare di riferimento, anche singolarmente, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno<sup>29</sup>;
- (2) cumulabili con le licenze ordinaria e straordinaria e, compatibilmente con le esigenze di servizio, con il recupero compensativo, fruibile per un massimo complessivo di 3 giorni;
- (3) assimilabili alla licenza ordinaria e come tali:
- (a) assoggettate alla medesima disciplina procedurale;
- (b) concesse, previa presentazione di apposita richiesta, dalla medesima Autorità competente a concedere la licenza ordinaria.
- b. Le giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, sono forfettariamente compensate ai sensi della normativa vigente<sup>30</sup>, con provvedimento motivato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- c. Il diniego dell'attribuzione del beneficio costituisce ipotesi del tutto eccezionale, giustificabile solo in presenza di oggettive e indilazionabili esigenze di impiego, quando l'assenza del militare comprometterebbe gravemente la continuità del servizio.
- d. Il compenso non spetta per le assenze dal servizio derivanti da motivi personali.
- e. L'indebita attribuzione del compenso comporta la diretta responsabilità amministrativa dell'Autorità che l'ha concesso.

<sup>28</sup> Articolo 1, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1977, n. 937 e articolo 47, comma 4, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>29</sup> Allegati 1, 2 e 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>30</sup> Lire 8.500 giornaliere lorde, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

- f. La mancata presentazione della domanda da parte degli interessati comporta la perdita del diritto a fruire delle 4 giornate di riposo o del compenso forfetario sostitutivo.

## **5. AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA**

- a. La licenza ordinaria è concessa dal Comandante di Reparto dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell’Autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego<sup>31</sup>.
- b. La licenza all’Ufficiale Generale o al Colonnello è concessa dal Generale dal quale dipende.
- c. La concessione della licenza avviene secondo le previsioni di apposita pianificazione curata dai Comandanti di Reparto, così da garantire il giusto temperamento tra le esigenze dei singoli e quelle dell’Amministrazione. Deroghe o varianti alla pianificazione possono essere consentite solo a seguito di oggettive e insuperabili ragioni di servizio<sup>32</sup>.

## **6. LICENZA NON FRUITA NEL CORSO DELL’ANNO**

- a. Costituisce diritto/dovere di ciascun militare poter fruire della licenza spettante entro l’anno di riferimento, evitando ogni sistematico rinvio. E’ compito dei Comandanti ad ogni livello vigilare affinché il diritto venga fruito entro il termine previsto. L’eventuale rinvio della fruizione di periodi di licenza, oltre l’anno di riferimento, può essere autorizzato:
- solo qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno. In tal caso, il beneficio deve essere fruito entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza<sup>33</sup>
  - laddove, compatibilmente con le esigenze di servizio, ricorrano motivate necessità di carattere personale. Anche in questo caso, la licenza residua al 31 dicembre deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Articolo 27, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

<sup>32</sup> Il diniego della licenza è documentato attraverso l’apposita funzione del “Memoriale Informatizzato” (accessibile dall’applicativo “My PERSeO”), che ne lascia traccia sulla copia cartacea, sui sistemi digitali e all’indirizzo di posta elettronica con cui l’interessato si è accreditato per ricevere le notifiche del Memoriale.

<sup>33</sup> Articolo 26, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>34</sup> Articolo 26, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Per il personale, compreso quello dirigente, inviato in missione all'estero i termini in argomento decorrono dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio<sup>35</sup>.

- b. All'approssimarsi della scadenza del predetto termine dei 18 mesi (o della cessazione dal servizio da parte dell'interessato), il Comandante di Reparto provvede a concedere – in tempo utile rispetto al computo dei periodi cumulati – tutta la licenza residua che andrà fruita obbligatoriamente<sup>36</sup>.

#### **7. REVOCA DELLA LICENZA CONCESSA**

Al personale, compreso quello dirigente, a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa, ma non fruita, compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del beneficio e connesse al mancato viaggio e soggiorno<sup>37</sup>.

#### **8. RICHIAMO IN SERVIZIO DALLA LICENZA**

Al personale, compreso quello dirigente, richiamato dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, compete il rimborso delle spese<sup>38</sup>:

- a. di viaggio per il rientro in sede, nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruita della licenza ordinaria;
- b. anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

#### **9. PIANIFICAZIONE E FRUIZIONE DELLA LICENZA**<sup>39</sup>

- a. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.
- b. E' dovere del superiore regolare i turni di servizio, al fine di garantire a ciascun dipendente il totale godimento della licenza ordinaria nei termini prescritti<sup>40</sup>.
- c. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun Reparto deve predisporre e approvare la pianificazione della licenza ordinaria del personale dipendente per l'anno successivo, tenuto conto delle preferenze espresse e/o esigenze rappresentate e garantendo, nel contempo, la funzionalità dei Reparti e degli Uffici.
- d. La pianificazione costituisce una programmazione di massima e, pertanto, può essere modificata, in relazione a eventuali sopravvenute esigenze di servizio o

---

<sup>35</sup> Articolo 26, comma 2, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>36</sup> In relazione all'autonomia gestionale riconosciuta, per ruolo contrattuale, alla categoria dei dirigenti, è responsabilità di questi ultimi la pianificazione e la regolare fruizione della propria licenza, al fine di evitare accumuli eccessivi di beneficio non fruito.

<sup>37</sup> Articolo 26, comma 3, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>38</sup> Articolo 47, comma 12, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>39</sup> Vedasi circolare n. 32/151-2-2003 in data 11 aprile 2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

<sup>40</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

personali, non altrimenti prevedibili. Essa, pertanto, non può essere sistematicamente o inopinatamente disattesa. Ciascun Comandante deve, salvo comprovate esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili, garantire la concessione dei periodi di licenza pianificati. In tale ottica, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei Reparti e di consentire la riorganizzazione delle assenze e dei servizi, il militare deve dare preventiva e sollecita comunicazione al diretto superiore quando impedimenti e/o situazioni sopravvenute non gli consentono la fruizione di una licenza già pianificata.

- e. La mancata fruizione della licenza nel periodo già pianificato non costituisce, di per sé, legittimazione a rinviare il beneficio all'anno successivo, salvo che ricorrano le condizioni di cui al precedente paragrafo 6 e deve essere, pertanto, prontamente riprogrammata.
- f. Ogni Reparto, entro il 30 giugno di ciascun anno, provvede ad aggiornare la pianificazione annuale relativa al successivo semestre, al fine di riprogrammare eventuali periodi pianificati, ma non fruiti.
- g. Particolare attenzione dovrà essere posta in quei casi di eccessivo accumulo di beneficio residuo e, nell'ultimo semestre utile per la relativa fruizione (primo semestre del secondo anno successivo a quello di riferimento) dovrà essere profuso ogni sforzo, con responsabile collaborazione dell'interessato, per esaurire entro il predetto limite in maniera equilibrata la licenza non altrimenti rimandabile (anche al fine di prevenire la situazione di cui al paragrafo 6, lett. b).
- h. La domanda di licenza ordinaria può essere presentata all'Autorità competente al rilascio fino a 30 giorni prima di quello di inizio della relativa fruizione.

## **10. SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

- a. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria<sup>41</sup>:
  - (1) ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni;
  - (2) vanno adeguatamente e debitamente documentate e comunicate tempestivamente dall'interessato, per permettere all'Amministrazione di eseguire gli accertamenti del caso.
- b. La licenza ordinaria viene, altresì, sospesa in occasione del rilascio di una licenza straordinaria<sup>42</sup>.

## **11. ASSENZE PER INFERMITÀ**

Le assenze per infermità, anche se protrate per l'intero anno solare, non riducono il diritto alla licenza ordinaria<sup>43</sup>. Pertanto, il personale posto in aspettativa per motivi di salute matura il beneficio anche durante tale periodo, a prescindere dalla sua durata, ed ha diritto a fruirne una volta rientrato in servizio<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Articolo 47, comma 11, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>42</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>43</sup> Articolo 47, comma 10, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>44</sup> Circolare n. M\_D GMIL II 6 1 0266842, in data 25 maggio 2010, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

## **12. LICENZA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

- a. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, dagli accordi internazionali ovvero dalle norme proprie dell'organismo, accettate dall'Autorità nazionale.
- b. Le modalità procedurali per la concessione del beneficio sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>45</sup>.
- c. Il periodo di licenza per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche nelle sedi disagiate ed in quelle particolarmente disagiate, individuate con decreto ministeriale, è aumentato rispettivamente di 7 e 10 giorni<sup>46</sup>.
- d. I militari in servizio all'estero, che non abbiano goduto della licenza ordinaria nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio, possono fruirne entro il secondo semestre dell'anno successivo<sup>47</sup>.
- e. Il periodo di licenza è calcolato in giorni lavorativi.

## **13. PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA**

La licenza ordinaria spettante al personale, anche di qualifica dirigenziale, è obbligatoriamente fruita e non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età<sup>48</sup>.

Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le sole fattispecie in cui il mancato utilizzo della licenza ordinaria sia conseguenza di eventi anomali e non prevedibili, da cui sia derivata la cessazione del rapporto di servizio, ovvero, a prescindere dal motivo del congedo (anche se "a domanda" o "per limiti di età"), non sia dipeso dalla volontà del militare (ad es. condotte dilatorie tese a disattendere ripetutamente la pianificazione di reparto) o dalla negligente vigilanza dell'Amministrazione, e agli atti esista la pertinente documentazione comprovante che l'interessato non abbia potuto fruire della licenza spettante a causa dei sopravvenuti impedimenti<sup>49</sup>.

Il titolare di ogni articolazione ordinativa (in particolare i Comandanti di Reparto) hanno l'onere di porre in essere ogni necessaria verifica affinché sia evitata qualsiasi forma di ingiustificato accumulo del beneficio attraverso un'accurata attività di programmazione e controllo, anche in ragione dei possibili profili di responsabilità erariale che, in caso di negligenza, ne potrebbero derivare.

La corretta pianificazione delle assenze costituisce specifico obiettivo organizzativo, oggetto di controllo e valutazione da parte dei superiori livelli gerarchici, anche sotto il profilo delle capacità gestionali.

Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito anche nei casi di transito nell'impiego civile<sup>50</sup>, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita<sup>51</sup>.

---

<sup>45</sup> Vedasi circolare n. 133/86-26-2-1976 in data 12 luglio 1993 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>46</sup> Articoli 35 e 39, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare".

<sup>47</sup> Articolo 55, comma 3, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>48</sup> Articolo 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dall'art.1, L. n.135/2012.

<sup>49</sup> Circolare n. MD GMIL REG2020 049944 in data 23 dicembre 2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, diramata con circolare n. 32/140-17-2003 in data 24 marzo 2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare.

<sup>50</sup> Articolo 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare".

<sup>51</sup> Articolo 26, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

#### **14. RIPOSO SETTIMANALE**

Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinate da apposita circolare in materia<sup>52</sup>.

#### **15. ASSENZA DAL SERVIZIO DEL PERSONALE FACENTE PARTE DEI CONTINGENTI IMPIEGATI NEI TEATRI OPERATIVI FUORI AREA**<sup>53</sup>

##### **a. Durante gli impieghi in teatro operativo.**

(1) Secondo la normativa vigente competono i giorni di assenza previsti dalle norme che ne disciplinano l'impiego a seguito di accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'organismo sovranazionale di impiego accettate dall'autorità nazionale. A tale scopo il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), emana specifiche direttive in cui disciplina gli anzidetti periodi di assenza riconosciuti nella misura di:

(a) 2,5 giorni al mese a titolo di riposo recupero delle energie psicofisiche (*Rest and Recuperation*);

(b) 96 ore consecutive di assenza dal servizio dopo 120 giorni continuativi di impiego.

(2) Entrambi gli istituti devono essere fruiti, a pena di decadenza, durante il periodo di permanenza all'estero. Le disposizioni di dettaglio sono riepilogate nell'Annesso C.

##### **b. All'atto del rientro in patria.**

I riposi settimanali sono fruiti nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante (4 giorni al mese, coincidenti con le domeniche) ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore (*Rest and Recuperation* e 96 ore consecutive di assenza)<sup>54</sup>.

Il beneficio non è monetizzabile e non è assimilabile alla licenza<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Circolare n. 90/277-1962 in data 30 aprile 2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento.

<sup>53</sup> Circolare n. MD GMIL II 510306640 in data 24 luglio 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>54</sup> Circolare n. 90/203-31-5-1962 in data 5 marzo 2007 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento.

<sup>55</sup> Vedasi circolare n. 90/201-3-5-1962 in data 21 settembre 2002 e n. 90/203-6-1962 in data 23 luglio 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento.

## CAPITOLO III

### LICENZA STRAORDINARIA

#### 1. GENERALITÀ

La licenza straordinaria<sup>56</sup>:

- a. ha lo scopo di permettere al personale di assentarsi dal servizio in presenza di specifiche situazioni legittimanti. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto;
- b. è subordinata alle esigenze del servizio<sup>57</sup>, salvo quanto diversamente previsto;
- c. deve essere concessa, a prescindere dalla fruizione dell'intera licenza ordinaria;
- d. è calcolata in giorni calendariali.

#### 2. AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

- a. Le licenze straordinarie, salvo quanto previsto al sottoparagrafo c., sono concesse dal Comandante di Corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego<sup>58</sup>.
- b. Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, ad eccezione di quella per gravi motivi riconducibili al riposo medico ed all'imminente pericolo di vita o alla morte:
  - (1) del coniuge<sup>59</sup>;
  - (2) dei genitori;
  - (3) dei figli;
  - (4) dei fratelli e delle sorelle;

---

<sup>56</sup> Articolo 48, comma 1, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>57</sup> Articoli 3 e 28, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>58</sup> Articolo 25, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>59</sup> Vedasi circolare n. 201/1-1 di prot. in data 27 luglio 2005 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM – Ufficio Legislazione "Effetti giuridici della convivenza".

- (5) dei suoceri;
  - (6) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (7) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi.
- c. Il Comandante di Reparto concede a tutto il personale dipendente la licenza straordinaria:
- (1) per gravi motivi, solo se riconducibili al riposo medico ed all'imminente pericolo di vita o alla morte dei soggetti indicati al sottoparagrafo b.;
  - (2) per matrimonio;
  - (3) speciale di trasferimento.
- In tali ipotesi, comunque, la concessione della licenza va comunicata al Comando di Corpo.

### **3. SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

Durante la fruizione di una licenza straordinaria, il militare può chiederne la sospensione, qualora sopraggiunga una nuova situazione legittimante che gli consenta di fruire di una diversa tipologia di licenza straordinaria.

### **4. TIPOLOGIE**

- a. E' compresa nel limite massimo di 45 giorni annui la licenza straordinaria:
- (1) per gravi motivi;
  - (2) di convalescenza;
  - (3) per matrimonio;
  - (4) per esami:
    - (a) militari;
    - (b) di stato;
    - (c) scolastici, universitari e post-universitari<sup>60</sup>;
  - (5) per cure termali<sup>61</sup>;
  - (6) per aggiornamento scientifico<sup>62</sup>;
  - (7) per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l'accesso ad altre carriere;

---

<sup>60</sup> Articolo 78, comma 1, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

<sup>61</sup> Articolo 13, comma 4, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.

<sup>62</sup> Articolo 16, comma 4, D.P.R. 31 luglio, 1995, n. 394.



- (8) per congedo parentale<sup>63</sup>.
- b. Non è compresa nel limite massimo di 45 giorni annui la licenza straordinaria:
- (1) speciale di trasferimento<sup>64</sup>;
  - (2) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti<sup>65</sup>;
  - (3) per campagna elettorale;
  - (4) per motivi di studio<sup>66</sup>;
  - (5) per frequenza corsi per scuola di specializzazione per ufficiali medici in servizio permanente;
  - (6) per donazione di organi<sup>67</sup>;
  - (7) per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali<sup>68</sup>;
  - (8) per congedo parentale<sup>69</sup>;
  - (9) per adozione o affidamento preadottivo<sup>70</sup>;
  - (10) per malattia del figlio<sup>71</sup>;
  - (11) per gravidanza;
  - (12) illimitata in attesa di congedo<sup>72</sup>.

---

<sup>63</sup> Articolo 32, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; articolo 58, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; articolo 25, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>64</sup> Articolo 48, comma 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>65</sup> Articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>66</sup> Articolo 2, legge 13 agosto 1984, n. 476 e articolo 6, comma 7, legge 30 novembre 1989, n. 398.

<sup>67</sup> Articolo 56, comma 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>68</sup> Articolo 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

<sup>69</sup> Articolo 32, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>70</sup> Articoli 26 e 27, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>71</sup> Articolo 47, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>72</sup> Articolo 24, del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri (DM 26 febbraio 1992).

## CAPITOLO IV

### LICENZE STRAORDINARIE COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

#### 1. GENERALITÀ

- a. In ogni anno solare il personale ha diritto di fruire complessivamente di 45 giorni di licenza straordinaria, computabili nel limite massimo di 45 giorni annui<sup>73</sup>.
- b. Il militare che, non avendo ancora superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria, chieda di beneficiare di un ulteriore periodo di licenza straordinaria a qualsiasi titolo computabile, per un numero di giorni eccedente tale limite, può fruire del beneficio richiesto solo nella misura necessaria al raggiungimento dei 45 giorni annui.
- c. Il personale in servizio permanente che, non avendo ancora superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria computabili, debba fruire per motivi sanitari di un periodo di licenza straordinaria oltre il limite massimo di 45 giorni annui, viene collocato in aspettativa d'ufficio dal Comando di appartenenza<sup>74</sup>.
- d. Il personale in ferma volontaria non può essere collocato in aspettativa<sup>75</sup>.

#### 2. LICENZA PER GRAVI MOTIVI

- a. La licenza compete fino a 45 giorni (il militare può chiedere fino a 10 giorni, in caso di morte o imminente pericolo di vita di uno dei soggetti di cui al sottoparagrafo b., comma (1)).
- b. Il beneficio è concesso in caso di:
  - (1) imminente pericolo di vita o morte:
    - (a) del coniuge<sup>76</sup>;

---

<sup>73</sup> Articolo 37, comma 3, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>74</sup> Vedasi circolare n. 13219-9/M-115-2 in data 22 dicembre 2000 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale.

<sup>75</sup> Cambia, tuttavia, la durata della licenza massima fruibile: vedere il sottoparagrafo "c" a pag. 25.

<sup>76</sup> Vedasi circolare n. 201/1-1 di prot. in data 27 luglio 2005 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM – Ufficio Legislazione "Effetti giuridici della convivenza".

- (b) dei genitori;
  - (c) dei figli;
  - (d) dei fratelli e delle sorelle;
  - (e) dei suoceri;
  - (f) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (g) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;
- (2) assenze dovute ad infermità o malattie (compresi i riposi medici ed i ricoveri in luogo di cura)<sup>77</sup>, documentate da idonea certificazione sanitaria. Il certificato di riposo medico, che giustifica l'assenza dal servizio del militare, costituisce il presupposto per il successivo rilascio della lettera di licenza da parte del Comandante di Reparto, che ha comunque l'obbligo di informare il Comando di Corpo<sup>78</sup>. Per quanto attiene al regime delle visite di controllo sulle assenze per malattia si rimanda all'Annesso D;
- (3) eventuali gravi motivi debitamente documentati, compresa la malattia del figlio di età inferiore a tre anni<sup>79</sup>. Al Comandante di Corpo è attribuito il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi addotti dal richiedente e di accertarne la reale esistenza, nonché di concedere un periodo di licenza inferiore rispetto a quello richiesto. Fermo restando il prudente apprezzamento dell'Autorità competente a concedere la licenza straordinaria, il beneficio è concesso, a titolo esemplificativo, in caso di:
- (a) aborto della consorte;
  - (b) visita medica per l'ammissione alle cure termali;
  - (c) donazione di sangue a scopo terapeutico;
  - (d) comparizione dinanzi all'Autorità giudiziaria in procedimenti civili e penali per fatti non inerenti al servizio, in qualità di testimone, indagato, imputato, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, attore o convenuto<sup>80</sup>. Qualora la comparizione avvenga nella stessa sede di servizio o in una vicinore, il personale può fruire in alternativa di un permesso breve<sup>81</sup>, se sufficiente a soddisfare l'esigenza;

---

<sup>77</sup> Vedasi paragrafo 3, sottoparagrafo a., comma (1).

<sup>78</sup> Vedasi capitolo III, paragrafo 2, sottoparagrafo c., comma (1).

<sup>79</sup> Circolare n. 72/42-1-2001 in data 04 marzo 2009 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>80</sup> Per il personale convocato dall'autorità giudiziaria per fatti inerenti al servizio, vedasi pag. 54 della direttiva allegata alla circolare n. 6/166/6 in data 16 ottobre 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione.

<sup>81</sup> Vedasi titolo V, capitolo XVI, paragrafo 2.

- (e) assegnazione o revoca o cambio dell'alloggio di servizio, scaturiti da necessità dell'Amministrazione, a prescindere da un formale provvedimento di trasferimento, per fronteggiare le conseguenti esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, nella misura necessaria a soddisfare le medesime, indipendentemente dallo stato civile e dall'anzianità di servizio del militare interessato;
- c. Per il militare in servizio permanente, i periodi di assenza dovuti ad infermità o malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi, attestate da certificazione del medico curante, possono essere commutati in aspettativa, a richiesta dell'interessato. La relativa istanza deve essere presentata al Comando di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in servizio<sup>82</sup>.
- d. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi<sup>83</sup>.

### 3. LICENZA DI CONVALESCENZA

#### a. Natura del beneficio<sup>84</sup>

- (1) La licenza compete fino a 45 giorni, in cui non vanno computati i giorni di ricovero. E' considerato ricovero il periodo:
  - (a) di permanenza in luogo di cura, sia civile che militare, anche se soltanto ai fini dell'osservazione;
  - (b) che il militare trascorre a disposizione della commissione medico-ospedaliera durante o al termine della licenza di convalescenza.
- (2) Il personale assente dal servizio durante il periodo di ricovero è considerato in licenza straordinaria per gravi motivi.
- (3) Il militare che debba presentarsi alla commissione medico-ospedaliera al termine della licenza di convalescenza deve essere munito di regolare bassa di entrata.
- (4) Qualora il personale venga ricoverato al termine o durante la licenza di convalescenza, anche se ai soli fini dell'osservazione, l'eventuale nuova licenza decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando, invece, viene emesso un provvedimento medico-legale

---

<sup>82</sup> Vedasi circolare n. 13219-9/M-115-2 in data 22 dicembre 2000 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale.

<sup>83</sup> Articolo 56, comma 5, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>84</sup> Articolo 26, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

al di fuori del ricovero, la decorrenza del beneficio ha inizio dal giorno stesso in cui si effettua la visita medica.

- (5) All'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione, l'organo sanitario fissa la misura dell'inidoneità al servizio, informandone il Comando di Corpo dell'interessato, che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, come appresso specificato.
- (6) Il militare può essere autorizzato a fruire della licenza di convalescenza all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero.
- (7) Durante il periodo in cui il militare è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ricovero in infermeria o in luogo di cura, nonché per licenza di convalescenza, il superiore diretto deve procedere al ritiro ed al deposito, nell'armeria del Reparto, dell'armamento, del munizionamento individuale e delle buffetterie in dotazione al militare<sup>85</sup>.
- (8) Al militare in licenza di convalescenza, per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche, deve essere ritirata la tessera personale di riconoscimento<sup>86</sup>.

**b. Militari in servizio permanente**

- (1) Il personale, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio:
  - (a) fruisce della licenza di convalescenza, concessa fino alla concorrenza dei 45 giorni di licenza straordinaria spettante nell'anno;
  - (b) assente per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria, fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d'ufficio dal Comando di appartenenza<sup>87</sup>.
- (2) I periodi di licenza di convalescenza, concessi a seguito di giudizi degli organi medico-legali, possono essere convertiti in periodi di aspettativa, a domanda, durante la fruizione della licenza medesima.

---

<sup>85</sup> Pubblicazione N. A-8 "Armi e munizioni" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>86</sup> Vedasi circolare n. 1239/9-1-2001 in data 3 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.

<sup>87</sup> Vedasi Allegato A alla circolare n. DGPM/II/SEGR/64/Circ. del 4 febbraio 2002 trasmessa con circolare n. 571/45-1990 17 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali.

La relativa istanza deve essere presentata al Comando di appartenenza entro il termine massimo di 10 giorni dall'inizio del periodo di inidoneità<sup>88</sup>.

- (3) Il personale, a domanda, può chiedere di:
- (a) essere collocato in aspettativa in qualsiasi momento della licenza di convalescenza;
  - (b) fruire, dopo il 1° mese di licenza di convalescenza, della licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno, dei recuperi compensativi, nonché delle 4 giornate di riposo per recupero festività sopresse<sup>89</sup>. Tale richiesta deve essere, comunque, prodotta prima dello scadere del 45° giorno della licenza straordinaria<sup>90</sup>.

**c. Militari in ferma volontaria**

- (1) Indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio, la durata massima della licenza straordinaria di convalescenza è pari a<sup>91</sup>:
- per gli Ufficiali in ferma prefissata, un anno per il periodo di ferma ed un ulteriore anno per il periodo di rafferma;
  - per il restante personale, due anni.
- (2) Il personale, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, della licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso, dei recuperi compensativi, nonché delle 4 giornate di riposo per recupero festività sopresse.
- (3) Il militare che, essendo cessato dalla ferma volontaria, o richiamo, o trattenimento, per non aver riacquisito l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora l'infermità sia dipendente da causa di servizio, continua, ove necessario, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

**d. Militari in congedo e del ruolo d'onore**

Al personale, comunque richiamato o trattenuto senza costituzione di rapporto di impiego, si applicano le disposizioni di cui al sottoparagrafo b., limitatamente alla licenza straordinaria di convalescenza ed alla faccol-

---

<sup>88</sup> Vedasi circolare n. 13219-9/M-115-2 in data 22 dicembre 2000 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale.

<sup>89</sup> Vedasi circolare n. 571/45-1990 in data 17 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali.

<sup>90</sup> Vedasi nota 77.

<sup>91</sup> Art. 26 "Norme unificate per la concessione delle licenze" ed art. 49 co. 1 D.P.R. 395/1995.

tà di fruire della licenza ordinaria ancora spettante, dei recuperi compensativi, nonché delle 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse.

**e. Autonomia decisionale dei Direttori delle Infermerie Presidiarie**

- (1) Il Direttore dell'Infermeria Presidiaria provvede a sottoporre a visita medica il personale che:
  - (a) ne faccia richiesta, se affetto da infermità o lesioni che ne pregiudichino l'efficienza in servizio;
  - (b) presenti certificazioni del medico di fiducia con prognosi superiore complessivamente a 20 giorni;
  - (c) risulti affetto da patologia di natura neuropsichiatrica, indipendentemente da eventuali prognosi emesse da medico di fiducia e con l'obbligo di attivare anche il Servizio di Psicologia Medica.
- (2) Sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti in sede di visita medica, il Direttore dell'Infermeria Presidiaria può proporre al Comando di Corpo la concessione di una licenza di convalescenza sino a 90 giorni, certificando contestualmente la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato del personale interessato senza, pertanto, avviarlo alle competenti commissioni medico-ospedaliere.
- (3) Al termine di tale periodo di licenza, il responsabile dell'Infermeria Presidiaria sottopone nuovamente a visita il personale in questione, disponendone alternativamente:
  - (a) l'idoneità al servizio militare incondizionato;
  - (b) l'invio alla commissione medico-ospedaliera per gli ulteriori provvedimenti medico-legali di competenza.
- (4) Per il personale dimesso dai luoghi civili di cura ed ancora bisognoso di riposo o cure domiciliari, ovvero non in condizione di viaggiare sulla scorta di certificazione del medico di fiducia, i Direttori suddetti provvederanno a:
  - (a) valutare la documentazione sanitaria di dimissione, che i Comandi di Stazione, competenti sul luogo di residenza, inoltrano loro tempestivamente, anche via fax;
  - (b) determinare la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato, osservando le procedure richiamate ai commi (2) e (3).

**f. Militari dimessi da Enti Sanitari Militari**

Le modalità per la concessione della licenza di convalescenza al persona-

le dimesso da Enti Sanitari Militari e le relative modalità procedurali sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>92</sup>.

#### **4. LICENZA PER MATRIMONIO**

- a. Il beneficio:
- (1) è un diritto soggettivo;
  - (2) compete nella misura di 15 giorni;
  - (3) è da porre in relazione con l'evento del connubio che lo origina, anche in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, anteriormente o posteriormente ad essa, purché la scelta soddisfi esigenze connesse a tale circostanza.
- b. Non è consentito respingere la domanda di licenza, differendone o limitandone il periodo di godimento per esigenze di servizio. Infatti, la fruizione del beneficio non è soggetta a discrezionalità del Comandante che, a fronte della domanda dell'interessato, ha solo il potere di:
- (1) controllare, richiedendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell'evento per il quale è prevista la licenza;
  - (2) accertare che la relativa istanza venga proposta con congruo anticipo rispetto al periodo prescelto, che deve essere fissato entro un lasso di tempo dal matrimonio tale da rispettare il nesso di collegamento con l'evento.

#### **5. LICENZA PER ESAMI**

- a. **Esami militari**<sup>93</sup>
- (1) La licenza spetta fino a 30 giorni per sostenere esami militari, nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la preparazione per sostenere le prove.
  - (2) I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto l'Amministrazione può, nel bando di concorso, fissare un

---

<sup>92</sup> Vedasi circolare n. 133/89-6-1-1976 in data 4 settembre 1992 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>93</sup> Allegati 1, 2 e 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".



periodo inferiore per la preparazione del candidato, magari limitato ai giorni di espletamento delle prove di esame o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza.

- (3) Il beneficio è:
- (a) frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame;
  - (b) convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

**b. Esami di stato**

- (1) La licenza spetta fino a 15 giorni per sostenere gli esami di:
- (a) licenza di scuola media di 1° e 2° grado;
  - (b) abilitazione all'esercizio della professione.
- (2) Il beneficio è:
- (a) frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. Ove le prove per l'abilitazione all'esercizio della professione si svolgano in anni solari diversi, competono fino a 15 giorni per ciascuna prova. Tuttavia, considerato che l'esame di stato, pur sostenuto con prove diverse, riveste carattere di unitarietà, il Comandante di Corpo ha facoltà di concedere, per ciascuna prova, un numero di giorni di licenza straordinaria inferiore a quello massimo fruibile, in modo che la sommatoria dei due periodi corrisponda a 15 giorni nei due anni;
  - (b) convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

**c. Esami scolastici, universitari e post-universitari**

- (1) La licenza, beneficio diverso dal diritto allo studio (c.d. "150 ore"), compete per<sup>94</sup>:
- (a) gli esami riguardanti i corsi per il conseguimento<sup>95</sup>:
    - del diploma di:
      - scuola media superiore;
      - laurea;
    - della specializzazione post-universitaria;
    - del diploma accademico o di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, rilasciato:
      - dalle Accademie di belle arti;

---

<sup>94</sup> Articolo 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 78, comma 2, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

<sup>95</sup> Articolo 78, comma 1, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

- dall'Accademia nazionale di danza;
  - dall'Accademia nazionale di arte drammatica,
  - dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
  - dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati;
- di altri titoli rilasciati da scuole pubbliche o parificate;
- (b) i giorni delle prove, oltre al tempo necessario al raggiungimento della sede in cui si svolgerà l'esame ed al rientro nella sede di servizio.
- (2) La licenza spetta anche nell'ipotesi in cui il militare:
- (a) non abbia beneficiato dei permessi per il diritto allo studio<sup>96</sup>;
  - (b) debba sottoporsi all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca, ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
- (3) Il beneficio è convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

## **6. LICENZA PER CURE TERMALI**

Il beneficio, concedibile nella misura massima di 15 giorni l'anno<sup>97</sup>, compete:

- (1) agli invalidi di guerra o per servizio che intendono sottoporsi alle cure termali<sup>98</sup> presso strutture:
- (a) civili;
  - (b) militari, secondo le disposizioni diramate annualmente dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare<sup>99</sup>. In tal caso verrà concessa una licenza "*per gravi motivi*"<sup>100</sup>;

---

<sup>96</sup> Vedasi titolo III, capitolo XII.

<sup>97</sup> Il militare che ha necessità di fruire di un secondo ciclo di cure termali nello stesso anno può ricorrere alla licenza ordinaria e agli istituti ad essa assimilati (recuperi compensativi, legge n. 937/1977).

<sup>98</sup> Articolo 37, comma 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

<sup>99</sup> Qualora la malattia per la quale è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sia stata contratta all'estero, il militare può sottoporsi alle cure presso lo stabilimento balneo-termale militare in regime assimilato al ricovero, con oneri a carico dell'A.D., ai sensi dell'articolo 1, co. 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>100</sup> Circolare n. 33/30-3-2003 in data 29 giugno 2005 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

(2) al personale affetto da malattia non dipendente da causa di servizio, limitatamente alle cure idrotermali<sup>101</sup>.

La licenza per cure termali assorbe il riposo settimanale e le eventuali giornate non lavorative feriali a cavallo del periodo<sup>102</sup>.

Qualora un ciclo terapeutico bisettimanale inizi di lunedì<sup>103</sup>, la licenza viene concessa nella misura di 15 giorni, decorrenti dalla domenica precedente. I riposi delle tre settimane interessate si considerano programmati di domenica e risultano, pertanto, assorbiti dalla licenza.

L'infermità deve essere ricompresa tra quelle elencate nell'allegato al D.M. 15 dicembre 1994.

Il ciclo di cure deve essere prescritto dal medico curante dell'interessato ovvero da un medico specialista della ASL qualora si tratti di malattia non dipendente da causa di servizio.

Tra il periodo di fruizione della licenza per cure termali e quello della licenza ordinaria devono intercorrere almeno 15 giorni<sup>104</sup>, che tuttavia possono essere ridotti per documentate esigenze di carattere eccezionale.

La domanda va presentata al Comando di Corpo di appartenenza, utilizzando l'apposito modulo ed allegando la documentazione prevista<sup>105</sup>.

Al rientro dalla licenza il militare deve documentare l'effettivo svolgimento del ciclo di cure, producendo copia del certificato dello Stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate.

L'eventuale impossibilità di fruire del ciclo di cure per il quale è stata concessa la licenza, compresa l'inidoneità ad effettuare la cura certificata dal medico delle terme in occasione della visita iniziale, determina il venir meno delle condizioni per la concessione della licenza e, conseguentemente, comporta la decadenza dal beneficio con obbligo di immediato rientro al Reparto.

Nel caso di indebita fruizione del beneficio e, a prescindere dalla valutazione di eventuali condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, la relativa posizione amministrativa del militare per il periodo interessato viene definita ricorrendo alla specifica "aspettativa per assenze indebitamente fruite", sempre che l'interessato non intenda o non possa convertire tali giorni ricorrendo alla licenza ordinaria maturata e non ancora fruita. Tale aspettativa è inoltre computabile ai fini dell'anzianità di servizio solo quando l'indebita fruizione non sia imputabile a colpa del militare.

---

<sup>101</sup> Articolo 1506, co. 1, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare".

<sup>102</sup> Giornata del sabato, per chi lavora su 5 giorni settimanali.

<sup>103</sup> Il beneficio può decorrere anche da un giorno diverso (circolari n. 33/30-3-2003 in data 29 giugno 2005 e n. 33/35-1-2003 in data 4 novembre 2005 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione).

<sup>104</sup> Articolo 13, co. 5 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con la legge 638/1983.

<sup>105</sup> Circolare n. 33/124-2-2003 in data 27.03.2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

## **7. LICENZA PER AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO** <sup>106</sup>

Il beneficio compete nella misura di 8 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio, per l'aggiornamento scientifico della specializzazione professionale degli Ufficiali in servizio permanente del Comparto sanitario e psicologico del Ruolo Tecnico.

## **8. LICENZA PER CONCORSI BANDITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACCESSO AD ALTRE CARRIERE**

Il beneficio:

- a. è previsto per i giorni delle prove concorsuali, più l'eventuale viaggio;
- b. può essere concesso più volte nell'anno solare fino ad un massimo di 8 giorni complessivi, compreso il viaggio;
- c. non implica il riconoscimento della possibilità, per il richiedente in ferma, di invocarne il proscioglimento anticipato, intendendo invece tutelare il suo interesse a:
  - partecipare a procedure concorsuali che potrebbero terminare oltre la ferma stessa;
  - conseguire un titolo spendibile dopo aver adempiuto gli obblighi assunti verso l'Amministrazione della Difesa.

## **9. LICENZA PER CONGEDO PARENTALE**

Il personale, compreso quello dirigente, con figli minori di sei anni, che intende avvalersi del congedo parentale retribuito per intero<sup>107</sup>, può chiedere di fruire di un periodo di licenza straordinaria nella misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco dei primi sei anni di vita del bambino, e comunque entro il limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria computabili e fruibili nell'anno di riferimento<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> Articolo 821 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e art. 39 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>107</sup> Articolo 25 D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>108</sup> Vedasi titolo II, capitolo VIII, paragrafo 2.

## CAPITOLO V

### LICENZE STRAORDINARIE NON COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

#### 1. GENERALITÀ

Il militare può fruire delle sottostanti tipologie di licenza straordinaria, che non si computano nel limite massimo di 45 giorni annui.

#### 2. LICENZA SPECIALE DI TRASFERIMENTO

a. Il beneficio:

(1) viene concesso in occasione di trasferimento del personale, anche accasermato<sup>109</sup>, laddove esistano dimostrate esigenze di riorganizzazione familiare, per soddisfare esclusivamente le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio;

(2) non compete in caso di “prima assegnazione”.

b. Per “sede di servizio” si intendono il centro abitato o la località isolata ove è ubicata la struttura presso la quale il militare presta abitualmente servizio. In conseguenza, la licenza di trasferimento non è concedibile nell’ipotesi che il movimento avvenga tra due Comandi/Reparti situati nella stessa “sede di servizio”.

c. La riorganizzazione familiare, condizione intimamente connessa al trasloco, può intendersi come il complesso delle incombenze, riferibili anche alla famiglia mono-componente, necessarie per il ripristino di una normale vita di relazione, fermo restando che il beneficio sarà concesso nella misura opportuna alle effettive esigenze.

d. Il beneficio non è fruibile in assenza delle richiamate condizioni.

La licenza di trasferimento non può, inoltre, essere concessa nel caso in cui il militare, autorizzato a viaggiare dalla località di alloggio verso il Comando/Reparto di precedente assegnazione (pendolarismo), rinnovi la richiesta di autorizzazione dal medesimo alloggio alla nuova destinazione

<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Articolo 56, comma 2, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>110</sup> Circolare n. MD GMIL1 II 5 1 0248948 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 4 giugno 2012.

- e. La licenza compete anche nel caso di trasloco e riorganizzazione familiare del personale in forza a Reparti trasferiti di sede.
- f. In caso di trasferimento in territorio nazionale, spettano giorni<sup>111</sup>:
- (1) 20 al personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
  - (2) 10 al personale non coniugato o senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
- Il beneficio<sup>112</sup>:
- (1) può essere frazionato o differito, per particolari esigenze di servizio o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento;
  - (2) deve essere, comunque, fruito entro il termine di tre anni dall'attuazione del trasferimento.
- g. La licenza in argomento deve essere concessa anche al personale militare ammesso a diverso ruolo/promosso a grado superiore - a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato in cui il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, senza che vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio - e trasferito ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente, a patto che ricorrano le condizioni di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio<sup>113</sup>
- h. Se il militare ha ottenuto il differimento della fruizione del beneficio, in caso di nuovo trasferimento, il primo movimento è da intendersi concluso, cosicché le relative esigenze, eventualmente ancora in sospeso, vengono a cadere in quanto superate dalle nuove. Pertanto, la cumulabilità tra più licenze di trasferimento è inammissibile.
- i. In caso di assegnazione o revoca o cambio dell'alloggio di servizio, scaturiti da necessità dell'Amministrazione, a prescindere da un formale provvedimento di trasferimento, il personale, per fronteggiare le conseguenti esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, può fruire della licenza straordinaria per gravi motivi<sup>114</sup>.
- j. In caso di trasferimento da e per l'estero, spettano giorni:
- (1) 30 al personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
  - (2) 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
- Il beneficio non è frazionabile e non può essere fruito durante il periodo di servizio all'estero.
- k. Il personale comandato in missione all'estero, che non sia destinatario di determinazione di trasferimento, non ha diritto al beneficio, in quanto resta

---

<sup>111</sup> Per il computo dell'anzianità, si rinvia a quanto previsto in tema di licenza ordinaria (capitolo II, paragrafo 2 sottoparagrafo d).

<sup>112</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>113</sup> Circolare n. MD GMIL1 II 5 1 0248948 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 4 giugno 2012.

<sup>114</sup> Vedasi capitolo IV, paragrafo 2., sottoparagrafo b., comma (3), sottocomma (e).

effettivo al Reparto di appartenenza e non è autorizzato a trasferire familiari o masserizie in area di missione.

### **3. LICENZA PER PROTEZIONE SANITARIA CONTRO I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il beneficio<sup>115</sup>:

- a. spetta nella misura di 15 giorni:
  - (1) al personale tecnico-sanitario di radiologia medica;
  - (2) ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare;
  - (3) ai militari che:
    - ( ) svolgono abitualmente specifica attività professionale, in zona controllata<sup>116</sup>;
    - (a) sono adibiti alla ricerca di esplosivi;
    - (b) utilizzano l'apparecchiatura ISP KIT;
    - (c) sono classificati come esposti ed appartenenti alla categoria "A"<sup>117</sup>;
- b. può essere fruito anche in misura frazionata, ma entro l'anno solare di riferimento;
- c. è concesso, qualora il personale sia sottoposto quotidianamente alle emissioni per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno sei mesi all'anno. In tale periodo vanno considerati soltanto i giorni lavorativi. Pertanto, per il relativo computo, dopo avere sottratto dai giorni dell'anno quelli spettanti per:
  - (1) riposo settimanale;
  - (2) riposo festivo;
  - (3) licenza ordinaria;
  - (4) recupero festività soppresse,si ottiene un risultato che, diviso per due, indica il numero minimo di giorni in cui il personale deve essere stato esposto alle emissioni, per potere fruire della licenza.

Il requisito temporale, quale condizione oggettiva per la concessione del beneficio, deve essere rilevabile dal registro di impiego SA/15, ove sono annotati gli interventi operativi e le attività addestrative.
- d. Al personale di cui alla lettera a., durante il periodo di riposo per il recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.

---

<sup>115</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>116</sup> Articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>117</sup> Allegato III, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

#### **4. LICENZA PER CAMPAGNA ELETTORALE**

- a. Il militare candidato ad elezioni politiche, comprese quelle europee, od amministrative è collocato in licenza per tutta la durata della campagna elettorale<sup>118</sup>.
- b. Il beneficio:
  - (1) decorre dalla data di conclusione dell'esame delle candidature da parte dei competenti organi;
  - (2) scade alle ore 24.00 del giorno di fine campagna elettorale;
  - (3) viene concesso su istanza dell'interessato, corredata di una domanda sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, in cui si attesti che la candidatura è stata ammessa dagli organi anzidetti. In carenza di istanza, la licenza è concessa d'ufficio.
- c. Il personale candidato deve svolgere l'attività politica e di propaganda in abito civile, fuori dell'ambiente militare e senza avvalersi dell'ausilio di altri militari o di mezzi dell'Amministrazione.
- d. Il militare non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse<sup>119</sup>.

#### **5. LICENZA PER MOTIVI DI STUDIO**

- a. Il militare in servizio permanente<sup>120</sup> ammesso a corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in licenza straordinaria per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso, se vincitore di borsa di studio<sup>121</sup>.
- b. Qualora sia stato ammesso a tali corsi senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa, l'interessato, collocato in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del militare nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
- c. La licenza per motivi di studio senza assegni è concessa anche ai militari in servizio permanente vincitori di borse di studio<sup>122</sup>, conferite dalle

---

<sup>118</sup> Articolo 1484 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare".

<sup>119</sup> Articolo 81, comma 2, legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>120</sup> F.n. M\_D GMIL\_03- II 8 1 2007/32815 datata 10 aprile 2007 del Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, che esclude dal beneficio il personale in ferma prefissata.

<sup>121</sup> Articolo 2, legge 13 agosto 1984, n. 476.

<sup>122</sup> Legge 30 novembre 1989, n. 398.



università e dagli istituti di istruzione universitaria, per:

- (1) la frequenza dei corsi di perfezionamento;
- (2) la frequenza delle scuole di specializzazione dopo la laurea;
- (3) lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato;
- (4) i corsi di perfezionamento all'estero.

Gli interessati non conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento in caso di rinuncia alla borsa di studio.

- d. Il periodo di licenza straordinaria è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il militare durante il periodo di frequenza del dottorato di ricerca non matura la licenza ordinaria.
- e. Il beneficio non è cumulabile con il permesso retribuito fino a 150 ore annue, di cui all'art. 78, D.P.R. 28 ottobre 1984, n. 782 e successive modificazioni (capitolo XII, paragrafo 1).
- f. Non hanno diritto a tale beneficio, con o senza assegni, i militari che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, fruendo di tale agevolazione<sup>123</sup>.

## **6. LICENZA PER FREQUENZA CORSI PER SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER UFFICIALI MEDICI**

- a. Il beneficio compete solo agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, ammessi a corsi per scuola di specializzazione.
- b. I militari sono collocati, a domanda, in licenza straordinaria senza assegni per il periodo di durata del corso.

## **7. LICENZA PER DONAZIONE DI ORGANI**

- a. La licenza spetta al personale che si sottopone alla donazione di organi.
- b. Il beneficio compete anche per la donazione di midollo osseo<sup>124</sup> per le giornate:
  - (1) di degenza, necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione;
  - (2) successive alla donazione, per il completo ripristino dello stato fisico del donatore, secondo quanto certificato dal personale medico che ha effettuato il prelievo di midollo osseo<sup>125</sup>.A tale scopo, al Comando di Corpo del militare donatore sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è sottoposto il militare.
- c. I donatori di midollo osseo hanno, altresì, diritto a permessi retribuiti

---

<sup>123</sup> Circolare n. M\_D GMIL 1 II 510416819 in data 15 novembre 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>124</sup> Articolo 56, comma 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>125</sup> Articolo 4, legge 6 marzo 2001, n. 52.

concessi dal Comandante di Reparto per il tempo occorrente all'espletamento:

- (1) del prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- (2) dei prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- (3) dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

## **8. LICENZA PER SOCCORSO A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI**

- a. Il beneficio<sup>126</sup> è concesso per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino ad un massimo di 90 giorni nell'arco di un anno, previa domanda dell'interessato, a condizione che:
  - (1) il militare sia iscritto ad un'organizzazione di volontariato di protezione civile, inserita nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile;
  - (2) il Dipartimento della Protezione Civile abbia:
    - (a) diramato un dispaccio di allertamento sullo stato di calamità naturale;
    - (b) richiesto ed autorizzato l'intervento in operazioni di soccorso dell'organizzazione di volontariato alla quale è iscritto il militare.
- b. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione della citata Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.
- c. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalla richiamata Agenzia, la licenza è concessa per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno.
- d. Il beneficio può essere concesso solo se le eventuali e prioritarie esigenze di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante di Corpo, non

---

<sup>126</sup> Articolo 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

siano impeditive al suo rilascio.

- e. La richiesta per l'esonero dal servizio, per l'impiego in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dall'interessato o dall'organizzazione cui lo stesso aderisce.

## **9. LICENZA PER CONGEDO PARENTALE**

Il militare ha diritto di astenersi dal servizio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, durante i primi 12 anni di vita del bambino<sup>127</sup>.

## **10. LICENZA PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

Per l'adozione o l'affidamento preadottivo il militare ha diritto di fruire di un periodo di licenza senza assegni<sup>128</sup>.

## **11. LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO**

Il militare ha diritto di astenersi dal servizio, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per:

- a. tutto il periodo dell'infermità, nei primi tre anni di età del figlio;
- b. un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno, dal compimento del terzo a quello dell'ottavo anno di età<sup>129</sup>.

## **12. LICENZA PER TERAPIE SALVAVITA**<sup>130</sup>

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza in tema sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche relative alle patologie in parola, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

---

<sup>127</sup> Vedasi titolo II, capitolo VIII, paragrafo 2., sottoparagrafo a..

<sup>128</sup> Vedasi titolo II, capitolo VI, paragrafo 6., e capitolo VII, paragrafo 3..

<sup>129</sup> Vedasi titolo II, capitolo IX, paragrafo 1..

<sup>130</sup> Articolo 40, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 e circolare n. 33/96-3-2003 di prot. datata 18 marzo 2013 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM- Ufficio Legislazione.

## TITOLO II

### TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ<sup>131</sup>

#### CAPITOLO VI

#### CONGEDO DI MATERNITÀ

##### 1. STATO DI GRAVIDANZA

- a. La militare è obbligata a comunicare al Comandante di Corpo il proprio stato di gravidanza, non appena accertato<sup>132</sup>.
- b. Dopo l'accertamento dello stato di gravidanza è vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6<sup>133</sup>.
- c. Il Comandante di Corpo<sup>134</sup>, nel caso in cui lo stato di gravidanza venga accertato:
  - (1) nel corso della fase addestrativa, pone la militare in licenza straordinaria per maternità, a decorrere dalla data di presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di congedo di maternità, fatti salvi i casi in cui sia l'interessata a chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica. L'accoglimento della domanda è disposto dallo stesso Comandante di Corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire, previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'Istituto di formazione<sup>135</sup>;
  - (2) dopo la fase addestrativa, deve valutare se la militare, prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità<sup>136</sup>, possa essere impiegata in mansioni compatibili con il suo stato, ovvero se debba essere attivata la competente Direzione territoriale del lavoro, per disporre l'anticipo dell'interdizione dal servizio dell'interessata, fino all'inizio di quella obbligatoria.

---

<sup>131</sup> Circolari n. 102/47-2-1999 in data 10 aprile 2001 e n. 102/61-2-1999 in data 30 gennaio 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>132</sup> Articolo 8, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>133</sup> Articolo 53, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>134</sup> Articoli 7, 11 e 12, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>135</sup> Articolo 1494, co. 2 e 3, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - "Codice dell'Ordinamento Militare".

<sup>136</sup> Vedasi paragrafo 2.

- d. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino all'inizio del congedo di maternità, per uno o più periodi, per i seguenti motivi<sup>137</sup>:
- (1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  - (2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  - (3) quando la militare non possa essere destinata ad altro incarico.
- e. L'anticipo dell'interdizione dal servizio, di cui al sottoparagrafo d. è disposto:
- (1) comma (1), dalla Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  - (2) commi (2) e (3), dalla competente Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della militare, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
- I provvedimenti dei servizi ispettivi sono definitivi.
- f. Per il periodo di interdizione anticipata dal servizio deve essere concessa una licenza straordinaria non computabile nel limite massimo dei 45 giorni annui.
- g. L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con l'arresto fino a sei mesi.
- h. Durante il periodo di gravidanza la militare non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati con decreto del Ministro della Difesa<sup>138</sup>.
- i. Al personale collocato in licenza è attribuito il trattamento economico nella misura intera. Lo stesso periodo è computato ai fini:
- (1) dell'anzianità di servizio;
  - (2) della licenza ordinaria;

---

<sup>137</sup> Articolo 17, co. 2 e ss., D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

<sup>138</sup> Articolo 1494, co. 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare".

- (3) della tredicesima mensilità.
- j. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria<sup>139</sup>, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

## **2. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. E' vietato adibire al servizio il personale:
- (1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (tre mesi quando il servizio, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sia da ritenersi gravoso o pregiudizievole);
  - (2) ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
  - (3) durante i tre mesi dopo il parto;
  - (4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto<sup>140</sup>.
- b. L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con l'arresto fino a sei mesi.
- c. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l'inizio del periodo di congedo può essere ritardato fino al mese precedente la data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi ad esso successivi a domanda dell'interessata, a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, ed il medico competente in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non reca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
- d. In caso di parto prematuro alla militare spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto<sup>141</sup>, anche se la somma di tali periodi supera il limite complessivo di 5 mesi<sup>142</sup>.
- e. Qualora il neonato abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la sospensione del congedo di

---

<sup>139</sup> Nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

<sup>140</sup> Capo III, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>141</sup> Articolo 58, comma 5, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>142</sup> Articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta.<sup>143</sup>

- f. Fino a sette mesi successivi al parto la militare non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati con decreto del Ministro della Difesa<sup>144</sup>.
- g. È vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6, fino al compimento di un anno di età del bambino<sup>145</sup>.

### **3. MODALITÀ PROCEDURALI**

- a. Prima dell'inizio del periodo di congedo, l'interessata deve consegnare al Comando di Corpo di appartenenza il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
- b. La militare:
  - (1) è collocata d'ufficio in congedo di maternità dal Comando di Corpo;
  - (2) dopo il parto, deve presentare il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva, resa in ottemperanza alla normativa vigente in tema di autocertificazione, entro trenta giorni.

### **4. PERMESSI RETRIBUITI**

- a. Il personale gestante ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di servizio.
- b. Per la fruizione dei permessi è necessario presentare al Comandante di Reparto, apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami, degli accertamenti o delle visite.

---

<sup>143</sup> Articolo 2, commi 1, lett. b) e comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

<sup>144</sup> Articolo 10, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>145</sup> Articolo 53, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## **5. CONGEDO DI MATERNITÀ PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. Il congedo di maternità, in caso di adozione e di affidamento preadottivo:
  - (1) nazionale, può essere richiesto dalla militare madre, che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni alla data dell'adozione o dell'affidamento. Il beneficio deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare dell'interessata;
  - (2) internazionale, spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
- b. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo.
- c. Le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, determinate su disposizione del giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
- d. In analogia a quanto previsto per la madre naturale, se il bambino adottato è ricoverato, la madre adottiva ha facoltà di riprendere servizio, chiedendo la sospensione del congedo di maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ciascun figlio.

## **6. LICENZA STRAORDINARIA PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. La militare madre ha diritto di fruire di una licenza straordinaria senza assegni:
  - (1) per l'adozione o l'affidamento:
    - (a) nazionale, a giustificazione dei periodi di assenza dal servizio connessi ai relativi adempimenti procedurali;
    - (b) internazionale, per una durata pari al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione o l'affidamento;
  - (2) concessa dal Comandante di Corpo;
  - (3) non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui.
- b. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento.

## **7. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al personale collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento



economico nella misura intera<sup>146</sup>. Lo stesso periodo è computato ai fini:

- (1) dell'anzianità di servizio;
  - (2) della licenza ordinaria;
  - (3) della tredicesima mensilità.
- b. La licenza straordinaria per adozione e affidamento<sup>147</sup>:
- (1) è computata nell'anzianità di servizio;
  - (2) non comporta indennità, né retribuzione;
  - (3) non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima mensilità spettanti.

## **8. ALTRE AGEVOLAZIONI AI FINI DEL SERVIZIO**<sup>148</sup>

Al personale, compreso quello dirigente, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- a. esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
- b. esonero, a domanda:
  - (1) per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del 3° anno di età del figlio;
  - (2) per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
  - (3) per la madre adottiva o affidataria di un minore dal servizio notturno, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, per il padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;<sup>149</sup>
- c. divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
- d. possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui sopra si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia<sup>150</sup>

---

<sup>146</sup> Articolo 58, comma 7, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>147</sup> Articolo 58, comma 6, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>148</sup> Articolo 32, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>149</sup> Articolo 53, comma 2, lettera b-bis), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

<sup>150</sup> Le disposizioni applicative sono contenute nell'annesso "A" alla presente pubblicazione.

## CAPITOLO VII

### CONGEDO DI PATERNITÀ

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

- a. Il militare padre ha diritto di astenersi dal servizio per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:
  - (1) morte o grave infermità della madre;
  - (2) abbandono;
  - (3) affidamento esclusivo del bambino al padre<sup>151</sup>.
- b. Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto alla indennità giornaliera di gravidanza prevista per la particolare categoria di lavoratori.<sup>152</sup>
- c. Per fruire del congedo, il militare padre deve presentare al Comando di Corpo di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni suindicate; nel caso di avvenuto abbandono, deve renderne apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

#### 2. CONGEDO DI PATERNITÀ PER ADOZIONE ED AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

- a. Qualora la madre lavoratrice non abbia chiesto il congedo di maternità spettante, il militare padre, che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento, può fruire del congedo di paternità.
- b. Il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare del militare.
- c. Qualora la madre lavoratrice non abbia chiesto il congedo di maternità spettante, il militare padre può fruire del congedo di paternità, anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
- d. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo.

---

<sup>151</sup> Capo IV, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>152</sup> Articolo 5, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

- e. Le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, determinate su disposizione del giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

### **3. LICENZA STRAORDINARIA PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

- a. Il militare padre ha diritto di fruire di una licenza straordinaria senza assegni:
  - (1) per l'adozione o l'affidamento:
    - (a) nazionale, a giustificazione dei periodi di assenza dal servizio connessi ai relativi adempimenti procedurali;
    - (b) internazionale, per una durata pari al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione o l'affidamento;
  - (2) concessa dal Comandante di Corpo;
  - (3) non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui.
- b. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento.

### **4. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al personale collocato in congedo di paternità è attribuito il trattamento economico nella misura intera<sup>153</sup>. Lo stesso periodo è computato ai fini:
  - (1) dell'anzianità di servizio;
  - (2) della licenza ordinaria;
  - (3) della tredicesima mensilità.
- b. La licenza straordinaria per adozione e affidamento:
  - (1) è computata nell'anzianità di servizio;
  - (2) non comporta indennità, né retribuzione;
  - (3) non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima mensilità spettanti.

---

<sup>153</sup> Art. 33, comma 7 D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170

## CAPITOLO VIII

### LICENZA PER CONGEDO PARENTALE

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

- a. Il personale ha diritto di astenersi dal servizio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, durante i primi dodici anni di vita del figlio<sup>154</sup>.
- b. Il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori ed i relativi periodi di congedo parentale, fruibili anche contestualmente, non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora, però:
  - (1) il padre lavoratore si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi, il predetto limite di 6 mesi è elevato a 7 ed il limite complessivo di cui sopra è elevato a 11 mesi;
  - (2) il militare sia l'unico genitore, la durata del congedo è stabilita in 10 mesi.
- c. Ogni militare ha diritto di fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli.
- d. In caso di fruizione frazionata del congedo, tra un periodo e l'altro dello stesso (anche della durata di un solo giorno) deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio.
- e. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.
- f. Il diritto è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari, secondo le modalità previste dal paragrafo 4., sottoparagrafo d.. In ogni caso, il congedo parentale deve essere fruito entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo.
- g. Non è possibile convertire il beneficio in licenza ordinaria.

---

<sup>154</sup> Capo V, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80.

- h. La legge punisce con sanzione amministrativa il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto.

## **2. MODALITÀ PROCEDURALI**

- a. Per fruire del beneficio, il militare deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza per ottenere la concessione di una licenza straordinaria, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui. Tuttavia, il personale, compreso quello dirigente, con figli minori di sei anni, può<sup>155</sup>:
  - (1) chiedere di fruire di un periodo di licenza straordinaria computabile, nella misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco dei primi sei anni di vita del bambino, e comunque entro il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria fruibile nell'anno di riferimento;
  - (2) beneficiare, in caso di parto gemellare o trigemino, rispettivamente, di 90 e 135 giorni di licenza straordinaria computabile, da fruire entro e non oltre i primi sei anni di vita dei figli e, comunque, nel limite massimo annuale di 45 giorni.
- b. Ai fini dell'esercizio del diritto, il militare è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità da parte dell'interessato, a preavvisare il Comando di Corpo di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'astensione dal servizio. Tuttavia, la decorrenza del periodo di 5 giorni, quale termine minimo previsto per la presentazione della domanda di licenza, non è di per sé condizione sufficiente per potere godere del beneficio. Infatti, la fruizione della licenza è subordinata alla relativa autorizzazione del Comandante di Corpo.
- c. Non è consentito differire d'ufficio la fruizione della licenza, anche in presenza di eventuali esigenze di servizio.
- d. Per consentire la concessione e la fruizione del beneficio nei tempi previsti, la domanda di licenza deve essere inviata direttamente dal Reparto di appartenenza del militare istante, nel minor tempo possibile, al Comando di Corpo e, per conoscenza, alla scala gerarchica intermedia. Infatti, la fruizione della licenza deve essere autorizzata nell'arco dei 5 giorni di preavviso.
- e. Il congedo parentale ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.

---

<sup>155</sup> Articolo 25 D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

### **3. DOCUMENTAZIONE**

- a. Alla richiesta di licenza deve essere allegata la relativa documentazione probatoria. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione o alla fruizione del congedo parentale del coniuge.
- b. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltretutto di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione della licenza.
- c. Nel caso di indebita fruizione del beneficio e, a prescindere dalla valutazione di eventuali condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, la relativa posizione amministrativa del militare per il periodo interessato viene definita ricorrendo alla specifica "aspettativa per assenze indebitamente fruita", sempre che l'interessato non intenda o non possa convertire tali giorni ricorrendo alla licenza ordinaria maturata e non ancora fruita. Tale aspettativa è inoltre computabile ai fini dell'anzianità di servizio solo quando l'indebita fruizione non sia imputabile a colpa del militare.

### **4. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. Al personale, compreso quello dirigente, spetta:
  - (1) entro i primi sei anni di vita del figlio, una licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita, fino a un massimo di quarantacinque giorni, da computare nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento. I 45 giorni retribuiti per intero sono compresi nell'ambito di un periodo complessivo tra i due genitori di 6 mesi di congedo;
  - (2) fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, una licenza straordinaria per congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante. Per tale licenza, da non computare nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento, è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore, di un

massimo di sei mesi complessivi entro il compimento del sesto anno di vita del figlio. Per i periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi complessivi del beneficio e, comunque, dopo il compimento del sesto anno di vita del bambino, a entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno.

- (3) Il personale interessato, nei primi sei anni di vita del figlio, ha facoltà di optare per la fruizione della licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita o per quella con trattamento ridotto.
- b. Fino al sesto anno di vita del bambino e per i primi sei mesi di licenza, computandovi anche il corrispondente periodo fruito dall'altro genitore, è dovuta un'indennità lorda, determinata applicando la ragione del 30% su una base di calcolo, costituita dall'importo totale della retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa (stipendio o paga, indennità integrativa speciale, assegni pensionabili, indennità operativa di base ed indennità di aeronavigazione), rilevata nel mese precedente a quello nel quale ha avuto inizio ciascun periodo di licenza. Non concorrono a determinare la suddetta base di calcolo l'importo della tredicesima mensilità (laddove il conteggio in parola assuma a riferimento la mensilità di dicembre), nonché il compenso per lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa. Analogamente ne è escluso l'ammontare degli eventuali assegni annessi alle medaglie, giacché questi ultimi, durante i periodi di licenza, continuano ad essere erogati nell'intera misura, stante la loro natura non retributiva. Una volta determinata la misura giornaliera di tale indennità, essa sarà corrisposta per ciascuna giornata di licenza ricadente nei primi sei anni di vita del bambino e nell'ambito del periodo di sei mesi di congedo, valutati complessivamente tra i genitori.
- c. Oltre il sesto anno di vita del bambino e comunque oltre il sesto mese di licenza (computandovi anche il corrispondente periodo fruito dall'altro genitore) non è dovuto alcun assegno. Tuttavia qualora il reddito individuale del militare sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. e fino all'ottavo anno di vita del bambino deve corrispondersi il trattamento economico previsto dal precedente sottoparagrafo b..

Per la determinazione del reddito individuale debbono osservarsi i medesimi criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. Pertanto, per ciascun periodo di licenza ricadente in un medesimo anno solare, occorre aver riguardo al reddito individuale assoggettabile all'I.R.P.E.F. (ivi esclusa l'indennità stessa), percepito dal militare nello stesso anno solare. A tal fine non va tenuto conto:

- (1) del reddito della casa di abitazione;

- (2) di eventuali trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- (3) dei redditi conseguenti a competenze arretrate, soggette a regime di tassazione separata.

Vi sarà dunque erogazione dell'indennità qualora il reddito, così rilevato, risulti inferiore al prescritto limite;

In proposito, gli Enti amministrativi debbono agire sulla scorta del reddito individuale presunto per l'anno di interesse, appositamente dichiarato dall'interessato, con necessità di acquisire dal medesimo una dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi.

- d. In caso di adozione o affidamento, i sei mesi di congedo parentale per i quali è prevista la corresponsione del 30% del trattamento economico fisso e continuativo decorrono dalla data di ingresso del minore nella famiglia ed il diritto all'utilizzo può essere esercitato per un periodo di sei anni da tale data. Nell'ambito dei detti sei mesi, come per il congedo parentale fruibile dai genitori naturali, rientrano i 45 giorni retribuiti per intero di licenza straordinaria per congedo parentale.
- e. Il periodo di congedo parentale, escluso quello rientrante nel limite massimo dei 45 giorni annui di licenza straordinaria computabile, comporta una riduzione del periodo preso a riferimento nel computo della:
  - (1) licenza ordinaria;
  - (2) tredicesima mensilità, che è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni<sup>156</sup>.

Infatti, la fruizione della licenza integra un'ipotesi di prestazione di servizio inferiore all'anno e, pertanto, il calcolo dell'elemento retributivo in parola va disposto secondo il succitato meccanismo. Così ad esempio, per un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2004, che abbia fruito di 45 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2004 al 16 agosto 2004, allorché, nel mese di dicembre 2004, dovrà essere determinata la tredicesima mensilità<sup>157</sup>, il numero dei dodici mesi, per i quali essa potrà essere corrisposta, sarà dato come segue:

	MM.	GG.
– dal 1° gennaio 2003 al 2 luglio 2004	06	02
– dal 3 luglio 2004 al 16 agosto 2004 ( <i>periodo di licenza straordinaria non valorizzabile</i> )		

<sup>156</sup> Articolo 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

<sup>157</sup> Articolo 7, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204.



– dal 17 agosto 2004 al 31 dicembre 2004

$$\frac{04}{10} \quad \frac{15}{17}$$

Poiché la frazione di mese pari a giorni 17, in quanto superiore a giorni 15, è arrotondata per eccesso a mese intero:

**Totale numero di dodicesimi computabili: 12 - 1 = 11**

Nell'esemplificazione, il militare avrà computati 11/12 di tredicesima mensilità.

## CAPITOLO IX

### LICENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

- a. Il militare ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa al coniuge lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per:
  - (1) tutto il periodo dell'infermità, nei primi tre anni di età del figlio;
  - (2) un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno, dal compimento del terzo a quello dell'ottavo anno di età<sup>158</sup>,dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato<sup>159</sup>.
- b. La facoltà di astenersi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.
- c. Per fruire del beneficio, il militare è tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attestante che l'altro coniuge, lavoratore avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lo stesso motivo.
- d. In caso di adozione o affidamento, il militare può astenersi dal servizio per:
  - (1) tutto il periodo della malattia del figlio di età non superiore a sei anni;
  - (2) un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno, fino al compimento dell'ottavo anno di età. Se, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il bambino ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto può essere fruito nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.
- e. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del militare, il decorso della licenza ordinaria, di cui stia even-

---

<sup>158</sup> Articolo 25, comma 4, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>159</sup> Capo VII, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

tualmente fruendo, per i periodi di cui al sottoparagrafo a..

- f. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto sono puniti con sanzione amministrativa<sup>160</sup>.

## **2. MODALITÀ PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Il militare deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza volta ad ottenere la concessione di una licenza straordinaria, non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui.
- b. Alla richiesta di licenza deve essere allegata la relativa documentazione probatoria. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione del lavoro o alla fruizione del congedo per malattia del figlio del coniuge. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
- c. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione del beneficio.
- d. Il beneficio consente al genitore di astenersi dal servizio, per garantire l'assistenza al figlio dal momento in cui si manifesta la patologia. Pertanto, la generica previsione della presentazione della documentazione sanitaria, a comprova della richiesta della licenza, lascia al Comandante di Corpo la facoltà di disciplinare, nell'ambito della propria responsabilità amministrativa, le modalità di inoltro della documentazione medesima e di rilascio della lettera di licenza. Qualora, per particolari situazioni, tali operazioni risultino di difficile effettuazione secondo la prassi ordinaria, il Comando di Corpo ed il militare interessato possono avvalersi dell'ausilio degli strumenti di comunicazione, offerti dalla tecnologia avanzata ed autorizzati dalla legge (fax, posta elettronica, ecc.), fermo restando l'onere di verifica dell'autenticità dei richiamati documenti sanitari, anche successivamente, da parte del Comando medesimo.

---

<sup>160</sup> Articolo 52, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

- e. Nel caso di indebita fruizione del beneficio e, a prescindere dalla valutazione di eventuali condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, la relativa posizione amministrativa del militare per il periodo interessato viene definita ricorrendo alla specifica “aspettativa per assenze indebitamente fruita”, sempre che l’interessato non intenda o non possa convertire tali giorni ricorrendo alla licenza ordinaria maturata e non ancora fruita. Tale aspettativa è inoltre computabile ai fini dell’anzianità di servizio solo quando l’indebita fruizione non sia imputabile a colpa del militare.

### **3. TRATTAMENTO ECONOMICO**

- a. La licenza non dà luogo a corresponsione di trattamento economico, fatti salvi gli eventuali assegni annessi alle medaglie. Tuttavia, durante i primi tre anni di vita del figlio, i periodi di licenza fruiti dal personale<sup>161</sup>, compreso quello dirigente<sup>162</sup>, non comportano riduzione del trattamento economico per un massimo di 5 giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno.
- b. I periodi di licenza:
- (1) sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria<sup>163</sup>;
  - (2) comportano una riduzione del periodo preso a riferimento nel computo della tredicesima mensilità, che è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni<sup>164</sup>.

Infatti, la fruizione del beneficio integra un’ipotesi di prestazione di servizio inferiore all’anno e, pertanto, il computo dell’elemento retributivo in parola va disposto secondo il succitato meccanismo. Così ad

---

<sup>161</sup> Articolo 58, comma 3, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>162</sup> Articolo 2, legge 5 novembre 2004, n. 263.

<sup>163</sup> Articolo 48, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>164</sup> Articolo 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

esempio, per un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2004, che abbia fruito di 17 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2004 al 19 luglio 2004, allorché, nel mese di dicembre 2004, dovrà essere determinata la tredicesima mensilità<sup>165</sup>, il numero dei dodicesimi, per i quali essa potrà essere corrisposta, sarà dato come segue:

	MM.	GG.
– dal 1° gennaio 2004 al 2 luglio 2004	06	02
– dal 3 luglio 2004 al 19 luglio 2004 ( <i>periodo di licenza straordinaria non valorizzabile</i> )		
– dal 20 luglio 2004 al 31 dicembre 2004	05	12
	<hr/>	<hr/>
	11	14

Poiché la frazione di mese pari a giorni 14, in quanto inferiore a giorni 15, è arrotondata per difetto:

**Totale numero di dodicesimi computabili: 12 - 1 = 11**

Nell'esemplificazione, il militare avrà computati 11/12 di tredicesima mensilità.

---

<sup>165</sup> Articolo 7, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

## CAPITOLO X

### RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE E DEL PADRE

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

- a. Durante il primo anno di vita del figlio la militare madre ha diritto di fruire di due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti ad uno se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore<sup>166</sup>.
- b. I periodi di riposo:
  - (1) sono indicati dalla richiedente;
  - (2) comportano il diritto ad allontanarsi dalla sede di servizio;
  - (3) sono considerati come ore lavorative agli effetti della durata del servizio stesso;
  - (4) non incidono sul periodo di licenza e sulla tredicesima mensilità.
- c. Analogo beneficio spetta al militare padre:
  - (1) qualora sia unico affidatario del bambino;
  - (2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
  - (3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.);
  - (4) in caso di morte o di grave infermità della madre.
- d. I riposi non spettano al militare padre nel caso di madre casalinga, in quanto la presenza domestica di quest'ultima è di per sé già idonea ad assicurare le cure parentali al neonato. Resta, tuttavia, riconosciuta al padre la possibilità di fruire del beneficio in casi eccezionali, ovvero quando la madre casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete e attuali ragioni, comunque da documentare<sup>167</sup>.
- e. In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
- f. I periodi di riposo, in caso di adozione ed affidamento, possono essere fruiti entro il primo anno dalla data d'ingresso del minore nel nucleo familiare<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> Capo VI, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>167</sup> Circolare n. 72/96-2-2001 in data 21 marzo 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM- Ufficio Legislazione.

<sup>168</sup> Sentenza Corte Costituzionale 1° aprile 2003, n. 104.

- g. Mentre la madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del militare padre, non è, invece, riconosciuta a quest'ultimo la possibilità di fruire dei riposi, nel caso in cui la madre lavoratrice si trovi in congedo di maternità o parentale. Fa eccezione il caso di parto plurimo, in cui le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di congedo di maternità o parentale della madre.
- h. L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con sanzione amministrativa.

## **2. MODALITÀ PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Il militare deve produrre al Comando di Corpo apposita istanza per la fruizione del beneficio. La valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del Comandante di Corpo, mentre la concessione dei permessi è devoluta al Comandante di Reparto, al quale l'istante, di volta in volta, deve semplicemente indicare, in tempo utile, le ore in cui ha necessità di fruire dei riposi.
- b. Alla richiesta di permesso deve essere allegata la relativa documentazione probatoria. I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione del lavoro o alla fruizione del permesso del coniuge. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
- c. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione dei permessi.
- d. Nel caso di indebita fruizione del beneficio e, a prescindere dalla valutazione di eventuali condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, la relativa posizione amministrativa del militare per il periodo interessato viene definita ricorrendo alla specifica "aspettativa per assenze indebitamente fruita", sempre che l'interessato non intenda o non possa convertire tali giorni ricorrendo alla licenza ordinaria maturata e non ancora fruita. Tale

aspettativa è inoltre computabile ai fine dell'anzianità di servizio solo quando l'indebita fruizione non sia imputabile a colpa del militare.

- e. E' vietato impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri in servizi continuativi articolati sulle 24 ore<sup>169</sup>.

### **3. TRATTAMENTO ECONOMICO**

La fruizione dei permessi non implica variazioni sulla posizione retributiva, compresa la tredicesima mensilità, nonché sulla maturazione della licenza ordinaria<sup>170</sup>.

---

<sup>169</sup> Articolo 32, comma 1, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>170</sup> Articolo 33, comma 8, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.



## CAPITOLO XI

### **PERMESSI E CONGEDI PER ASSISTERE SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

#### **1. SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**

- a. E' persona con handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che:
  - (1) è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
  - (2) determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione<sup>171</sup>.
- b. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

#### **2. ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI GRAVITÀ**

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare<sup>172</sup>.

#### **3. GENITORI ED AFFIDATARI DI MINORE DI ETA' INFERIORE A TRE ANNI PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**<sup>173</sup>

- a. **Prolungamento del congedo parentale**

---

<sup>171</sup> Articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>172</sup> Articolo 4, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>173</sup> Circolare n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica in data 03/02/2012.

- (1) Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto a beneficiare del prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni. Il diritto è riconosciuto a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore<sup>174</sup>. Tale forma di prolungamento decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
- (2) Il periodo di prolungamento del congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

**b. Riposi orari**

- (1) In alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile usufruire di 2 ore di riposo giornaliero, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino<sup>175</sup>.
- (2) Le ore di riposo:
  - (a) comportano il diritto ad allontanarsi dalla sede di servizio;
  - (b) sono:
    - indicate dal richiedente;
    - considerate come ore lavorative agli effetti della durata del servizio stesso;
    - retribuite e computate nell'anzianità di servizio;
    - concesse anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
  - (c) sono cumulabili con il congedo parentale e in tal caso danno luogo ad una decurtazione proporzionale della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità<sup>176</sup>.

**c. Permessi mensili**

- (1) Il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito è riconosciuto, in alternativa ai benefici di cui alle precedenti lettere a. e b., ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese<sup>177</sup>. Il diritto spetta anche nei casi di ricovero a tempo pieno del minore, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore<sup>178</sup>.
- (2) In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, i tre giorni di permesso mensile possono essere concessi nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere.
- (3) I permessi sono:

---

<sup>174</sup> Articolo 33 comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>175</sup> Articolo 42 comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>176</sup> Circolare n. M\_D GMIL1 1038182 datata 21 luglio 2014 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>177</sup> Articolo 42 comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>178</sup> Circolare n. 51/174-6-1992 in data 02 febbraio 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

- (a) computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità;
- (b) cumulabili con le licenze straordinarie per congedo parentale e per malattia del figlio. In tal caso il cumulo dà luogo ad una decurtazione proporzionale della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità<sup>179</sup>;
- (c) concessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
- (d) non utilizzabili qualora l'altro genitore, per lo stesso figlio, fruisca di congedo parentale.

#### **4. GENITORI ED AFFIDATARI DI MINORE DI ETA' COMPRESA TRA TRE E DODICI ANNI PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**<sup>180</sup>

##### **a. Prolungamento del congedo parentale**

- (1) Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a beneficiare del prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore<sup>181</sup>. Tale forma di prolungamento decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
- (2) Il periodo di prolungamento del congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

##### **b. Permessi mensili**

- (1) Il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito è riconosciuto, in alternativa ai benefici di cui alla precedente lettera a., ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese<sup>182</sup>. Il diritto spetta anche nei casi di ricovero a tempo pieno del minorenne, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore<sup>183</sup>.

---

<sup>179</sup> Vedasi nota 169.

<sup>180</sup> Circolare n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica in data 03/02/2012.

<sup>181</sup> Articolo 33 comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>182</sup> Articolo 42 comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>183</sup> Circolare n. 51/174-6-1992 in data 02 febbraio 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

- (2) In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, i tre giorni di permesso mensile possono essere concessi nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere.
- (3) I permessi sono:
  - (a) computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità;
  - (b) cumulabili con le licenze straordinarie per congedo parentale e per malattia del figlio. In tal caso il cumulo dà luogo ad una decurtazione proporzionale della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità<sup>184</sup>;
  - (c) concessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
  - (d) non utilizzabili qualora l'altro genitore, per lo stesso figlio, fruisca di congedo parentale.

## **5. GENITORI ED AFFIDATARI DI FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI DODICI ANNI PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**<sup>185</sup>

### **Permessi mensili**

- (1) E' riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese<sup>186</sup>. Il diritto spetta anche nei casi di ricovero a tempo pieno del minorenne, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore<sup>187</sup>.
- (2) In presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, i tre giorni di permesso mensile possono essere concessi nella misura plurima corrispondente al numero dei soggetti da assistere.
- (3) I permessi sono:
  - (a) computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità;
  - (b) cumulabili con le licenze straordinarie per congedo parentale e per malattia del figlio. In tal caso il cumulo dà luogo ad una decurtazione proporzionale della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità<sup>188</sup>;
  - (c) concessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
  - (d) non utilizzabili qualora l'altro genitore, per lo stesso figlio, fruisca di congedo parentale.

---

<sup>184</sup> Vedasi nota 169.

<sup>185</sup> Circolare n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica in data 03/02/2012.

<sup>186</sup> Articolo 42, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>187</sup> Circolare n. 51/174-6-1992 in data 02 febbraio 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

<sup>188</sup> Vedasi nota 169.

**6. PERMESSO MENSILE PER PARENTI O AFFINI DI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'<sup>189</sup>**

- a. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il militare, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, convivente *more uxorio*<sup>190</sup>, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Costituiscono eccezione al presupposto obbiettivo del ricovero ospedaliero a tempo pieno, per la concessione dei suddetti permessi<sup>191</sup>:
- l'interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita;
  - il ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo o in situazione terminale.
- b. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Il militare ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- c. I permessi sono computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

**7. PERMESSI PER LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'<sup>192</sup>**

- a. Il militare, riconosciuto portatore di *handicap* in situazione di gravità e giudicato idoneo al servizio d'Istituto, anche in forma parziale, a seguito di visita eseguita presso il competente organo medico-legale, ha diritto a fruire alternativamente di:
- tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa<sup>193</sup>;
  - permessi orari giornalieri di due ore, senza contingente massimo mensile<sup>194</sup>;
- b. I permessi sono computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

**8. CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA A PERSONA CON HANDICAP -IN SITUAZIONE DI GRAVITA'<sup>195</sup>**

- a. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni, nell'arco dell'intera vita lavorativa, entro sessanta giorni dalla richiesta. Tale limite massimo individuale di due anni dovrà essere calcolato in cumulo con i periodi eventualmente fruiti a titolo di congedo "*per gravi e documentati motivi familiari*"<sup>196</sup>, di cui al successivo capitolo XV. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo, nel seguente ordine di priorità<sup>197</sup>:
- (1) il padre o la madre, anche adottivi;

---

<sup>189</sup> Articolo 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>190</sup> Circolare n. 51/168-2-1-1992 in data 21 ottobre 2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

<sup>191</sup> Circolare n. 51/174-6-1992 in data 02 febbraio 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Legislazione.

<sup>192</sup> Articolo 33, comma 6, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>193</sup> Articolo 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>194</sup> Articolo 33, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>195</sup> Articolo 42, commi da 5 a 5 *quinquies*, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Circolare n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica in data 03/02/2012.

<sup>196</sup> Articolo 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53 e Circolare n. 51/162-2-1992 in data 30 ottobre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM -Ufficio Legislazione.

<sup>197</sup> Circolare n. 13/2010, par. 2, in data 6 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

- (2) uno dei figli conviventi;
- (3) il fratello o la sorella convivente;
- (4) parente o affine di terzo grado convivente<sup>198</sup>.

Per l'individuazione dei legittimati non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione, al fine di consentire la legittimazione del soggetto successivo.

Il diritto al congedo è subordinato, per tutti i soggetti legittimati alla sussistenza del requisito della convivenza. Tale requisito:

- non è richiesto per i genitori che assistono il figlio;
  - potrà essere documentato successivamente alla concessione nel caso in cui il diritto sia stato richiesto dal militare non ancora convivente con il genitore portatore di *handicap* in situazione di gravità. In tale ultimo caso, il Comando di Corpo concederà l'istituto con riserva, accertando la sussistenza della convivenza a decorrere dalla data di concessione, mediante l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato, da cui risulti la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea<sup>199</sup>.
- Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
- b. Ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari, così come individuati alla precedente lettera a.<sup>200</sup>
  - c. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità è riconosciuta, ad entrambi i genitori, la possibilità di fruire delle agevolazioni anzidette (tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) cumulativamente con l'istituto del congedo straordinario di due anni nell'arco dello stesso mese, ma non nella stessa giornata.

## **9. MODALITÀ PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

a. Per fruire dei benefici di cui al presente capitolo, il militare interessato deve produrre apposita istanza indirizzata al Comando di Corpo volta ad ottenere:

- (1) una licenza straordinaria non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui, per i casi di:
  - prolungamento del congedo parentale (di cui al n. 3, lett. a. e n. 4, lett. a.);
  - congedo per assistere soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (di cui al n. 8);
- (2) un permesso retribuito, per i casi di:
  - 3 giorni di permesso mensile per assistere soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (di cui al n. 3, lett. c., n. 4, lett. b., n. 5 e n. 6);
  - riposi orari alternativi alla fruizione del prolungamento del congedo parentale (di cui al n. 3, lett. b.).

<sup>198</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha ampliato il novero dei destinatari di tale beneficio, estendendolo a parenti o affini entro il terzo grado conviventi della persona in situazione di *handicap* grave, sempre in caso di indisponibilità degli altri soggetti sopra indicati (circolare n. M\_D GMIL 0080676 in data 12 febbraio 2015 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, diramata con circolare n. 72/87-1-2001 in data 16 aprile 2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM Ufficio Legislazione).

<sup>199</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 e circolare n. M\_D GMIL 0309777 in data 7 maggio 2019 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (diramata con lettera n. 51/179-4-1992 in data 10 giugno 2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione).

<sup>200</sup> Permane, tuttavia, il limite individuale per ciascun lavoratore, nel senso che il congedo retribuito per l'assistenza a uno o più familiari con *handicap* in situazione di gravità può avere una durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa (risposta a specifico quesito fornita dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare con lettera n. 0590533 datata 13 novembre 2019).

b. La fruizione dei 3 giorni di permesso mensile può avvenire anche in forma frazionata a ore, per un massimo di diciotto ore mensili, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio (cinque/sei giorni lavorativi per settimana). La valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del Comandante di Corpo, mentre la concessione dei permessi (giornalieri/orari) è devoluta al Comandante di Reparto, a cui il militare deve comunicare:

- la modalità con cui intende utilizzare il beneficio concesso (giornaliero/orario). La modalità prescelta sarà mantenuta fino a diversa espressa comunicazione e la relativa variazione decorrerà dal mese successivo a quello della comunicazione;
- le giornate/gli orari in cui intende fruirne.

Nel caso di richiesta di fruizione del beneficio a ore, i permessi orari non possono coprire l'intera giornata lavorativa. Le eventuali ore non fruite in un mese non possono essere recuperate<sup>201</sup>.

c. Alle richieste di licenza straordinaria o dei permessi deve essere allegata la relativa documentazione probatoria.

I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione o alla astensione dal lavoro o dal servizio del coniuge. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

d. Il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito<sup>202</sup>.

e. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l'accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell'istanza della concessione del beneficio.

f. Nel caso di indebita fruizione del beneficio e, a prescindere dalla valutazione di eventuali condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, la relativa

---

<sup>201</sup> Circolare n. 51/158-2-1992 in data 6 ottobre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM Ufficio Legislazione e Circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 in data 17 gennaio 2003 del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare.

<sup>202</sup> Articolo 33, comma 3 *bis*, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

posizione amministrativa del militare per il periodo interessato viene definita ricorrendo alla specifica “*aspettativa per assenze indebitamente fruita*”, sempre che l’interessato non intenda o non possa convertire tali giorni ricorrendo alla licenza ordinaria maturata e non ancora fruita. Tale aspettativa è inoltre computabile ai fini dell’anzianità di servizio solo quando l’indebita fruizione non sia imputabile a colpa del militare.

## **10. TRATTAMENTO ECONOMICO**

a. Al militare va corrisposta, durante:

(1) la licenza straordinaria concessa quale prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, un’indennità pari al 30% della retribuzione del mese precedente<sup>203</sup>, su una base di calcolo costituita dall’importo totale della retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa (stipendio o paga, indennità integrativa speciale, assegni pensionabili, indennità operativa di base ed indennità di aeronavigazione). Non concorrono, invece, a determinare la succitata base di calcolo l’importo della tredicesima mensilità (laddove il conteggio in parola assuma a riferimento la mensilità di dicembre), nonché il compenso per lavoro straordinario e le indennità legate all’effettiva prestazione lavorativa. Analogamente ne è escluso l’ammontare degli eventuali assegni annessi alle medaglie, giacché questi ultimi, durante i periodi di licenza, continuano ad essere erogati nell’intera misura, stante la loro natura non retributiva.

Una volta determinata la misura giornaliera di tale indennità, questa sarà corrisposta per ciascuna giornata di licenza ricadente nei primitivi anni di vita del bambino e nell’ambito del periodo di sei mesi di astensione, valutati complessivamente tra i genitori. Tali periodi di astensione dal servizio comportano una riduzione proporzionale del periodo preso a riferimento nel computo della:

- (a) licenza ordinaria;
- (b) tredicesima mensilità;

(2) la licenza straordinaria concessa a giustificazione del congedo per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità, che è coperta

---

<sup>203</sup> Articolo 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.



da contribuzione figurativa, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, per l'astensione di durata annuale. L'importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione:

- (a) della licenza ordinaria;
  - (b) della tredicesima mensilità;
  - (c) del trattamento di fine rapporto/servizio<sup>204</sup>.
- (3) i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale nei primi tre anni di vita del figlio, nonché durante i 3 giorni mensili di licenza straordinaria o i permessi orari fruiti nella misura ad essi corrispondente nell'ambito del mese, concessi oltre il terzo anno di età del minore portatore di handicap, ovvero nelle ipotesi di assistenza di parenti o affini entro il terzo grado, con handicap in condizione di gravità, l'intera retribuzione.

Gli anzidetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

- b. A titolo esemplificativo, un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2012, che abbia fruito di 45 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2012 al 16 agosto 2012, allorché, nel mese di dicembre 2012, dovrà essere determinata la tredicesima mensilità<sup>205</sup>, il numero dei dodicesimi, per i quali essa potrà essere corrisposta, sarà dato come segue:

	MM. GG.
– dal 1° gennaio 2012 al 2 luglio 2012	06 02
– dal 3 luglio 2012 al 16 agosto 2012 ( <i>periodo di</i>	

---

<sup>204</sup> Articolo 42, comma 5 *ter*, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<sup>205</sup> Articolo 7, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

<i>licenza straordinaria non valorizzabile)</i>		
– dal 17 agosto 2012 al 31 dicembre 2012	04	15
	<hr/>	<hr/>
	10	17

Poiché la frazione di mese pari a giorni 17, in quanto superiore a giorni 15, è arrotondata per eccesso a mese intero:

**Totale numero di dodicesimi computabili: 12 - 1 = 11**

Nell'esemplificazione, il militare avrà computati 11/12 di tredicesima mensilità.

## **11. ESONERO DAL SERVIZIO NOTTURNO**

Il personale, compreso quello dirigente, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può, a domanda, essere esonerato dal prestare servizio notturno<sup>206</sup>.

---

<sup>206</sup> Articolo 41, D.P.R., 16 aprile 2009, n. 51 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

## **TITOLO III**

### **ELEVAZIONE CULTURALE**

#### **CAPITOLO XII**

#### **DIRITTO ALLO STUDIO**

##### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il beneficio<sup>207</sup> consiste in un permesso retribuito che può essere concesso fino ad un massimo di 150 ore annue per la frequenza di corsi:
- (1) scolastici, ivi compresi quelli per il conseguimento del titolo di scuola media dell'obbligo e degli attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, tenuti presso scuole pubbliche o parificate;
  - (2) universitari;
  - (3) di specializzazione post-universitari;
  - (4) di dottorato di ricerca (se il militare non sia stato collocato in aspettativa);
  - (5) accademici, di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, organizzati:
    - dalle Accademie di belle arti;
    - dall'Accademia nazionale di danza;
    - dall'Accademia nazionale di arte drammatica,
    - dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
    - dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati;
  - (6) tenuti presso istituti che, pur non essendo pubblici o parificati, conferiscono titoli riconosciuti, a richiesta, dallo Stato Italiano;
  - (7) istituiti presso le aziende sanitarie locali.
- b. Il periodo complessivo di 150 ore è riferito all'anno civile (1° gennaio/31 dicembre), da non computare per frazioni mensili.
- c. La frequenza di corsi post-universitari, finalizzati all'esame per l'iscrizione ad un albo professionale, costituisce presupposto per la fruizione

---

<sup>207</sup> Articolo 78, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, articolo 54, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, articolo 57, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ed articolo 59, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164.

del beneficio, solo se gli stessi siano organizzati presso le università, ovvero dalle Scuole di formazione forense dell'ordine degli avvocati, per la preparazione all'esame per conseguire il titolo di avvocato, dai formatori iscritti nello specifico elenco istituito presso il Ministero della Giustizia con d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, per maturare il requisito per l'iscrizione al registro dei mediatori in materia civile e commerciale (d.lgs. n. 28/2010) e dai soggetti cui l'ordinamento riconosce una potestà specifica nella materia in rilievo con riferimento al caso di specie.

- d. Il militare che fruisce del beneficio è escluso dalla concessione delle provvidenze di natura economica previste per l'elevazione culturale del personale<sup>208</sup>.

## **2. MODALITÀ DI CONCESSIONE E DI FRUIZIONE**

- a. Il permesso:

- (1) fa riferimento all'orario di lavoro del militare;
- (2) è considerato come servizio prestato, utile a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi al trattamento di previdenza e di quiescenza;
- (3) riguarda la frequenza di corsi che si tengono durante l'orario di servizio;
- (4) resta, comunque, subordinato alla necessità di fronteggiare impellenti ed inderogabili esigenze di servizio, che abbiano carattere contingente, improvviso o che impegnino il Reparto nel suo complesso;
- (5) non è assimilabile alla licenza ordinaria e non può essere trasformato in essa, tranne quanto previsto al sottoparagrafo f.;
- (6) non può essere usufruito in un'unica soluzione.

- b. Al fine di consentire all'Amministrazione di meglio contemperare le esigenze della frequenza con la necessità di assicurare la regolarità del servizio, l'interessato deve:

- (1) rappresentare in tempo utile, prima dell'inizio del corso stesso, il proprio intendimento al Comando di Corpo, specificandone la durata ed il prevedibile impegno connesso alla frequenza.

La valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del predetto Comando, mentre la concessione dei permessi necessari per la frequenza, previa istanza presentata dall'interessato almeno due giorni prima della data di decorrenza<sup>209</sup>, è devoluta al Comandante del Reparto, da cui il militare dipende direttamente per l'impiego;

- (2) dimostrare di aver frequentato il corso di studio, per il quale ha richiesto il beneficio, mediante<sup>210</sup>:
  - una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare l'avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare;
  - un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato dalla segreteria didattica dell'istituto che gestisce il corso, per quanto concerne la frequenza delle lezioni o dello svolgimento degli impegni ad esse connessi.

---

<sup>208</sup> Vedasi circolare n. 32238/900 in data 8 agosto 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - SM -Ufficio Servizi Sociali.

<sup>209</sup> Circolare n. M\_D GMIL1 II 510141265 in data 22 marzo 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>210</sup> Vedasi nota precedente.

- c. In caso di coincidenza tra la sede di servizio e quella di svolgimento dei corsi, le ore di permesso non devono essere necessariamente fruita a copertura di giornate intere di assenza dal servizio, ma possono essere concesse e fruita secondo criteri puramente orari.
- d. Il militare che non fruisca interamente delle ore di permesso nell'anno solare può chiedere di fruire della parte rimanente del beneficio per la frequenza di un altro corso nel medesimo anno solare, previa autorizzazione del Comandante di Corpo.
- e. La frequenza di un corso di studio non va intesa esclusivamente come presenza alle lezioni, quanto come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso stesso comporta, purché venga comprovata l'assoluta necessità di assolvere a detti impegni soltanto durante l'orario di servizio. Pertanto, non danno luogo all'attribuzione dei permessi quelle attività (ad esempio lo studio) che, pur essendo attinenti al corso frequentato:
  - (1) si svolgono senza vincoli ed obblighi temporali;
  - (2) possono organizzarsi liberamente, contemperando le esigenze personali con quelle di servizio.
- f. Nel caso di indebita fruizione del beneficio, e a prescindere dalla valutazione di eventuali condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, la relativa posizione amministrativa del militare per il periodo interessato viene definita ricorrendo alla specifica "aspettativa per assenze indebitamente fruita", sempre che l'interessato non intenda o non possa convertire tali giorni ricorrendo alla licenza ordinaria maturata e non ancora fruita. Tale aspettativa è inoltre computabile ai fini dell'anzianità di servizio solo quando l'indebita fruizione non sia imputabile a colpa del militare.
- g. Lo scarso rendimento scolastico o un calo nel profitto, che determini l'iscrizione all'anno accademico come "fuori corso", non integra di per sé la fattispecie dell'abuso del beneficio e, pertanto, non comporta la perdita dello stesso.
- h. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari possono essere attribuite e conteggiate, nell'ambito delle 150 ore, anche al personale dirigente<sup>211</sup>, le quattro giornate immediatamente precedenti, escluse quelle festive e feriali non lavorative, agli esami da sostenere, in ragione di 6

---

<sup>211</sup> Articolo 2, legge 5 novembre 2004, n. 263.

ore per ogni giorno lavorativo. In tali giornate il personale non può comunque essere impiegato in servizio e deve produrre successivamente idonea documentazione, per dimostrare di avere sostenuto l'esame.

In caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate quattro giornate lavorative per ciascuno di essi<sup>212</sup>.

- i. Nel giorno previsto per sostenere l'esame, il militare può fruire della licenza straordinaria per esami<sup>213</sup>.
- j. Ferme restando le disposizioni di cui alla lettera h., il beneficio può essere fruito continuativamente soltanto quando esiste una particolare esigenza didattica, assolutamente improrogabile (es. uno *stage*, un gruppo di lavoro, un seminario continuativo, ecc.).

### **3. SEDE DEI CORSI**

#### **a. Corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o posto universitari.**

Il diritto alle 150 ore compete anche per i corsi svolti in località diversa dalla sede di servizio. In tal caso i giorni necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede devono essere conteggiati nelle 150 ore in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato, senza alcuna correlazione all'orario di servizio previsto nei giorni stessi ed al tempo necessario per il raggiungimento della località.<sup>214</sup>

#### **b. Altri corsi.**

Per i corsi di altra natura, svolti fuori dalla sede di servizio, il beneficio spetta esclusivamente se nella stessa sede non ne siano attivati di analoghi<sup>215</sup>. In tale ultimo caso, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento della località in cui si svolge il corso ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore.

---

<sup>212</sup> Circolare n. M\_D GMIL1 II 510141265 in data 22 marzo 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>213</sup> Vedasi titolo I, capitolo IV, paragrafo 5., sottoparagrafo c..

<sup>214</sup> Circolare n. M\_D GMIL1 II 510141265 in data 22 marzo 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>215</sup> Circolare n. M\_D GMIL2 VDGM II SSS 2013/0318517 in data 26 novembre 2013 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare .

## CAPITOLO XIII

### CONGEDO PER LA FORMAZIONE

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Nell'arco dell'intera vita lavorativa, il personale che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio può usufruire, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, di un congedo per:
  - (1) completare la scuola dell'obbligo;
  - (2) conseguire:
    - (a) il titolo di studio di secondo grado;
    - (b) il diploma universitario o di laurea;
  - (3) partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione<sup>216</sup>.
- b. La formazione:
  - (1) è la progressiva acquisizione, attraverso lo studio e l'esperienza, non solo di una fisionomia culturale o morale, ma anche di specifiche competenze;
  - (2) consiste nell'arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze in senso lato, e non solo di quelle relative alla cultura o alla professione.
- c. Il beneficio deve essere concesso per partecipare a tutte le attività di formazione, di qualunque tipo esse siano, non organizzate dall'Amministrazione.

#### **2. MODALITÀ DI CONCESSIONE**

Il militare che intende avvalersi del beneficio deve presentare apposita istanza per via gerarchica, almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo. Tuttavia, il Comandante di Corpo, competente a concedere il beneficio, può differire l'accoglimento della richiesta:

- a. in caso di improrogabili esigenze di servizio e con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;

---

<sup>216</sup> Articolo 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 ed articolo 57, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

- b. se il personale che usufruisce del congedo sia già pari al 3% della forza effettiva complessiva, fino a quando l'adozione del provvedimento non comporti più il superamento del predetto limite.

### **3. INTERRUZIONE DEL CONGEDO**

- a. Si dà luogo ad interruzione del congedo nel caso in cui, durante il periodo di fruizione, intervenga una grave e documentata patologia che:
  - (1) determina temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  - (2) richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematologici e strumentali.
- b. La patologia deve essere comunicata per iscritto al Comandante di Corpo.
- c. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico specialista di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

### **4. POSIZIONE DEL MILITARE**

Il militare autorizzato alla fruizione del congedo è collocato in aspettativa e conserva il posto di lavoro, poiché permane nella forza organica del ruolo di appartenenza. Tale periodo:

- a. non dà diritto alla:
  - (1) retribuzione;
  - (2) maturazione della licenza ordinaria;
- b. non è computato:
  - (1) nell'anzianità di servizio;
  - (2) ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa, ovvero dei due anni nel quinquennio, come previsto dalle vigenti norme;
- c. non è cumulabile con le licenze, con la malattia e con altri congedi;



- d. non è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Tuttavia, il militare può procedere al riscatto del periodo di astensione dal lavoro, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

## **5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Le istanze di concessione devono essere integrate da adeguata documentazione probatoria. Oltre alle incombenze di carattere amministrativo-contabile di propria competenza, i Comandi di Corpo devono:

- menzionare, nel provvedimento di concessione, la decorrenza e il termine del beneficio, nonché i riflessi sulle posizioni di stato giuridico ed avanzamento (detrazione di anzianità; impossibilità di essere sottoposto a valutazione, ai fini dell'avanzamento, durante la fruizione del congedo; eventualmente, mancato compimento del periodo minimo di comando od attribuzione specifica);
- comunicare la concessione all'interessato, con data certa e documentata, prima della decorrenza del beneficio;
- comunicare immediatamente l'avvenuto collocamento in aspettativa:
  - . per gli Ufficiali, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 4<sup>a</sup> Divisione, e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
  - . per i Marescialli e i Brigadieri, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5<sup>a</sup> Divisione, e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
  - . per gli Appuntati e Carabinieri, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

trasmettendo a seguito copia del provvedimento e della prova di avvenuta ricezione da parte dell'interessato.

## TITOLO IV

### PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI<sup>217</sup>

#### CAPITOLO XIV

#### PERMESSI RETRIBUITI

##### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il personale ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso del nonno, della nonna, del nipote o della nipote in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica, diverso da quelli per la morte dei quali è già prevista la licenza straordinaria per gravi motivi<sup>218</sup>.
- b. La concessione dei permessi, sempre nell'ambito dei 3 giorni complessivi annui, può, inoltre, essere richiesta in caso di documentata grave infermità:
  - (1) del padre, della madre, del fratello, della sorella, del figlio, della figlia e del coniuge, anche legalmente separato, del personale interessato, ove l'infermità non comporti un imminente pericolo di vita;
  - (2) del nonno, della nonna ovvero del nipote o della nipote in linea retta del personale (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi;
  - (3) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio possa essere concesso, la persona colpita dall'infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi.

##### **2. MODALITÀ PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE**

- a. Per fruire dei permessi, il militare è tenuto a comunicare al Comando di Reparto, da cui dipende in via disciplinare e di impiego, l'evento che dà titolo alla concessione degli stessi e i giorni in cui saranno fruiti. I giorni

---

<sup>217</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.

<sup>218</sup> Vedasi capitolo IV, paragrafo 2., sottoparagrafo b., comma (1).

di permesso richiesti, nell'ambito dei quali non vanno considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi, devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

- b. Nel caso di documentata grave infermità, di cui al paragrafo 1., sottoparagrafo b., il militare può concordare per iscritto, con il Comandante di Reparto, in alternativa all'utilizzo dei tre giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, attraverso la concessione di permessi orari giornalieri, anche per periodi superiori a tre giorni, che comportino una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore a quella dei giorni di permesso che vengono sostituiti (considerando un giorno di permesso equivalente a sei ore lavorative). Nel periodo di utilizzo di tale particolare forma di espletamento dell'attività lavorativa, il Comandante di Reparto può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, secondo modalità indicate nel citato accordo scritto, mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La riduzione dell'orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
- c. Quando sia accertato il venir meno della grave infermità alla base della concessione del beneficio, il militare è tenuto a riprendere immediatamente servizio. Il periodo di permesso, eventualmente non goduto, può essere utilizzato per eventi analoghi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
- d. Quando l'evento che dà titolo al beneficio è il decesso, il militare deve documentarlo con la relativa certificazione o, nei casi consentiti (per coniuge, ascendente o discendente), con dichiarazione sostitutiva.
- e. Il militare, per fruire dei permessi per grave infermità, deve presentare, entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione, rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitaria, da cui si evinca la situazione sanitaria della persona da assistere.
- f. Il beneficio, concesso dal Comandante di Reparto, è cumulabile con quelli previsti per l'assistenza dei soggetti con handicap, previsti al titolo II capitolo XI, paragrafi 3., 4., 5. e 6..

## CAPITOLO XV

### CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

#### **1. NATURA DEL BENEFICIO**

- a. Il militare può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi<sup>219</sup>, relativi alla situazione:
  - (1) personale;
  - (2) della propria famiglia anagrafica;
  - (3) dei seguenti soggetti<sup>220</sup>, anche se non conviventi:
    - (a) coniuge;
    - (b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e loro discendenti prossimi, anche naturali;
    - (c) genitori e loro ascendenti prossimi, anche naturali;
    - (d) generi e nuore;
    - (e) suocero e suocera;
    - (f) fratelli e sorelle germani o unilaterali;
    - (g) portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado.
- b. Per gravi motivi familiari<sup>221</sup> si intendono le:
  - (1) necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopraindicate;
  - (2) situazioni che comportano un impegno particolare del militare o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate;
  - (3) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il militare medesimo;
  - (4) situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati, ad esclusione del richiedente, derivanti da patologie:
    - (a) acute o croniche che determinano temporanea o permanente ridu-

---

<sup>219</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.

<sup>220</sup> Articolo 433, codice civile.

<sup>221</sup> Decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

- zione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- (b) acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  - (c) acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  - (d) dell'infanzia e dell'età evolutiva, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti sottocommi o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
- c. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Tale limite di due anni dovrà essere calcolato in cumulo con i periodi eventualmente fruiti a titolo di congedo "*per coniuge, genitore, fratelli, sorelle e figlio diversamente abile in situazione di gravità*",<sup>222</sup>, di cui al precedente capitolo XI. Durante tale periodo il militare:
- (1) conserva il posto di lavoro;
  - (2) non ha diritto ad alcuna retribuzione;
  - (3) non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
- d. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo. Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a 30 giorni.
- e. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio e non ha validità ai fini previdenziali. Il militare, tuttavia, può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
- f. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi.

## **2. MODALITÀ PROCEDURALI**

- a. Il Comandante di Corpo è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l'esito al militare.
- L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, nonché la concessione parziale del congedo, devono essere

---

<sup>222</sup> Articolo 42, commi da 5 a 5 *quinquies*, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Circolare n. 51/162-2-1992 in data 30 ottobre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

motivati sulla base di gravi e inderogabili esigenze di servizio ovvero delle ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare dipendente. L'interessato può chiedere un riesame dell'istanza, che deve essere definito nei successivi venti giorni.

- c. Per quanto concerne il personale in ferma volontaria o in rafferma, il Comandante di Corpo può, altresì, negare l'astensione dal servizio per incompatibilità del periodo richiesto con la durata della ferma o rafferma.
- d. Il beneficio può, inoltre, essere richiesto per il decesso:
  - (1) del coniuge, anche legalmente separato;
  - (2) di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
  - (3) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del militare, per il quale il richiedente non possa utilizzare i tre giorni di permesso retribuito ovvero la licenza straordinaria per gravi motivi<sup>223</sup>. Nel caso in cui la richiesta riguardi periodi non superiori a 3 giorni, il Comandante di Corpo è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla produzione della stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni di servizio o organizzative, nonché ad assicurare che il beneficio venga comunque fruito entro i successivi sette giorni.
- e. Il militare richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di astensione richiesto, dandone preventiva comunicazione al Comando cui è effettivo.
- f. L'astensione dal servizio è giustificata con la concessione, da parte del Comandante di Corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni, avente gli effetti di cui al paragrafo 1., sottoparagrafo c., non compresa nel limite massimo di 45 giorni annui previsti per tale istituto dalla normativa vigente.

### **3. DOCUMENTAZIONE**

- a. Le istanze di concessione devono essere integrate da adeguata documentazione probatoria. Quando l'evento che dà titolo al beneficio è il decesso, il militare è tenuto a documentare tale evento con la relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti (coniuge, ascendente o discendente), con dichiarazione sostitutiva.
- b. Il militare, per fruire del beneficio per le patologie di congiunti, elencate al

---

<sup>223</sup> Vedasi capitoli XIV, paragrafo 1., e IV, paragrafo 2., sottoparagrafo b., comma (1).

paragrafo 1., sottoparagrafo b., deve presentare, contestualmente alla presentazione della domanda di astensione dal servizio, idonea documentazione, rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitaria, dalla quale si evinca la situazione sanitaria della persona da assistere.

- c. All'atto della cessazione dal servizio deve essere rilasciata all'interessato un'attestazione del periodo di astensione fruito.

## **6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Oltre alle incombenze di carattere amministrativo-contabile di propria competenza, i Comandi di Corpo devono:

- menzionare, nel provvedimento di concessione, la decorrenza e il termine del beneficio, nonché i riflessi sulle posizioni di stato giuridico ed avanzamento (detrazione di anzianità; impossibilità di essere sottoposto a valutazione, ai fini dell'avanzamento, durante la fruizione del congedo; eventualmente, mancato compimento del periodo minimo di comando od attribuzione specifica);
  - comunicare la concessione all'interessato, con data certa e documentata, prima della decorrenza del beneficio;
  - comunicare immediatamente l'avvenuto collocamento in aspettativa:
    - . per gli Ufficiali, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 4<sup>a</sup> Divisione, e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
    - . per i Marescialli e i Brigadieri, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5<sup>a</sup> Divisione, e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
    - . per gli Appuntati e Carabinieri, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
- trasmettendo a seguito copia del provvedimento e della prova di avvenuta ricezione da parte dell'interessato.

## TITOLO V

### PERMESSI VARI

#### CAPITOLO XVI

### ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI

#### **1. PERMESSI PER ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTORALE**

- a. I militari eletti al Parlamento Italiano, al Parlamento Europeo o ai Consigli Regionali, se in:
  - (1) servizio permanente, vengono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata del mandato elettorale;
  - (2) ferma volontaria, sono sospesi dalla ferma medesima d'ufficio per la durata del mandato.
- a. L'ente presso il quale il militare interessato presta servizio deve inviare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tempestiva segnalazione corredata da attestazione rilasciata dal Presidente dell'Assemblea elettiva.
- b. I militari amministratori locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, anche in relazione ai periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche valide ai fini dell'avanzamento. La domanda va inoltrata al Comando Generale e deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'autorità che rappresenta l'ente o da un suo delegato.
- c. Per amministratore locale si intende<sup>224</sup> il militare che ricopra la carica di:
  - (1) sindaco, anche metropolitano;
  - (2) presidente della provincia;
  - (3) consigliere di comune anche metropolitano e della provincia;
  - (4) componente della giunta comunale, metropolitana e provinciale;
  - (5) presidente del consiglio comunale, metropolitano e provinciale;

---

<sup>224</sup> Articolo 77, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



- (6) presidente, consigliere ed assessore della comunità montana;
  - (7) componente di organo delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
  - (8) componente di organo di decentramento.
- d. Qualora non usufruiscano dell'aspettativa, i militari<sup>225</sup>:
- (1) componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di:
    - (a) assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento;
    - (b) non riprendere il servizio prima delle ore 8 del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
    - (c) assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva a quella in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte;
  - (2) facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (tale diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al Reparto di appartenenza);
  - (3) componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai precedenti permessi, di assentarsi dal servizio per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

---

<sup>225</sup> Articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- e. I militari hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
- f. I permessi vengono concessi anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
- g. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
- h. I permessi sono concessi dal Comandante di Reparto, il quale può subordinare il rilascio dei benefici ai primari obblighi di servizio. Pertanto, eventuali dinieghi dovranno essere riferiti ad obiettive, concrete e rilevanti esigenze di servizio, esclusa ogni indagine nel merito della richiesta dei permessi stessi.

## **2. PERMESSI BREVI**

- a. Il Comandante di Reparto può concedere al militare che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro<sup>226</sup>.
- b. Il beneficio:
  - (1) non può essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;
  - (2) non deve superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno (per il personale dirigente resta il limite delle trentasei ore<sup>227</sup>).
- c. Il personale interessato:
  - (1) deve formulare la richiesta in tempo utile, per consentire la regolare organizzazione del servizio;
  - (2) è tenuto a recuperare entro il mese successivo le ore non lavorate, corrispondenti al permesso fruito, secondo le disposizioni del Comandante di Reparto. In caso contrario, la retribuzione verrà proporzionalmente decurtata;
  - (3) con riferimento all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si rimanda all'Annesso B.

---

<sup>226</sup> Articolo 24, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

<sup>227</sup> Articoli 50 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e 4, legge 30 novembre 2000, n. 356.

### **3. RIPOSO PER DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI**

- a. Il personale donatore di sangue e di emocomponenti, a titolo gratuito, ha il diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui avviene la donazione, conservando la normale retribuzione per il giorno di astensione<sup>228</sup>.
- b. La giornata di riposo viene quantificata in 24 ore - a partire dal momento in cui il militare si è assentato dal servizio per l'operazione di prelievo del sangue - ed è utile ai fini del computo dell'orario di lavoro settimanale (36 ore) nella misura dell'orario medio giornaliero (6 ore per i Reparti con orario di servizio articolato su 6 giorni lavorativi, mentre 7 ore e 12 minuti per quelli con orario di servizio articolato su 5 giorni lavorativi).
- c. Il numero massimo di donazioni<sup>229</sup> annue di:
  - (1) sangue intero (citoaferesi) o globuli rossi e plasma (eritroplasmaferesi) o globuli rossi e piastrine (eritropiastrinoaferesi) è di 4 per il personale maschile e di 2 per quello femminile;
  - (2) piastrine (piastrinoaferesi) è di 6;
  - (3) granulociti è di 4;
  - (4) plasma e piastrine (plasmapiastrinoaferesi) è di 6;
  - (5) doppia dose di piastrine mediante aferesi è di 3.
- d. L'intervallo minimo tra:
  - (1) due donazioni:
    - (a) di sangue intero è di 90 giorni;
    - (b) di plasma è di 14 giorni;
    - (c) di piastrine è di 14 giorni;
    - (d) di globuli rossi e plasma è di 90 giorni;
    - (e) di globuli rossi e piastrine è di 90 giorni;
    - (f) di plasma e piastrine è di 14 giorni;
    - (g) di doppia dose di piastrine mediante aferesi è di 30 giorni;
    - (h) di doppia dose di globuli rossi mediante aferesi e altra donazione che non determina sottrazione di globuli rossi è di 30 giorni;
    - (i) di doppia dose di globuli rossi mediante aferesi e altra donazione che determina sottrazione di globuli rossi è di 180 giorni;
  - (2) una donazione:
    - (a) di plasma e una di sangue intero è di 14 giorni;
    - (b) di piastrine e una di sangue intero è di 14 giorni;
    - (c) di sangue intero e una di piastrine è di 30 giorni;
    - (d) di sangue intero ed una di plasma è di 30 giorni;
    - (e) che comprende la raccolta di globuli rossi ed una di plasma e piastrine è di 30 giorni.
- e. Il militare che intenda fruire del beneficio deve:

---

<sup>228</sup> Articolo 8, legge 21 ottobre 2005, n. 219.

<sup>229</sup> Allegato IV, decreto ministeriale 2 novembre 2015.

- (1) presentare apposita domanda al Comandante di Reparto, indicando il giorno della donazione;
  - (2) dimostrare successivamente di avere subito il prelievo del sangue mediante certificato rilasciato dal medico, contenente l'avvenuta donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
- f. Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile ovvero presso un centro trasfusionale oppure presso un centro di produzione di emoderivati, regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute<sup>230</sup>
- g. Qualora il militare non effettui i prelievi ematici, a causa di <sup>231</sup>:
- (1) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari che, tuttavia, non comporti inabilità al lavoro;
  - (2) mancata decorrenza dei tempi di sospensione previsti tra una donazione e la successiva;
  - (3) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali;
- lo stesso dovrà rientrare al Reparto per ultimare l'orario d'obbligo giornaliero e le ore trascorse per l'espletamento delle procedure necessarie all'accertamento dell'idoneità dovranno essere considerate, previa presentazione della relativa certificazione medica, alla stregua di un permesso orario retribuito<sup>232</sup>.
- h. Se il militare si sottopone ad emaferesi a scopo terapeutico, l'assenza dal servizio è considerata licenza straordinaria per gravi motivi.
- i. La donazione di sangue effettuata durante la licenza ordinaria o straordinaria non ne sospende la fruizione.

#### **4. PARTECIPAZIONE AI RITI RELIGIOSI**

Compatibilmente con le esigenze di servizio il Comandante di Reparto rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata ed a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente che collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale delle Forze armate<sup>233</sup>.

#### **5. BENEFICI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ED ALLA RELIGIONE EBRAICA**

- a. I militari appartenenti alle chiese cristiane avventiste:

<sup>230</sup> Articolo 2, decreto ministeriale 8 aprile 1968.

<sup>231</sup> Articolo 1, decreto ministeriale 18 novembre 2015.

<sup>232</sup> Articolo 8, comma 2, legge 21 ottobre 2005, n. 219.

<sup>233</sup> Articolo 35, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare).

- (1) hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio;
  - (2) qualora non esistano chiese del proprio culto nel luogo ove prestino il servizio, possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esi-genze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti<sup>234</sup>.
- b. Il personale di religione ebraica ha diritto di:
- (1) partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui si trovi per ragione del servizio. Qualora non esistano sinagoghe o non si svolgano attività di culto nel luogo ove presta il servizio, può comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina<sup>235</sup>;
  - (2) fruire, su richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Il riposo sabbatico è il periodo che intercorre tra la mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì e l'ora successiva al tramonto del sabato. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze di servizio. Le disposizioni relative al riposo sabbatico si applicano alle festività religiose ebraiche, determinate annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

## **6. PERMESSI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ FISICA**<sup>236</sup>

Il militare con disabilità fisiche e motorie permanenti dell'integrità psicofisica, regolarmente iscritto e tesserato con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD), ha facoltà di usufruire fino ad un massimo di sei ore settimanali di permessi di servizio.

Le sei ore di permesso di servizio:

- possono essere utilizzate in due o tre giorni lavorativi (2h per 3 giorni, oppure 3h per 2 giorni);
- sono comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento del luogo, anche non militare, ove viene svolta l'attività;
- se non fruiti nella settimana non possono essere recuperati;
- non possono dare luogo a compenso straordinario e/o recupero compensativo;
- devono essere fruiti in giorni diversi dai permessi previsti dalla Legge n. 104/1992.

Gli interessati devono avanzare, tramite il Reparto di appartenenza, la richiesta di autorizzazione compilando il modulo in All. "A" alla direttiva SMD - Sport - 001 e specificando il luogo dove intendono svolgere l'attività, al V Reparto - Affari Generali dello Stato Maggiore della Difesa.

Lo Stato Maggiore della Difesa, per il tramite dell'Ufficio Sport e Collegamento Forze Armate - CONI del V Reparto - Affari Generali, rilascia annualmente le previste autorizzazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

<sup>234</sup> Articolo 7, legge 22 novembre 1988, n. 516.

<sup>235</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 1989, n. 101.

<sup>236</sup> SMD - Sport - 001 "Direttiva per lo svolgimento dell'attività fisica del personale militare ferito o affetto da disabilità fisiche e motorie appartenente al Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa" diramata con circolare n. 52/5-6 Add. e Reg. di prot. datata 26 novembre 2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Addestramento e Regolamenti.

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI PER I CARABINIERI AUSILIARI**  
**IN FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E BIENNALE,**  
**AD ESCLUSIONE DI QUELLI RICHIAMATI**

---

Nota: questa pagina è il retro del titolo della PARTE SECONDA.

## TITOLO VI

### LICENZE

#### CAPITOLO XVII

### NORME GENERALI SULLA LICENZA

#### 1. NATURA DEL BENEFICIO

La licenza<sup>237</sup>:

- a. è la facoltà riconosciuta al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Reparto cui appartiene;
- b. lascia il militare libero da ogni servizio;
- c. è sospesa o interrotta:
  - (1) all'ordine di mobilitazione;
  - (2) per eccezionali motivi di servizio;
  - (3) per ordine del Ministero della Difesa;
  - (4) per diffuse malattie infettive, limitatamente alle zone colpite.

#### 2. LETTERA DI LICENZA

- a. L'autorità che concede il beneficio:
  - (1) rilascia al militare la lettera di licenza<sup>238</sup>, che ne comprova la regolare posizione;
  - (2) dà corso ai provvedimenti amministrativi ad esso connessi.
- b. Il Reparto di appartenenza del militare trasferito deve segnalare a quello di nuova assegnazione:
  - (1) tutte le licenze fruita dal militare durante l'anno in corso;
  - (2) la licenza ordinaria non fruita durante l'anno precedente, per motivi

---

<sup>237</sup> Articolo 1 e 4, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>238</sup> Articolo 6 e allegato 4, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".



di servizio o di natura personale o perché in licenza straordinaria di convalida per infermità.

- c. Il militare ha l'obbligo di esibire, su richiesta, la lettera di licenza:
  - (1) alle Superiori Autorità militari;
  - (2) alle ronde, quando il capo ronda sia di grado uguale o superiore;
  - (3) in viaggio al personale delle ferrovie.
- d. In caso di smarrimento della lettera di licenza, il militare deve denunciarne l'accaduto al locale Comando Stazione Carabinieri, che fornirà un duplicato del documento, dandone avviso al Comando che ha rilasciato l'originale. Qualora lo smarrimento avvenga durante il viaggio, il militare deve informare anche gli agenti di pubblica sicurezza in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

### **3. PRINCIPALI DOVERI DEL MILITARE IN LICENZA**

a. Il militare in licenza in territorio nazionale<sup>239</sup>:

- (1) può indossare l'abito civile. Se indossa l'uniforme deve attenersi alle norme vigenti per i militari di sede nella località ove fruisce della licenza;
- (2) anche se in abito civile, ed in specie all'estero, deve serbare sempre contegno esemplare;
- (3) può recarsi in località diversa da quella indicata sulla lettera di licenza, purché si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile;
- (4) quando, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate e salvo i casi previsti al capitolo XX, paragrafo 6, non rientra dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni disciplinari, amministrative e penali, previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
- (5) quando si siano determinate nella Nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare l'ordine pubblico, ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio Reparto;
- (6) all'ordine di mobilitazione, ha l'obbligo di rientrare immediatamente al proprio Reparto, senza speciali ordini.

b. Il militare in licenza all'estero non può, di massima, indossare l'uniforme. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'Autorità che concede la licenza, sentita la Rappresentanza militare italiana nel Paese este-

---

<sup>239</sup> Capo III, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

ro interessato, qualora il militare sia invitato a partecipare a raduni, mani-festazioni o cerimonie per i quali l’Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme<sup>240</sup>.

#### **4. COMUNICAZIONI CON I MILITARI IN LICENZA**

- a. L’Autorità militare deve inviare le comunicazioni di servizio al proprio dipendente in licenza nel territorio nazionale, tramite il Comando Stazione Carabinieri della località in cui il militare fruisce della licenza.
- b. Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con l’Autorità militare dalla quale dipende.

#### **5. CONCESSIONE DELLA LICENZA PER L’ESTERO**

- a. Le modalità procedurali sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>241</sup>.
- b. Con il militare in licenza all’estero l’Autorità militare corrisponde tramite l’Addetto militare o in mancanza di questi tramite l’Autorità diplomatica o consolare<sup>242</sup>.
- c. Il militare in licenza all’estero corrisponde con l’Autorità militare dalla quale dipende, tramite l’Addetto militare ed, in mancanza di questi, tramite l’Autorità diplomatica e consolare.

#### **6. PROROGA ALLA LICENZA**<sup>243</sup>

- a. La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi di salute che impediscono il viaggio di ritorno del militare o per particolari importanti motivi di carattere privato o per imminente pericolo di vita o per morte:
  - (1) del coniuge;
  - (2) dei genitori;

---

<sup>240</sup> Articolo 21, Regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010).

<sup>241</sup> Vedasi circolari n. 15/2-Sic. “R” in data 16 marzo 1999, n. 15/6-Sic. in data 29 aprile 1999 e n. 15/2-2-1999-Sic. “R” in data 29 marzo 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Segreteria NATO - UEO.

<sup>242</sup> Articolo 23, “*Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica*”.

<sup>243</sup> Capo XII, “*Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica*”.

- (3) dei figli;
  - (4) dei fratelli e delle sorelle;
  - (5) dei suoceri;
  - (6) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
  - (7) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;
  - b. La richiesta di proroga deve essere documentata ed inoltrata direttamente al Reparto di appartenenza, anche tramite il locale Comando Carabinieri.
  - c. La proroga deve essere sempre autorizzata dall’Autorità che ha concesso la licenza.
  - d. Qualora siano trascorse 48 ore dalla scadenza della licenza e non sia pervenuta l’autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare alla propria sede, tranne che non si tratti di:
    - (1) imminente pericolo di vita o di morte dei soggetti indicati al paragrafo a.;
    - (2) impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio di rientro al proprio Reparto.
- Il Comandante della Stazione, nel:
- (1) primo caso, è autorizzato a concedere al militare una proroga di 7 giorni, che però deve essere confermata dall’Autorità da cui il militare dipende;
  - (2) secondo caso, dispone il ricovero del militare in luogo di cura.
- e. I giorni di proroga concessi dal Comando di appartenenza al militare in licenza per malattia sofferta al proprio domicilio, o per particolari importanti motivi di carattere privato, vanno computati come giorni di licenza ordinaria, salvo quanto previsto dal capitolo XVIII, paragrafo 1, sottoparagrafo c., comma (7) e semprechè il militare ne abbia ancora diritto. In caso contrario, ove trattasi di malattia sofferta al proprio domicilio, i giorni di proroga vengono considerati come licenza di convalescenza.

## **7. SPESE DI VIAGGIO PER RECARSI IN LICENZA**

Al personale che presta servizio in località distante oltre 100 chilometri dal Comune di residenza compete il rimborso delle spese di viaggio per recarsi in licenza<sup>244</sup>.

---

<sup>244</sup> Vedasi circolare n. 6/46/19-3 in data 11 marzo 2002 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione.

## CAPITOLO XVIII

### LICENZA ORDINARIA

#### 1. GENERALITÀ

- a. Ai Carabinieri ausiliari in ferma di leva:
  - (1) obbligatoria spettano 10 giorni di licenza ordinaria, più il viaggio;
  - (2) biennale spettano giorni 15 di licenza ordinaria, più il viaggio.
- b. Qualora nell'anno solare non si compiano dodici mesi di servizio, la licenza ordinaria dei carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale compete per tanti dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio che siano da prestare durante la ferma di leva.
- c. La licenza ordinaria<sup>245</sup>:
  - (1) decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio;
  - (2) è calcolata in giorni interi;
  - (3) è riferita:
    - (a) ai mesi di servizio di leva per i carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria;
    - (b) all'anno solare per i carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale;
  - (4) deve essere fruita totalmente e, quando possibile, in un'unica soluzione, entro il periodo cui si riferisce, ovvero, qualora eccezionali motivi di servizio ne abbiano impedito, in tutto o in parte, il godimento, deve essere concessa entro il primo semestre dell'anno successivo e, comunque, entro la data di congedamento;
  - (5) dei carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria può essere fruita soltanto al termine dell'addestramento e comunque non prima del compimento del terzo mese di servizio;
  - (6) deve essere concessa al militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente o non da causa di servizio, che non ha potuto usufruire nell'anno di tutta o di una parte della licenza ordinaria spettante. In tal caso il militare conserva il diritto a fruire nei

---

<sup>245</sup> Articoli 2, 3, 5, 27 e allegato 3, “*Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*”.

periodi indicati dall'Amministrazione della Difesa della restante licenza, anche oltre il primo semestre dell'anno solare successivo;

- (7) viene sospesa in occasione:
  - (a) del rilascio di una licenza straordinaria o della licenza di trasferimento;
  - (b) di ricoveri ospedalieri o per malattia domiciliare di durata non inferiore a 5 giorni, purché adeguatamente certificata e fatti salvi gli esiti degli accertamenti del medico militare conformemente alle norme vigenti;
- (8) è cumulabile, tutta o in parte, a richiesta dell'interessato con tutti gli altri tipi di licenza ad eccezione di quella:
  - (a) breve;
  - (b) straordinaria di convalescenza, ferma restando la possibilità di usufruire della licenza ordinaria non ancora goduta dopo il 1° mese di convalescenza;
  - (c) straordinaria per cure termali, nei casi espressamente previsti<sup>246</sup>;
  - (d) speciale illimitata senza assegni in attesa di congedo;
  - (e) speciale di determinazione ministeriale;
  - (f) ordinaria per il personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali;
- (9) viene concessa dal Comandante di Reparto, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego;
- (10) è subordinata alle esigenze di servizio.

## **2. INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI FESTIVI NON COMPUTABILI**

- a. La durata della licenza ordinaria è calcolata in giorni lavorativi. A tal fine:
  - (1) sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale<sup>247</sup>;

---

<sup>246</sup> Vedasi capitolo XX, paragrafo 9., sottoparagrafo f..

<sup>247</sup> Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capitolo XXII, paragrafo 4.

- (2) in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.
- b. Anche se il computo ai fini della durata della licenza ordinaria spettante viene effettuato in giorni lavorativi, il personale deve essere considerato legittimamente assente anche:
- (1) nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di licenza;
  - (2) nella domenica immediatamente:
    - (a) precedente, a condizione che non abbia già usufruito di riposo settimanale in altro giorno della settimana;
    - (b) successiva a tale licenza;
  - (3) nei giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di licenza immediatamente precedenti o successivi.

Per immediatamente precedente e successivo si intende la domenica o il giorno festivo antecedente o seguente, senza soluzione di continuità, alla licenza.

### **3. ATTRIBUZIONE E COMPUTO DEI GIORNI DI VIAGGIO**

- a. I giorni di viaggio:
- (1) nei casi previsti, sono attribuiti una sola volta;
  - (2) in caso di frazionamento o interruzione della licenza per esigenze di servizio, sono attribuiti per ogni frazione di licenza;
  - (3) in caso di cumulo di due licenze, anche quando previsti per entrambe, sono attribuiti una sola volta.
- b. Il computo dei giorni di viaggio, nei casi previsti, è effettuato arrotondando per eccesso, fino al massimo complessivo di giorni 4, il doppio del tempo strettamente necessario per raggiungere, con i normali servizi di linea consentiti, la località del territorio nazionale, riportata nella lettera di licenza, ovvero la località dove si intende attraversare la frontiera, nel caso di licenza da fruire in un Paese estero non di residenza.
- c. Per le licenze dei militari residenti all'estero, da fruire nella località estera di residenza, il massimo complessivo consentito è elevato a 6 giorni<sup>248</sup>.

---

<sup>248</sup> Articolo 3-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

#### **4. INTERRUZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA**

Il militare in licenza ordinaria, ammalatosi per periodi non inferiori a cinque giorni, ha diritto all'interruzione della licenza medesima, qualunque sia la località in cui fruisca del beneficio.

#### **5. RIPOSO MEDICO DOMICILIARE**

- a. La giustificazione dell'assenza per riposo medico domiciliare, certificata dal medico curante, non è prevista e non è applicabile ai carabinieri ausiliari, in quanto le prestazioni sanitarie nei loro confronti, sono di competenza della Sanità Militare.
- b. Di conseguenza il militare di leva non può giustificare la propria assenza con la semplice produzione del certificato del medico di base. Tale certificazione può, al massimo, essere assunta dal Comando di appartenenza come presupposto per la eventuale concessione di una licenza ordinaria per giustificare l'assenza del militare.
- c. Il maggior rigore di siffatta disciplina è diretta conseguenza della natura coattiva del vincolo che lega il militare di leva all'Amministrazione militare. Infatti, l'obbligo cogente di rientro al Reparto, discendente da tale vincolo si sospende, in caso di malattia, soltanto in presenza di un provvedimento certificativo medico-legale rilasciato dall'Autorità Sanitaria militare o da una struttura sanitaria pubblica nei casi di urgenza. Infatti, qualora la malattia non consenta di intraprendere il viaggio di rientro, il militare dovrà essere ricoverato immediatamente in luogo di cura. Ne consegue che in ogni altra ipotesi di malattia, il certificato medico, sicuramente non giustificativo dell'assenza dal servizio, non dovrà essere ritirato e il militare dovrà essere diffidato a rientrare immediatamente al Reparto.
- d. I periodi di riposo medico inferiori a cinque giorni concessi al militare sono convertibili in licenza ordinaria. Una volta ultimata la licenza ordinaria sono convertibili in licenza di convalescenza, da computare o meno ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

#### **6. PIANIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA**

- a. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio

non abbia a risentirne.

- b. La licenza deve essere fruita entro il periodo cui si riferisce.
- c. E' dovere del superiore regolare i turni di servizio, al fine di garantire a ciascun dipendente il totale godimento della licenza ordinaria entro i termini di tempo prescritti<sup>249</sup>.
- d. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun Reparto deve procedere alla pianificazione di massima della fruizione della licenza ordinaria da parte del personale dipendente per l'anno successivo.
- e. La pianificazione costituisce una programmazione di massima e, pertanto, può essere modificata, in relazione alle esigenze di servizio o personali.
- f. Nella pianificazione vanno considerati gli eventuali giorni di licenza non goduti nell'anno precedente.
- g. La domanda per la concessione della licenza ordinaria può essere formulata all'Autorità competente al rilascio fino a 30 giorni prima di quello di inizio della relativa fruizione.

## **7. RIPOSO SETTIMANALE**

Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinate da apposita circolare in materia<sup>250</sup>.

---

<sup>249</sup> Articolo 2-bis, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>250</sup> Vedasi circolare n. 90/184-1962 in data 31 marzo 1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento e circolare n. 137/35-117-6-2002 in data 19 dicembre 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.



## CAPITOLO XIX

### LICENZA BREVE

#### 1. GENERALITÀ

- a. La licenza breve<sup>251</sup>:
  - (1) viene concessa per particolari esigenze private del militare, che non possono dare luogo alla concessione di altro tipo di licenza;
  - (2) decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio;
  - (3) è calcolata in giorni interi.
- b. Ai carabinieri ausiliari in ferma di leva:
  - (1) obbligatoria competono da 2 a 5 giorni di licenza breve più il viaggio, per un periodo annuo complessivo di giorni:
    - (a) 15, compresi i viaggi, se residenti in località distanti fino a 100 km dalla sede di servizio;
    - (b) 17, compresi i viaggi, se residenti in località distanti oltre 100 e fino a 300 km dalla sede di servizio, ovvero se la durata del viaggio tra la sede ed il comune di residenza sia inferiore a 8 ore;
    - (c) 24, compresi i viaggi, se residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 km dalla sede di servizio, ovvero se la durata del viaggio tra la sede ed il comune di residenza sia superiore a 8 ore ed inferiore a 16;
    - (d) 31, compresi i viaggi, se residenti in località distanti oltre 800 km dalla sede di servizio, ovvero se la durata del viaggio tra la sede ed il comune di residenza sia superiore a 16 ore;
  - (2) biennale competono da 2 a 5 giorni di licenza breve più il viaggio, per un periodo annuo complessivo di 15 giorni, compresi i viaggi.
- c. Ai militari, la cui famiglia risieda in località diversa da quella di servizio,

---

<sup>251</sup> Articolo 1 e 27 e allegato 3, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

possono essere concesse licenze brevi non superiori a 2 giorni in occasione del fine settimana e delle festività infrasettimanali per raggiungere il proprio nucleo familiare. Tali licenze non si computano nel limite dei giorni di licenza breve.

- d. Il beneficio viene concesso dal Comandante di Reparto, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego. Quando la dipendenza è duplice occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

## CAPITOLO XX

### LICENZA STRAORDINARIA

#### 1. GENERALITÀ

La licenza straordinaria<sup>252</sup> è:

- a. subordinata alle esigenze del servizio, salvo quanto diversamente previsto;
- b. calcolata in giorni calendariali.

#### 2. AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

- a. Le licenze straordinarie sono concesse dal Comandante di Corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego<sup>253</sup>. Tuttavia, il Comandante di Reparto concede la licenza:

(1) per imminente pericolo di vita o per morte:

- (a) del coniuge;
- (b) dei genitori;
- (c) dei figli;
- (d) dei fratelli e delle sorelle;
- (e) dei suoceri;
- (f) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
- (g) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;

(2) per matrimonio.

In tali ipotesi, va comunque comunicata al Comando di Corpo la concessione della licenza.

- b. Quando la dipendenza del militare sia duplice, per la concessione della licenza, ad eccezione di quella di cui al precedente sottoparagrafo b., comma (1), occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

---

<sup>252</sup> Articolo 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>253</sup> Articolo 25, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

### **3. LICENZA PER ECCEZIONALI MOTIVI DI CARATTERE PRIVATO**

Il beneficio è concesso per un periodo non superiore a 30 giorni, dopo avere fruito di tutta la licenza ordinaria.

### **4. LICENZA PER IMMINENTE PERICOLO DI VITA O PER MORTE DI UN FAMILIARE**

Il beneficio<sup>254</sup>, cumulabile con la licenza ordinaria, spetta nella misura di giorni:

- a. 10, più il viaggio, in caso di pericolo di vita o di morte dei genitori, del coniuge, dei suoceri, dei figli, del tutore e del coniuge del tutore, nonché del patrigno o della matrigna;
- b. 7, più il viaggio, in caso di pericolo di vita o di morte dei fratelli, delle sorelle, nonché dei figli del tutore, del patrigno e della matrigna.

### **5. LICENZA PER MATRIMONIO**

a. Il beneficio<sup>255</sup>:

- (1) è un diritto soggettivo;
  - (2) compete nella misura di 15 giorni, compreso il viaggio;
  - (3) è da porre in relazione con l'evento del connubio che lo origina, anche in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, anteriormente o posteriormente ad essa, purché la scelta soddisfi esigenze connesse a tale circostanza;
  - (4) è cumulabile con la licenza ordinaria.
- b. Non è consentito respingere la domanda di licenza, differendone o limitandone il periodo di godimento per esigenze di servizio. Infatti, la fruizione della licenza non è soggetta a discrezionalità del Comandante che, a fronte della domanda dell'interessato, ha solo il potere di:
- (1) controllare, richiedendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell'evento per il quale è previsto il beneficio;
  - (2) accertare che la relativa istanza venga proposta con congruo anticipo

---

<sup>254</sup> Articolo 3 delle citate “*Norme unificate*”.

<sup>255</sup> Articolo 25 delle citate “*Norme unificate*”.

rispetto al periodo prescelto, che deve essere fissato entro un lasso di tempo dal matrimonio tale da rispettare il nesso di collegamento con l'evento.

## **6. LICENZA DI CONVALESCENZA**

### **a. Natura del beneficio**<sup>256</sup>

- (1) Il periodo di degenza non è computato come licenza, ma è considerato solo ricovero in luogo di cura. E' considerato ricovero il periodo:
  - (a) di permanenza in luogo di cura, anche se soltanto ai fini dell'osservazione;
  - (b) che il militare trascorre a disposizione della commissione medico-ospedaliera durante o al termine della licenza di convalida.
- (2) Il militare che debba presentarsi alla commissione medico-ospedaliera al termine della licenza di convalida deve essere munito di regolare bassa di entrata.
- (3) Qualora il militare venga ricoverato al termine o durante la licenza di convalida, anche se ai soli fini dell'osservazione, l'eventuale nuova licenza decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Qualora, invece, venga emesso un provvedimento medico-legale al di fuori del ricovero, la decorrenza della licenza ha inizio dal giorno stesso della visita medica.
- (4) L'organo sanitario all'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione fissa la misura dell'inidoneità al servizio, informandone il Comando di Corpo dell'interessato che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, come appresso specificato.
- (5) Il computo dell'assenza dal servizio per licenza di convalida ai fini del passaggio del personale nella "forza assente" è di 90 giorni<sup>257</sup>.
- (6) Il militare può essere autorizzato a fruire della licenza di convalida all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero.

---

<sup>256</sup> Articolo 26, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>257</sup> Articolo 65, D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076.

- (7) Durante il periodo in cui il militare è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ricovero in infermeria o in luogo di cura, il superiore diretto deve procedere al ritiro ed al deposito, nell'armeria del Reparto, dell'armamento e del munizionamento individuale, nonché delle buffetterie in dotazione al militare<sup>258</sup>.
- (8) Al militare in licenza di convalescenza, per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche, deve essere ritirata la tessera personale di riconoscimento<sup>259</sup>.

**b. Carabiniere ausiliario in ferma di leva biennale**

- (1) Il militare, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio, fruisce della licenza di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità, fino ad un massimo di un anno.
- (2) L'interessato, prima dell'invio in licenza di convalescenza, può fruire, a richiesta, di quella ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.
- (3) Il militare, essendo cessato dalla ferma biennale, per non aver riacquisito l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora l'infermità sia dipendente da causa di servizio, continua a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

**c. Carabiniere ausiliario in ferma di leva obbligatoria**

- (1) Il militare fruisce della licenza di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità.
- (2) Il periodo trascorso in licenza per malattia od infermità, non dovuta a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi 15 giorni complessivi<sup>260</sup>. Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni.
- (3) Non sono da considerare quali ricoveri in luogo di cura i periodi tra-

---

<sup>258</sup> Pubblicazione N. A-8 "Armi e munizioni" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>259</sup> Vedasi circolare n. 1239/9-1-2001 in data 3 giugno 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.

<sup>260</sup> Articolo 24, commi 8, 9 e 10, legge 24 dicembre 1986, n. 958.

scorsi presso le Infermerie per infermità a carattere acuto, qualora la relativa degenza non ecceda la durata di 10 giorni consecutivi.

- (4) I periodi di riposo medico trascorsi dal militare presso il proprio domicilio sono da considerare come licenza di convalescenza, e, pertanto, rientrano, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, nei citati limiti di 15 e 45 giorni.
- (5) Tali limiti possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente Autorità sanitaria militare a domanda dell'interessato, il quale deve presentare la relativa istanza al Comando di Corpo, entro 10 giorni dal rientro al Corpo nel caso in cui, al termine di una o più licenze di convalescenza o del periodo in ricovero, abbia riacquisito l'idoneità al servizio, che però non è requisito essenziale per la presentazione della stessa.
- (6) Nel caso in cui, invece, il militare si trovi in licenza di convalescenza o sia ricoverato in uno stabilimento sanitario all'atto del congedamento del proprio scaglione, la domanda dovrà pervenire entro il 10° giorno successivo alla data prevista per il congedamento.
- (7) Le modalità procedurali per l'istruzione delle domande dei militari sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>261</sup>.
- (8) Qualora il periodo di inidoneità debba protrarsi oltre il termine della ferma di leva, ove sia:
  - (a) in corso la pratica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il militare viene collocato in licenza straordinaria in attesa della definizione della vicenda medico-legale;
  - (b) stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il militare non può essere collocato in congedo sino a quando non sia definita la sua posizione medico-legale ai fini dell'idoneità al servizio.

**d. Autonomia decisionale dei Direttori delle Infermerie Presidiarie**

- (1) Il Direttore dell'Infermeria Presidiaria provvede a sottoporre a visita medica il personale che:
  - (a) ne faccia richiesta, se affetto da infermità o lesioni che ne pregiu-

---

<sup>261</sup> Circolari n. 94/18-86-8-1979 in data 27 febbraio 1989, n. 94/18-86-11-1979 in data 7 giugno 1989, n. 94/18-86-14-1979 in data 30 giugno 1989 e n. 94/18-86-19-1979 in data 13 novembre 1998 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

- dichino l'efficienza in servizio;
- (b) presenti certificazioni del medico di fiducia con prognosi superiore complessivamente a 20 giorni;
  - (c) risulti affetto da patologia di natura neuropsichiatrica, indipendentemente da eventuali prognosi emesse da medico di fiducia e con l'obbligo di attivare anche il Servizio di Psicologia Medica.
- (2) Sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti in sede di visita medica, il Direttore dell'Infermeria Presidiaria può proporre al Comando di Corpo la concessione di una licenza di convalescenza sino a 90 giorni, certificando contestualmente la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato del personale interessato senza, pertanto, avviarlo alle competenti commissioni medico-ospedaliere.
- (3) Al termine di tale periodo di licenza, il responsabile dell'Infermeria Presidiaria sottopone nuovamente a visita il personale in questione, disponendone alternativamente:
- (a) l'idoneità al servizio militare incondizionato;
  - (b) l'invio alla commissione medico-ospedaliera per gli ulteriori provvedimenti medico-legali di competenza.
- (4) Per il personale dimesso dai luoghi civili di cura ed ancora bisognoso di riposo o cure domiciliari ovvero non in condizione di viaggiare sulla scorta di certificazione del medico di fiducia, i Direttori suddetti provvederanno a:
- (a) valutare la documentazione sanitaria di dimissione, che i Comandi di Stazione, competenti sul luogo di residenza, inoltrano loro tempestivamente, anche via fax;
  - (b) determinare la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato, osservando le procedure richiamate ai commi (2) e (3).

**e. Militari dimessi da Enti Sanitari Militari**

Le modalità per la concessione della licenza di convalescenza al personale dimesso da Enti Sanitari Militari e le relative procedure sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze<sup>262</sup>.

---

<sup>262</sup> Vedasi circolare n. 133/89-6-1-1976 in data 4 settembre 1992 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.



## 7. LICENZA PER ESAMI<sup>263</sup>

### a. Esami militari

- (1) Il beneficio compete fino a 30 giorni, per sostenere esami militari, nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, allo scopo di consentire al militare di completare la preparazione per sostenere esami militari.
- (2) I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto nel bando di concorso l'Amministrazione può fissare un periodo inferiore per la preparazione del candidato, magari limitato ai giorni di espletamento delle prove di esame o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza.
- (3) La licenza è:
  - (a) cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria;
  - (b) frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame;
  - (c) convertita in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

### b. Esami di stato

- (1) La licenza compete fino a 15 giorni, per sostenere gli esami di:
  - (a) licenza di scuola media di 2° grado;
  - (b) abilitazione all'esercizio della professione.
- (2) Il beneficio è:
  - (a) frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame<sup>48</sup>. Nella concessione devono essere favoriti, di massima, i militari che non abbiano ancora conseguito la licenza di scuola media di 2° grado e, per i laureati, l'abilitazione all'esercizio della professione. Ove le prove per l'abilitazione all'esercizio della professione si svolgano in anni solari diversi, competono fino a 15 giorni per ciascuna prova. Tuttavia, considerato che l'esame di stato, pur sostenuto con prove diverse, riveste carattere di unitarietà, il Comandante di Corpo ha facoltà di concedere, per ciascuna prova, un numero di giorni di licenza straordinaria inferiore a quello massimo fruibile, in modo che la sommatoria

---

<sup>263</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

dei due periodi corrisponda a 15 giorni nei due anni;

(b) convertito in licenza ordinaria, qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga gli esami.

**c. Esami universitari**

- (1) Il beneficio compete soltanto ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria.
- (2) Ai carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale può essere concessa per l'esigenza la licenza breve<sup>264</sup>.
- (3) Lo studente universitario che, trovandosi alle armi per non avere più titolo al ritardo della prestazione del servizio di leva obbligatorio, debba sostenere non più di 4 esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma universitario, può beneficiare di:
  - (a) 4 periodi di assenza dal servizio della durata complessiva di 8 giorni ciascuno, per sostenere ciascun esame di profitto;
  - (b) 2 giorni di assenza, per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario,  
fruendo di una licenza straordinaria senza assegni.
- (4) I periodi di cui al comma (3), sottocomma (a), spettano anche al carabiniere ausiliario che, pur avendone titolo, non abbia presentato richiesta di ritardo della prestazione del servizio militare obbligatorio, esclusa la prima, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami del corso di laurea o di diploma universitario cui è iscritto. Il beneficio non può esser fruito durante:
  - (a) il periodo addestrativo;
  - (b) la frequentazione dei corsi obbligatori, finalizzati al conseguimento di peculiari specialità o incarichi.
- (5) Il militare che ha beneficiato della licenza deve documentare, tramite attestazione rilasciata dall'università presso cui ha sostenuto l'esame, l'avvenuta effettuazione e l'esito di quest'ultimo.
- (6) I giorni di licenza, qualora le prove di esame abbiano avuto esito negativo, devono essere recuperati con la prestazione di altrettanti giorni di servizio oltre la data di compimento della ferma di leva obbligatoria.
- (7) A matricola dei militari che fruiscono del beneficio devono essere apposte le relative variazioni, con menzione dell'art. 3, commi 5 e 6,

---

<sup>264</sup> Vedasi capitolo XIX, paragrafo 1..

del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

## **8. LICENZA PER PROTEZIONE SANITARIA CONTRO I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il beneficio<sup>265</sup>:

- a. spetta nella misura di 15 giorni, compreso il viaggio ed il periodo di riposo dopo la cura:
  - (1) al personale tecnico-sanitario di radiologia medica;
  - (2) ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare;
  - (3) ai militari che:
    - (a) svolgono abitualmente specifica attività professionale, in zona controllata<sup>266</sup>;
    - (b) sono adibiti alla ricerca di esplosivi;
    - (c) utilizzano l'apparecchiatura ISP KIT;
    - (d) sono classificati come esposti ed appartenenti alla categoria "A"<sup>267</sup>;
- b. può essere fruito in misura frazionata;
- c. è concesso, qualora il personale sia sottoposto quotidianamente alle emissioni per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno sei mesi all'anno. In tale periodo vanno considerati soltanto i giorni lavorativi. Pertanto, per il relativo computo, dopo avere sottratto dai giorni dell'anno quelli spettanti per:
  - (1) riposo settimanale;
  - (2) riposo festivo;
  - (3) licenza ordinaria,si ottiene un risultato che, diviso per due, indica il numero minimo di giorni in cui il personale deve essere stato esposto alle emissioni, per potere fruire della licenza.

Il requisito temporale, quale condizione oggettiva per la concessione del

---

<sup>265</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>266</sup> Articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

<sup>267</sup> Allegato III, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

beneficio, deve essere rilevabile dal registro di impiego SA/15, ove sono annotati gli interventi operativi e le attività addestrative.

## **9. LICENZA PER CURE TERMALI**

- a. Non compete ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria.
- b. Viene concessa agli invalidi di guerra o per servizio che debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
- c. Il beneficio compete nella misura di 15 giorni, purché il militare non possa usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa dell'indisponibilità di posti.
- d. Per poter fruire della licenza:
  - (1) la malattia del militare deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio<sup>268</sup>;
  - (2) è necessario che l'infermità sia compresa tra quelle che traggono beneficio dalle cure termali<sup>269</sup>;
  - (3) la Direzione Generale per la Sanità Militare deve aver ammesso l'interessato al ciclo di cure presso stabilimenti militari o civili convenzionati. Tuttavia, la licenza spetta anche se il militare abbia prodotto istanza di partecipazione al ciclo terapeutico a proprie spese.
- e. Nel caso di ammissione a due cicli di cure termali annuali, ciascuno della durata di 15 giorni, al militare può essere concesso soltanto un periodo di licenza straordinaria di 15 giorni.
- f. Tra il periodo di fruizione della licenza per cure termali e quello della licenza ordinaria deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni<sup>270</sup>. Tale arco temporale deve trascorrere anche quando il primo beneficio venga fruito dopo il secondo. In tal caso, fermo l'onere per il militare di prevedere, in sede di richiesta dei benefici, un intervallo di 15 giorni tra la fine della licenza ordinaria e l'inizio di quella straordinaria per cure termali, qualora insorgano motivi di carattere eccezionale che implicano un inizio anticipato delle cure medesime (ad esempio, una tardiva o anticipata assegnazione di turno, rispetto alle previsioni, da parte della Direzione Generale della Sanità Militare) ovvero ne venga documentata

---

<sup>268</sup> .

<sup>269</sup> Decreto ministeriale 15 dicembre 1994.

<sup>270</sup> Articolo 13, comma 5, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.

l'indilazionabilità, può essere autorizzata la fruizione della relativa licenza straordinaria, a prescindere dal periodo di intervallo minimo trascorso.

- g. La licenza inizia a decorrere dal giorno in cui iniziano le cure. Pertanto, il militare è considerato in servizio nel giorno in cui si reca presso lo stabilimento in foglio di viaggio.
- h. Il giorno di visita medica per l'ammissione alle cure termali non rientra nel periodo di 15 giorni di licenza straordinaria per cure termali.

## CAPITOLO XXI

### LICENZA SPECIALE

#### 1. GENERALITÀ

La licenza speciale è:

- a. subordinata alle esigenze del servizio<sup>271</sup>;
- b. calcolata in giorni calendariali.

#### 2. AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

- a. Le licenze speciali sono concesse dal Comandante di Corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego<sup>272</sup>, ad eccezione di quella di trasferimento, concessa dal Comandante di Reparto.
- b. Quando la dipendenza del militare sia duplice, per la concessione della licenza, occorre il nulla osta dell’Autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego.

#### 3. LICENZA DI TRASFERIMENTO

- a. La licenza:
  - (1) è prevista solo per i carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale<sup>273</sup>;
  - (2) viene concessa in occasione di trasferimento del personale, anche accasermato, esclusivamente per soddisfare le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio;
  - (3) non compete in caso di “prima assegnazione”.
- b. Il trasloco può esser e anche riferito al mero cambio di abitazione, senza

---

<sup>271</sup> Articolo 3, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

<sup>272</sup> Articolo 25, “Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

<sup>273</sup> Articolo 3 delle citate “Norme unificate”.

- che ciò implichi un effettivo trasporto di mobili e masserizie.
- c. La riorganizzazione familiare, condizione intimamente connessa al trasloco, può intendersi come il complesso delle incombenze, riferibili anche alla famiglia mono-componente, necessarie per il ripristino di una normale vita di relazione.
  - d. Il beneficio non è fruibile in assenza delle richiamate condizioni.
  - e. L'espressione "nuova sede di servizio" comprende anche il trasferimento presso un nuovo incarico, ufficio o edificio nell'ambito dello stesso Comune, purché sussistano le citate esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare.
  - f. La licenza compete anche nel caso di trasloco e riorganizzazione familiare del personale in forza a Reparti trasferiti di sede.
  - g. In caso di trasferimento in territorio nazionale, spettano giorni:
    - (1) 20 al personale coniugato o con famiglia a carico;
    - (2) 10 al personale senza famiglia a carico.
  - h. Il beneficio:
    - (1) è autorizzato contestualmente all'ordine di trasferimento;
    - (2) è concesso dal Comandante di Reparto;
    - (3) può essere frazionato o differito, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento;
    - (4) deve essere, comunque, fruito entro il termine di tre anni dall'attuazione del trasferimento;
    - (5) è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.
  - i. Se il militare ha ottenuto il differimento della fruizione del beneficio, in caso di nuovo trasferimento, il primo movimento è da intendersi concluso, cosicché le relative esigenze eventualmente ancora in sospeso, vengono a cadere in quanto superate dalle nuove. Pertanto, la cumulabilità tra più licenze di trasferimento è inammissibile.
  - j. Il personale comandato in missione all'estero, che non sia destinatario di determinazione di trasferimento non ha diritto al beneficio, in quanto resta effettivo al Reparto di appartenenza e non è autorizzato a trasferire in area di missione familiari o masserizie.

- k. Al personale destinato a prestare servizio all'estero o che rientri dal servizio in Patria spettano giorni:
- (1) 30 di licenza, se sia coniugato o abbia famiglia a carico;
  - (2) 20 di licenza, se non abbia famiglia a carico.
- I giorni di licenza non sono frazionabili, né fruibili durante il servizio all'estero.

#### **4. LICENZA PER CAMPAGNA ELETTORALE**

- a. Il militare candidato ad elezioni politiche, comprese quelle europee, od amministrative può beneficiare di un periodo di licenza per la durata della campagna elettorale<sup>274</sup>.
- b. La licenza:
- (1) decorre dalla data di conclusione dell'esame delle candidature da parte dei competenti organi;
  - (2) scade alle ore 24.00 del giorno di fine campagna elettorale;
  - (3) viene concessa su istanza dell'interessato, corredata di una domanda sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, in cui si attesti che la candidatura è stata ammessa dagli organi anzidetti.
- c. Il personale candidato deve svolgere l'attività politica e di propaganda in abito civile, fuori dell'ambiente militare e senza avvalersi dell'ausilio di altri militari o di mezzi dell'Amministrazione.
- d. Il militare non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse<sup>275</sup>.
- e. Il periodo di tempo trascorso in licenza non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva<sup>276</sup>. In merito a tale non computabilità, il periodo di tempo (da recuperare all'atto del congedamento dello scaglione di appartenenza) deve essere ridotto del numero di giorni corrispondente a quello dei giorni di licenza ordinaria e breve non fruiti dagli interessati durante tutto il periodo della ferma di leva.

---

<sup>274</sup> Articolo 6, comma 2, legge 11 luglio 1978, n. 382.

<sup>275</sup> Articolo 81, comma 2, legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>276</sup> Legge 19 marzo 1990, n. 50.



## **5. LICENZA PER RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE**

- a. Il beneficio<sup>277</sup>:
  - (1) compete solo ai carabinieri ausiliari in ferma di leva biennale nella misura di giorni:
    - (a) 2, in aggiunta alla licenza ordinaria;
    - (b) 4, in un'unica soluzione o separatamente a richiesta dell'interessato;
  - (2) è cumulabile con la licenza ordinaria o con altri tipi di licenza;
  - (3) è fruibile soltanto nell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno.
- b. Le giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, sono forfettariamente compensate ai sensi della normativa vigente<sup>278</sup>, con provvedimento motivato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- c. Il diniego dell'attribuzione del beneficio costituisce ipotesi del tutto eccezionale, giustificabile solo in presenza di oggettive e indilazionabili esigenze di impiego, quando l'assenza del militare comprometterebbe gravemente la continuità del servizio.
- d. Il compenso non spetta per le assenze dal servizio derivanti da motivi personali.
- e. L'indebita attribuzione del compenso comporta la diretta responsabilità amministrativa dell'Autorità che l'ha concesso.
- f. La mancata presentazione della domanda da parte degli interessati comporta la perdita del diritto a fruire delle 4 giornate di riposo o del compenso forfetario sostitutivo.

## **6. LICENZA PER PELLEGRINAGGIO A LOURDES**

Il beneficio è concesso solo ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria per la durata del pellegrinaggio.

---

<sup>277</sup> Allegato 3, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

<sup>278</sup> Lire 8.500 giornaliere lorde, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

## **7. LICENZA AGONISTICA**

- a. Ai carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria, riconosciuti atleti di livello nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, competono 3 giorni di licenza:
  - (1) a cavallo dell'evento agonistico per le discipline di squadra a calendario fisso;
  - (2) mensilmente per le discipline individuali, previa richiesta della federazione sportiva<sup>279</sup>.
- b. Durante il periodo di addestramento di base, i militari atleti non potranno fruire di licenze per svolgere attività sportiva. Eventuali deroghe a tale disposizione sono di competenza del Gabinetto del Ministro della Difesa, cui debbono essere richieste dal Comando Generale.

## **8. LICENZA ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO**

- a. Il beneficio può essere concesso in particolari casi dal Ministero della Difesa. La concessione è regolata da disposizioni speciali.
- b. Il militare che si trova nella posizione di licenza illimitata in attesa di congedo<sup>280</sup>:
  - (1) è soggetto alle norme del regolamento di disciplina militare, fatta salva la possibilità di:
    - (a) esercitare la propria professione, impiego, mestiere o altra attività privata;
    - (b) espatriare, attenendosi alle norme vigenti, prestare servizio su navi o aeromobili di bandiera estera, purché autorizzato dalla competente Autorità;
  - (2) qualora il Ministero della Difesa revochi la concessione, deve presentarsi al più presto al Comando di appartenenza entro e non oltre il decimo giorno dalla data di notificazione, salvo casi di forza maggiore documentati;
  - (3) ha l'obbligo di vestire l'abito civile.
- c. Ai carabinieri ausiliari che svolgono funzioni di sindaco, presidente di

---

<sup>279</sup> Articolo 7, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459.

<sup>280</sup> Articoli 36 e 37, "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

provincia, presidente delle comunità montane spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato<sup>281</sup>.

- d. I militari eletti al Parlamento Italiano, al Parlamento Europeo o ai Consigli Regionali sono posti in licenza speciale in attesa di congedo per la durata del mandato.
- e. I criteri ed i requisiti per la concessione della licenza sono regolati da disposizioni a carattere interforze<sup>282</sup>.

## **9. LICENZA DI DETERMINAZIONE MINISTERIALE**

- a. Il beneficio viene concesso per motivi stabiliti di volta in volta dal Ministero della Difesa.
- b. La licenza agricola non compete ai carabinieri ausiliari.
- c. La licenza concessa ai militari durante le vacanze di Natale e di Pasqua è considerata speciale e non deve essere pertanto conteggiata nel limite massimo della licenza breve.

---

<sup>281</sup> Articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>282</sup> Vedasi circolari n. 69/8-26-2-1987 in data 15 dicembre 1993 e n. 117/20-2-1997 in data 31 agosto 1999 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.

## TITOLO VII

### PERMESSI VARI

#### CAPITOLO XXII

#### ALTRI PERMESSI, RIPOSI E BENEFICI

##### 1. PERMESSI PER ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTORALE

- a. Per amministratore locale<sup>283</sup> si intende il militare che ricopre la carica di:
- (1) sindaco, anche metropolitano;
  - (2) presidente della provincia;
  - (3) consigliere di comune anche metropolitano e della provincia;
  - (4) componente della giunta comunale, metropolitana e provinciale;
  - (5) presidente del consiglio comunale, metropolitano e provinciale;
  - (6) presidente, consigliere ed assessore della comunità montana;
  - (7) componente di organo delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
  - (8) componente di organo di decentramento.
- b. I militari<sup>284</sup>:
- (1) componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di:
    - (a) assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
    - (b) non riprendere il servizio prima delle ore 8 del giorno successivo,

---

<sup>283</sup> Articolo 77, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>284</sup> Articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
- (c) assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva a quella in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte;
- (2) facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (tale diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al Reparto di appartenenza).
- c. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono ed ottengono permessi devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente.
  - d. I permessi sono concessi dal Comandante di Reparto, il quale può subordinare il rilascio dei benefici ai primari obblighi di servizio. Pertanto, eventuali dinieghi dovranno essere riferiti ad obiettivi, concrete e rilevanti esigenze di servizio, esclusa ogni indagine nel merito della richiesta dei permessi stessi.

## **2. RIPOSO PER DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI**

- a. Il personale donatore di sangue e di emocomponenti, a titolo gratuito, ha il diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui avviene la donazione, conservando la normale retribuzione per il giorno di astensione<sup>285</sup>.
- b. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il militare si è assentato dal servizio per l'operazione di prelievo del sangue.
- c. Il numero massimo di donazioni<sup>286</sup> annue di:
  - (1) sangue intero (citoaferesi) o globuli rossi e plasma (eritroplasmaferesi) o globuli rossi e piastrine (eritropiastrinoaferesi) è di 4 per il per-

---

<sup>285</sup> Articolo 1, legge 13 luglio 1967, n. 584.

<sup>286</sup> Allegato 1, decreto ministeriale 25 gennaio 2001.

- sonale maschile e di 2 per quello femminile;
  - (2) piastrine (piastrinoaferesi) è di 6;
  - (3) leucociti è di:
    - (a) 6, per il donatore non premedicato;
    - (b) 4, in caso di premedicazione con steroidi;
  - (4) plasma e piastrine (plasmapiastrinoaferesi) è di 6;
  - (5) piastrine in aferesi raccolte in due sacche è di 3.
- d. L'intervallo minimo tra:
- (1) due donazioni:
    - (a) di sangue intero è di 90 giorni;
    - (b) di plasma è di 14 giorni;
    - (c) di piastrine è di 14 giorni;
    - (d) di globuli rossi e plasma è di 90 giorni;
    - (e) di globuli rossi e piastrine è di 90 giorni;
    - (f) di plasma e piastrine è di 14 giorni;
    - (g) di piastrine in aferesi in due sacche è di 30 giorni;
    - (h) che comprendono la raccolta di globuli rossi e/o piastrine è di 30 giorni;
  - (2) una donazione:
    - (a) di plasma e una di sangue intero è di 14 giorni;
    - (b) di piastrine e una di sangue intero è di 14 giorni;
    - (c) di sangue intero e una di piastrine è di un mese;
    - (d) di sangue intero ed una di plasma è di un mese;
    - (e) che comprende la raccolta di globuli rossi ed una di plasma e piastrine è di 30 giorni.
- e. Il militare che intenda fruire del beneficio deve:
- (1) presentare apposita domanda al Comandante di Reparto, indicando il giorno della donazione;
  - (2) dimostrare successivamente di avere subito il prelievo del sangue mediante certificato rilasciato dal medico, contenente l'avvenuta donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
- f. Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile ovvero presso un centro trasfusionale oppure presso un centro di produzione di emoderivati, regolarmente autoriz-

zati dal Ministero della Salute<sup>287</sup>.

- g. Se il militare si sottopone ad emaferesi a scopo terapeutico, l'assenza dal servizio è considerata assenza dovuta a malattia.
- h. La donazione di sangue effettuata durante la licenza ordinaria, breve, speciale o straordinaria non ne sospende la fruizione.

### **3. PARTECIPAZIONE AI RITI RELIGIOSI**

Compatibilmente con le esigenze di servizio il Comandante di Reparto rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente che collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale delle Forze armate<sup>288</sup>.

### **4. BENEFICI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ED ALLA RELIGIONE EBRAICA**

- a. I militari appartenenti alle chiese cristiane avventiste:
  - (1) hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località ove essi si trovano per ragioni del loro servizio;
  - (2) qualora non esistano chiese del proprio culto nel luogo ove prestino il servizio, possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti<sup>289</sup>.
- b. Il personale di religione ebraica ha diritto di:
  - (1) partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui si trovi per ragione del servizio. Qualora non esistano sinagoghe o non si svolgano attività di culto nel luogo ove presta il servizio, può comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina<sup>290</sup>;

---

<sup>287</sup> Articolo 2, decreto ministeriale 8 aprile 1968.

<sup>288</sup> Articolo 35, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare).

<sup>289</sup> Articolo 7, legge 22 novembre 1988, n. 516.

<sup>290</sup> Articolo 4, legge 8 marzo 1989, n. 101.

- (2) fruire, su richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Il riposo sabbatico è il periodo che intercorre tra la mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì e l'ora successiva al tramonto del sabato. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze di servizio. Le disposizioni relative al riposo sabbatico si applicano alle festività religiose ebraiche, determinate annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.



In merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, estese anche al personale dirigente ai sensi dell'articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si stabilisce che:

- a. l'esonero dalla sovrapposizione dell'orario di lavoro (comma 1, lettera a.) sia ammissibile solo in presenza di completa coincidenza temporale tra i turni dei coniugi (mattina – pomeriggio – sera), e non anche quando essa sia parziale, ovvero l'organizzazione dell'ufficio preveda turni che non consentono un'effettiva alternanza di impiego (ad esempio: enti che svolgono attività soltanto nell'arco diurno);
- b. con riferimento all'esonero dal servizio notturno in favore della madre/padre (comma 1, lettera b.):
  - (1) venga compreso il turno, svolto tutto o in parte, nella fascia ventidue/sei<sup>291</sup>;
  - (2) il requisito dell'alternanza debba essere interpretato in ragione della reale impossibilità per l'altro coniuge, adeguatamente documentata, di prestare assistenza notturna (ad es. quando il lavoro svolto dal coniuge del richiedente è ordinariamente articolato anche nelle fasce notturne e non solo eccezionalmente), anche indipendente dall'impegno lavorativo (ad es. stato di salute del coniuge);
- c. l'esonero dai turni organizzati sulle 24 ore, in alternativa a quello dal servizio notturno (comma 1, lettera c.), sia, certamente, da riconoscere per le situazioni monoparentali, ma costituisca un'opportunità per la madre, cui può accedervi solo nell'ipotesi in cui le possa essere riconosciuta l'esenzione dal servizio notturno, cioè quando il padre non possa prestare l'assistenza.

---

<sup>291</sup> Articolo 51 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

Il personale, compreso quello dirigente, che durante l’orario di servizio abbia necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, può avvalersi di un permesso breve<sup>293</sup> per giustificare il tempo occorrente al loro espletamento (comprensivo dei trasferimenti).

Per assenze di durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, qualora ne ricorrano i presupposti, al personale non dirigente potrà essere concessa una licenza straordinaria, compresa nel limite dei 45 giorni annui, per gravi motivi debitamente documentati<sup>294</sup>.

---

<sup>292</sup> Articolo 55 *septies*, comma 5 *ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Circolare n. MD GMIL 0902036 in data 23 aprile 2014 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

<sup>293</sup> Articolo 24, commi 1-3 del D.P.R. 15 marzo 2018, n.39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

<sup>294</sup> Articolo 24, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n.39 e articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

## ANNESSE C

Con riferimento ai periodi di assenza dal servizio durante gli impieghi operativi fuori area (2,5 giorni al mese di *Rest and Recuperation* e 96 ore), qualora esigenze di sicurezza o tecnico logistiche impediscano ai militari l'allontanamento dalla località in cui sono impiegati, gli stessi dovranno essere lasciati liberi da ogni servizio per un tempo corrispondente alla durata dei citati istituti.

Tuttavia, nel caso del personale impiegato in situazioni di oggettive difficoltà operative - individuate, di volta in volta, dai Comandi interessati e sanzionate dal COI - nell'ambito delle quali non sia neanche possibile l'ipotesi sopramenzionata, i predetti periodi di assenza saranno da considerare "non accordati" e, conseguentemente, non dovranno essere sottratti dal totale dei riposi settimanali maturati in teatro<sup>295</sup>.

---

<sup>295</sup> Circolare n. MD GMIL1 II SSS/2013/0003963 in data 7 gennaio 2013 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.

Il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in via disciplinare e di impiego, può disporre la visita di controllo, informando il Comando di Corpo e l'Infermeria di aderenza, facendo ricorso prioritariamente ai competenti assetti periferici della Sanità dell'Arma, ove ritenuto opportuno in ragione delle circostanze di fatto e nella considerazione che rimangono la risorsa più attagliata a valutare i riflessi della malattia sull'idoneità al servizio militare incondizionato (il personale civile, invece, è soggetto alla disciplina del cd. "Polo Unico per le visite fiscali", istituito presso l'INPS<sup>297</sup>)<sup>298</sup>.

Il controllo sulle assenze per malattia deve essere richiesto<sup>299</sup>:

- previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e dei discendenti oneri economici connessi all'effettuazione delle visite fiscali;
- in ogni caso, sin dal primo giorno, quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Durante la malattia il militare deve essere reperibile presso l'abitazione, di cui avrà indicato gli estremi al Comando di appartenenza, dalle ore 09 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, per essere soggetto agli accertamenti sanitari in argomento.

Qualora il militare debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. La valutazione dei "giustificati motivi" è rimessa all'Amministrazione, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Tranne il caso in cui l'allontanamento del domicilio derivi dalla necessità di sottoporsi a visita

---

<sup>296</sup> D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206 "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali ... (omissis); art. 55 *septies* del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Le disposizioni di carattere procedurale contenute nel presente Annesso potranno essere ulteriormente integrate all'esito della conclusione di specifico tavolo tecnico interministeriale in materia.

<sup>297</sup> Circolare n.3565 in data 09.08.2017 dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

<sup>298</sup> Circolare n. 108/41-1-1975 di prot. in data 1° ottobre 2004 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.

<sup>299</sup> Circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.

medica (ipotesi in cui è chiesta *ex lege*<sup>300</sup> l'attestazione rilasciata dal personale medico che l'ha eseguita), nelle residue circostanze è riconosciuta al militare la facoltà di giustificare la propria assenza mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>301</sup>. Ove non sia rappresentato un giustificato motivo per l'assenza, decorsi quindici giorni, il militare decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni, e previa seconda visita di controllo, nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero. Il termine di dieci giorni deve intendersi come massimo previsto, ai fini della trattenuta dell'intero ammontare della retribuzione giornaliera e la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci. Al verificarsi dell'ultima situazione descritta, Il comandante del Reparto deve darne comunicazione al Centro Nazionale Amministrativo, per le incombenze di carattere amministrativo-contabile<sup>302</sup>. La decurtazione dello stipendio è indipendente da eventuali provvedimenti disciplinari irrogati<sup>303</sup>.

Nel caso in cui la certificazione di malattia sia prodotta dall'organo sanitario competente ovvero da analogo organo anche di altra F.A. il Comandante del militare è esonerato dal richiedere la visita fiscale.

Le visite fiscali possono essere richieste ed effettuate anche con cadenza sistematica e ripetitiva.

Non sono assoggettati a visita fiscale i militari colpiti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascrivibile alle prime 3 categorie della Tab. A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiori al 67%. In tali casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà necessariamente precisare, all'atto della comunicazione dell'assenza dal Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni.

L'esenzione dalle "fasce di reperibilità" non consente comunque al militare di impiegare i giorni di licenza straordinaria per malattia per finalità diverse dalla cura ovvero per svolgere attività incompatibili con detto stato di malattia (ad es. attività ludica).

---

<sup>300</sup> Art. 55 septies, co. 5 bis e 5 *ter*, del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

<sup>301</sup> Artt. 47 e 49 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

<sup>302</sup> Circolari n. 108/41-1-1975 di prot. in data 1° ottobre 2004 e n. 108/106-2-1975 in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione; Art. 5, co. 14, D.L. 463/1983 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini".

<sup>303</sup> Circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.

L'Autorità Sanitaria Militare ha la competenza esclusiva per l'adozione dei provvedimenti medico-legali nei confronti dei carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria e biennale ammalati<sup>304</sup>.

---

<sup>304</sup> Circolare n. 108/41-1-1975 in data 1° ottobre 2004 del Comando Generale SM – Ufficio Legislazione.